

# IL MONTANARO

*Ug*

## d'Italia

*Per. f. 81*

*In questo numero:*

IL PROGRAMMA DELL'8° CONGRESSO DELL'UNCEM

Regolamentate nel Veneto le Comunioni familiari

Ambiente montano e riqualificazione delle risorse

I Comprensori in Piemonte

La forestazione nel Mezzogiorno

36 miliardi alle Comunità montane per il 1975

Programmi di intervento in Lombardia e Basilicata

Documenti di organismi europei



PROVINCIA DI TORINO  
BIBLIOTECA

Per.

*d*  
67

1975



RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE  
COMUNI ED ENTI MONTANI

anno XXI

4

editore IL MONTANARO srl  
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO 116

SPED. ABB. POST. GR. IV/70/TO (II SEMESTRE 1975)

1975

# **IL MONTANARO d' Italia**

Rivista dell'UNCEM - Ed. «Il Montanaro s.r.l.»

---

**Direttore responsabile**  
**GIUSEPPE PIAZZONI**



Associato alla  
Unione Stampa  
Periodica Italiana

---

**Comitato di redazione:**

Sen. dr. Remo Segnana, Presidente dell'UNCEM, comm. Giuseppe Jelmini,  
on. Giorgio Bettiol, prof. Pietro Aloisi, avv. Ferdinando Facchiano, dr. Karl  
Oberhauser, geom. Oreste Giuglar, Capi Gruppo Consiglio Nazionale, comm. Giu-  
seppe Piazzoni, Segretario generale.

---

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967

Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185  
ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122

Abbonamento annuo L. 6000 - Un numero L. 1000

Cumulativo con UNCEM NOTIZIE (mensile) L. 10.000

C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma

Spedizione in abbonamento postale - gruppo 4\*/70/TO - pubblicazione bimestrale

---

Tipografia Stigra - Corso S. Maurizio, 14 - 10124 Torino - tel. (011) 88.56.22

# SOMMARIO



N. 4 - 1975

	pag.
Ai lettori - An unsere leser - A nos lecteurs	403

## ATTUALITÀ

Programma dell'VIII Congresso dell'UNCEM	407
Il Regolamento del Congresso	409
Le quote associative	411
Approvate nel Veneto le prime leggi sulle comunioni familiari	413
PIERCARLO LONGO: La difesa dell'ambiente montano e la riqualificazione delle risorse umane nel quadro di una nuova politica del territorio	433
La istituzione dei comprensori in Piemonte - Testo della legge regionale e della circolare UNCEM ai Comuni montani	441
CESARE VOLPINI: Il progetto speciale per la forestazione nel Mezzogiorno	450
GIULIO VINCIGUERRA: Gli incendi boschivi in Toscana - Utilizzo del fondo CEE di sviluppo regionale per le infrastrutture agricole montane	458
HERMANN THALER: Agriturismo in Alto Adige	463
L'attività del difensore civico in Toscana	467

## COMUNITÀ MONTANE

Ripartiti 36 miliardi alle Comunità montane per il 1975	469
Criteri per la programmazione degli interventi delle Comunità montane lombarde ex art. 19 della legge 1102	471
Programmi di primo intervento delle Comunità in Basilicata	475
Iniziative delle Comunità montane, in Toscana e nel Lazio, per valorizzare la produzione delle castagne	477
Attività della Comunità montana Mugello - Val di Sieve	485

## VITA DELL'UNCEM

L'ultima seduta del Consiglio nazionale	491
Sollecitata ai ministri Marcora, Colombo e Andreotti la presentazione del disegno di legge per il recepimento della direttiva comunitaria per l'agricoltura di montagna e adeguati stanziamenti	492
Richiesta al Ministro Marcora l'approvazione della direttiva forestale	493
Delegazione UNCEM a Bruxelles	494
Dalle Delegazioni regionali	495

**CONVEGNI**

Viareggio: Punti conclusivi sulla finanza locale 499  
 Torino: Città-montagna: necessità di un rapporto di- verso 502  
 Roma: Amministratori comunisti dei comuni montani 504

**PROBLEMI EUROPEI**

Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica re- gionale applicata alle regioni situate da una parte e dall'altra delle frontiere interne della Comunità 507  
 Risoluzione sulle zone sensibili delle alte montagne in Europa 509  
 EDOARDO MARTINENGO: Edimburgo: Assemblea della CEA 111

---

Chiuso in tipografia il 12 novembre 1975

## AI LETTORI

Il programma dell'VIII congresso nazionale dell'UNCCEM, che si svolgerà a Firenze dall'11 al 13 dicembre apre questo numero.

Segue il testo commentato delle prime due leggi sulle Comunità familiari approvate nel Veneto, in attuazione della legge 1102/1971.

L'arch. Piercarlo Longo scrive sulle iniziative che le Comunità montane possono adottare per la difesa dell'ambiente e la riqualificazione delle risorse umane.

Pubblichiamo il testo della legge piemontese sui comprensori e la posizione critica assunta dall'UNCCEM in ordine alla delimitazione territoriale e alle competenze di tali nuovi organismi.

Il progetto speciale per la forestazione nel Mezzogiorno è illustrato dal prof. Volpini.

Un quadro riassuntivo degli incendi boschivi avutisi in Toscana negli ultimi anni, in relazione ai provvedimenti assunti quest'anno per la loro prevenzione, è illustrato dal dott. Vinciguerra.

Seguono una nota sull'utilizzo dei finanziamenti comunitari del fondo regionale CEE per le infrastrutture agricole e un resoconto dell'attività svolta del Difensore civico, istituito per la prima volta nel nostro Paese nella Regione Toscana.

La rubrica « Comunità montane » riporta l'elenco dei finanziamenti alle regioni del fondo di 36 miliardi per il 1975, i criteri dettati dalla Lombardia per i programmi di intervento delle Comunità e un commento ai primi programmi approvati dalle Comunità della Basilicata.

Presentiamo due esperienze di Comunità montane: in difesa e valorizzazione della castagna, prodotto tipico di molte zone montane, e per il potenziamento dell'agricoltura.

L'attività più recente dell'UNCCEM e delle Delegazioni regionali viene presentata nell'apposita rubrica.

Dai convegni interessanti la montagna riportiamo i documenti finali approvati a Viareggio in materia di finanza locale, a Torino per nuovi rapporti città-montagna e a Roma dal convegno degli amministratori del PCI.

Interessanti documenti di organismi europei sulle regioni frontaliere e sulle zone di alta montagna concludono questo numero.

Il prossimo numero, doppio, riporterà le relazioni svolte al Congresso dell'UNCCEM e uscirà in dicembre.

Ai lettori rivolgiamo cordiale invito a rinnovare l'abbonamento per il 1976. Le condizioni restano immutate rispetto all'anno corrente.

## AN UNSERE LESER

Die vorliegende Nummer unserer Zeitschrift beginnt mit dem Programm des VIII. Nationalkongresses der UNCEM, der vom 11. bis zum 13. Dezember in Florenz stattfinden wird.

Es folgt der mit einem Kommentar versehene Text der ersten beiden Gesetze über die sogen. Familiengemeinschaften (« *Comunioni familiari* »), die in Anwendung des Gesetzes Nr. 1102/1971 in der Region Venetien verabschiedet worden sind.

Der Architekt Piercarlo Longo berichtet über die Initiativen, die die Berggemeinschaften auf dem Gebiet des Umweltschutzes und der Umschulung der Arbeitskräfte in den Berggebieten ergreifen können.

Anschliessend veröffentlichen wir den Gesetzestext der Region Piemont über die « *compensatori* » und die kritische Stellungnahme der UNCEM zu der territorialen Abgrenzung und den Zuständigkeiten dieser neugeschaffenen Organismen.

Das Sonderprojekt zur Aufforstung in Süditalien wird von Prof. Volpini erläutert.

Dr. Vinciguerra gibt einen Überblick über die in den vergangenen Jahren in der Toskana erfolgten Waldbrände, im Zusammenhang mit den Massnahmen, die in diesem Jahr zu ihrer Verhütung ergriffen worden sind.

Es folgen einige Anmerkungen über die Verwendung der Mittel, die der Regionalfonds der Europäischen Gemeinschaft für die landwirtschaftlichen Infrastrukturen bereitgestellt hat, sowie ein Bericht über die Tätigkeit des sogen. Bürgeranwalts (« *Difensore civico* », eine Art von Ombudsman), der in Italien zum ersten Mal in der Region Toskana eingesetzt worden ist.

In der Rubrik « Berggemeinschaften » bringen wir eine Aufstellung der finanziellen Mittel, die den Regionen aus dem Fonds von 36 Milliarden Lire für 1975 zugeflossen sind, die von der Region Lombardei aufgestellten Normen für die Interventionsprogramme der Berggemeinschaften sowie einen Kommentar zu den ersten Programmen, die von den Berggemeinschaften der Region Basilicata verabschiedet worden sind.

Des weiteren berichten wir über zwei Initiativen der Berggemeinschaften zum Schutz und zur Aufwertung der Kastanie, die ein typisches Produkt zahlreicher Berggebiete ist, und zur Stärkung der Landwirtschaft.

Die in letzter Zeit von der UNCEM und ihren Regionaldelegationen entfaltete Tätigkeit wird in der eigens dazu bestimmten Rubrik dargestellt.

Von den Tagungen über Probleme der Berggebiete veröffentlichen wir die Schlussresolutionen, die auf den Kongressen in Viareggio über die Gemeindefinanzen, in Turin über neue Beziehungen zwischen der Stadt und den ländlichen Gebieten und auf der Tagung der Kommunalpolitiker der KPI in Rom angenommen worden sind.

Interessante Unterlagen europäischer Organismen über die Grenzgebiete, über Hochgebirgsregionen, ergänzen die vorliegende Nummer. In der nächsten, doppelten Nummer unserer Zeitschrift, die im Dezember erscheinen wird, werden wir die auf dem Nationalkongress der UNCEM vorgetragenen Referate veröffentlichen.

Unsere Leser bitten wir herzlich, das Abonnement für das Jahr 1976 zu erneuern. Die Bedingungen bleiben unverändert die des laufenden Jahres.

## A NOS LECTEURS

Le programme du VIII<sup>ème</sup> Congrès national de l'UNCEM, qui aura lieu à Florence de l'11 au 13 décembre, ouvre ce numéro. Suit le texte commenté des deux premières lois sur les Communautés familiales approuvées par la Région Vénétie, aux termes de la loi 1102/1971.

M. l'architecte Piercarlo Longo écrit sur les initiatives que les Communautés de montagne peuvent prendre en faveur de la défense de l'ambiance et pour la requalification des ressources humaines.

Nous publions le texte de la loi du Piémont sur les Unions de Communes (« comprensorio ») et présentons la position critique prise par l'UNCEM sur la délimitation territoriale et sur les compétences de ces nouveaux organismes.

Le projet spécial pour le reboisement dans le Sud de l'Italie est commenté par M. le prof. Volpini.

M. Vinciguerra illustre un tableau récapitulatif des incendies en forêt qui ont éclaté en Toscane ces dernières années, par rapport aux mesures prises cette année pour les prévenir.

Puis il y a une note sur l'utilisation des financements communautaires du fonds régional CEE pour les infrastructures agricoles et un compte-rendu de l'activité du « Défenseur civique », institué pour la première fois dans notre pays en Toscane.

La rubrique « Communautés de montagne » comprend la liste des financements du fonds de 36 milliards aux Régions pour l'année 1975, les critères dictés par la Région Lombardie pour les programmes d'intervention des Communautés, ainsi qu'un commentaire aux premiers programmes approuvés par les Communautés en Basilicate.

Nous présentons deux expériences de Communautés de montagne: de défense et de mise en valeur des marrons (produit typique de plusieurs zones de montagne), et de renforcement de l'agriculture.

L'activité la plus récente de l'UNCEM et des Délégations régionales est présentée par la rubrique appropriée.

Des Congrès concernant la montagne nous publions les résolutions approuvées en matière de finance locale à Viareggio; sur les rapports nouveaux ville-montagne à Turin, et du congrès des conseillers communistes des Communes à Rome.

Ce numéro est complété par des documents intéressants d'organismes européens sur les régions de frontière et sur les zones de haute montagne.

Le numéro prochain — double — rapportera les rapports présentés au Congrès de l'UNCEM et sortira le mois de décembre.

Nous adressons à nos lecteurs une cordiale invitation à renouveler leur abonnement à notre revue pour l'année 1976. Les conditions de paiement restent inchangées par rapport à l'année courante.



**8° CONGRESSO UNCEM**

Firenze, Palazzo dei Congressi - 11/13 dicembre 1975

Tema:

**LA MONTAGNA VERSO NUOVI TRAGUARDI DI SVILUPPO**

Le Comunità montane e gli Enti locali uniti per un'azione realistica e incisiva che dia finalmente garanzia di progresso economico e sociale ai montanari

**PROGRAMMA**

**GIOVEDÌ 11 DICEMBRE**

- ore 10 - Inaugurazione del Congresso. Elezione della presidenza. Elezione delle Commissioni:
- verifica poteri
  - elettorale
  - per le modifiche dello statuto
  - per la mozione finale
- Saluti e adesioni
- Relazione generale del Presidente dell'UNCEM, Sen. Dr Remo Segnana
- Comunicazioni:
- a) Posizione istituzionale delle Comunità Montane nell'assetto degli Enti locali (On. Prof. Libero Della Briotta, Vicepresidente UNCEM, Sindaco di Ponte in Valtellina)

b) Prospettive di sviluppo economico delle regioni montane:

- dell'Arco Alpino (Avv. Bruno Kessler, Presidente Regione Trentino A. A.)
- dell'Appennino e delle isole (Dr. Emilio Severi, Assessore regionale Economia Montana, Emilia-Romagna)

- ore 15 - Rapporto del Segretario generale Giuseppe Piazzoni sull'attività dell'UNCHEM dal 7° all'8° Congresso
- Relazione del Presidente del Collegio Revisori dei conti, Avv. Cesare Trebeschi
  - Discussione generale

VENERDÌ 12 DICEMBRE

- ore 9 - Prosecuzione della discussione
- ore 15 - Prosecuzione della discussione

SABATO 13 DICEMBRE

- ore 9 - Prosecuzione della discussione
- ore 11,30 - Approvazione modifiche statuto
- ore 15 - Replica dei relatori
- Votazione mozione finale del Congresso
  - Elezione del Consiglio nazionale

## REGOLAMENTO DEL CONGRESSO

### a) ORDINE DEL GIORNO DEL CONGRESSO

Art. 1. - L'ordine del giorno del Congresso è stato approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 25 settembre 1975.

Le varie Commissioni da eleggere in sede di Congresso, come previsto dall'odg, dovranno essere rappresentative delle forze politiche che compongono le amministrazioni dei Comuni ed Enti associati.

### b) PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

Art. 2 - Ogni Comune od Ente associato all'UNCHEM ed in regola col versamento delle quote associative fino al 1975 (o per tale anno, se nuovo associato) partecipa al Congresso con un proprio rappresentante con diritto di parola e di voto. La quota di partecipazione è di lire 10.000 per delegato presente al Congresso.

Rappresentante è il sindaco del Comune, il presidente della Comunità Montana o dell'Ente o loro delegati nelle persone di un assessore o consigliere (componente la Giunta camerale o il Consiglio direttivo dell'Ente).

Nel caso in cui il Comune o l'Ente non possano partecipare al Congresso a mezzo di proprio rappresentante, il sindaco o il presidente dell'Ente possono dare delega di rappresentanza e di voto, al rappresentante di altro Comune od Ente della stessa regione partecipante al Congresso. Non può essere delegato chi non faccia parte di Amministrazione od Ente socio dell'UNCHEM.

Un delegato non può cumulare più di n. 10 deleghe, oltre quella del Comune od Ente direttamente rappresentato.

Art. 3. - Il versamento delle quote associative arretrate da parte di Comuni od Enti associati può avvenire in sede di Congresso, presso l'ufficio Amministrazione dell'UNCHEM.

Un nuovo Comune od Ente che intende associarsi potrà parimenti versare in sede di Congresso la quota, accompagnandola con copia della delibera di adesione.

Art. 4. - Il delegato al Congresso può essere accompagnato da altro consigliere o funzionario del Comune od Ente rappresentato. A tali persone sarà rilasciata una tessera di « invitato » col solo diritto di assistere alle sedute plenarie del Congresso.

Gli invitati potranno ritirare la « cartella del congressista » con le relazioni congressuali, dietro versamento dell'importo di L. 5.000.

Art. 5. - I consiglieri nazionali uscenti, qualora non siano delegati, hanno diritto di parola.

#### c) VERIFICA POTERI

Art. 6. - Ogni delegato al Congresso deve ritirare presso la Commissione verifica poteri la « cartella del congressista » nella quale sono contenute le relazioni congressuali ed altra documentazione utile per la partecipazione al Congresso. Nella stessa cartella sono contenuti la « tessera di delegato » da esibire per l'ingresso al salone del Congresso e per prendere parte alle votazioni, nonché moduli per la richiesta di parola e per segnalare alla segreteria del Congresso la sintesi del proprio intervento.

Ai delegati che dispongono di deleghe, rilasciate a norma dell'articolo 2, sarà consegnata una tessera di colore diverso con l'indicazione del numero di voti attribuiti.

Art. 7. - I delegati di Comuni od Enti che devono perfezionare la pratica amministrativa per l'adesione, dovranno provvedere, prima di passare alla verifica poteri, al pagamento delle quote.

#### d) VOTAZIONI DURANTE IL CONGRESSO

Art. 8. - Durante i lavori del Congresso, le votazioni su questioni di procedura, modifiche all'ordine del giorno dei lavori e per la mozione finale, avverranno a maggioranza semplice e, occorrendo, con il conteggio delle deleghe.

Per eventuali votazioni per appello nominale è necessaria la richiesta scritta di delegati che rappresentino almeno 100 associati.

La votazione delle modifiche statutarie, a norma dell'art. 28 dello statuto, deve avvenire con la presenza di almeno la metà dei soci dell'Unione e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. Tale deliberazione sarà successivamente confermata con atto notarile.

Per le elezioni del Consiglio Nazionale e del Collegio Probiviri, il sistema elettorale sarà quello proporzionale puro.

#### e) MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

Art. 9. - Le mozioni e gli ordini del giorno scritti possono essere presentati da uno o più delegati alla presidenza del Congresso che li passerà per l'esame alla Commissione per la mozione finale.

Eventuali proposte di ordini del giorno il cui contenuto non sia recepito nella mozione finale potranno essere trasmesse dal Congresso all'esame del nuovo Consiglio nazionale.

## QUOTE ASSOCIATIVE 1975

- 1) Comunità montane (anche per conto dei Comuni): quota base L. 50.000 + L. 10.000 per ogni Comune totalmente o parzialmente montano, indipendentemente dal numero degli abitanti.

Il Presidente della Comunità e i Sindaci dei Comuni avranno diritto di partecipare singolarmente e di votare all'Assemblea regionale e al Congresso nazionale dell'UNCEM.

*Nella ipotesi che la Comunità non intenda aderire per l'anno in corso — e quindi partecipare unitamente ai Comuni al prossimo Congresso — i Comuni già associati, sono invitati al pagamento della quota associativa 1975 nell'importo seguente:*

— Comuni fino a	2.000 abitanti	L. 10.000
— Comuni da	2.000 a 5.000 abitanti	L. 20.000
— Comuni da	5.000 a 10.000 abitanti	L. 30.000
— Comuni da	10.000 a 20.000 abitanti	L. 50.000
— Comuni oltre i	20.000 abitanti	L. 80.000

Eventuali quote associative arretrate da pagare sono già state sollecitate direttamente ai Comuni suddetti.

*I Comuni non associati sono invitati a deliberare l'adesione all'UNCEM con il pagamento delle quote sopraindicate.*

La partecipazione al Congresso è in ogni caso subordinata al pagamento della quota associativa per l'anno in corso e, per i vecchi associati, per gli anni precedenti.

- 2) Consorzi BIM, Consorzi di bonifica montana, Aziende silvo-pastorali e Consorzi forestali, Aziende autonome di cura e soggiorno, Parchi nazionali: L. 30.000.
- 3) Amministrazioni provinciali: quota base L. 100.000 + L. 2.000 per ogni Comune montano (totale o parziale) della Provincia.
- 4) Camere di commercio: quota base L. 50.000 + L. 1.500 per ogni Comune montano (totale o parziale) della Provincia.
- 5) Altri enti: ammessi con deliberazione del Consiglio nazionale (art. 5, comma I Statuto): L. 100.000.

*Tutte le quote indicate devono essere maggiorate (eccezion fatta per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige) del 50% a favore della Delegazione regionale (per il Piemonte aumento del 100%) come da delibere adottate dalle assemblee delle Delegazioni e ratificate dal Consiglio nazionale.*

Sulle quote associative non è dovuta l'IVA, ai sensi dell'art. 2, 3° comma punto a), del D.P.R. n. 633 del 26-10-1972.

A tutti gli Enti associati viene inviata la rivista bimestrale « Il Montanaro d'Italia » e il mensile « UNCEM Notizie ».

Il versamento della quota associativa deve essere fatto in unica soluzione alla sede nazionale:

a) a mezzo del conto corrente postale n. 1/2072, intestato all'UNCEM - Viale Castro Pretorio 116 - 00185 Roma;

b) a mezzo conto corrente bancario n. 738702/01/63 int. all'UNCEM c/o la Banca Commerciale Italiana, Agenzia 18 - Piazza Indipendenza - 00185 Roma.

## APPROVATE NEL VENETO LE PRIME LEGGI SULLE COMUNIONI FAMILIARI

---

*Le informazioni che veniamo pubblicando sul Montanaro e su Uncemnotizie testimoniano ampiamente la validità della scelta istituzionale promossa dalla nostra Unione e recepita dal Legislatore a proposito delle Comunità Montane.*

*Finora invece, salvo un indiretto cenno della prima legge regionale toscana, non avevano ancora trovato applicazione gli artt. 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 sulle comunioni familiari montane. Si tratta per vero di un fenomeno non più largamente diffuso, anche perché per troppi decenni conculcato da una politica anticollectivistica, oltreché autoritaria ed accentratrice: ma non sarà inutile ricordare che già in epoca costituente alcune tra le più significative spinte regionalistiche presero spunto proprio da questa problematica.*

*Non soltanto, quindi, ci sembrano di particolare interesse le leggi regionali approvate dal Consiglio Regionale Veneto (e pubblicate di seguito); ma l'intero problema della proprietà collettiva e più in genere delle comunioni familiari montane merita di essere approfondito (ed affrontato anche dagli altri Consigli Regionali). Ci sembra quindi utile pubblicare l'introduzione dei nostri collaboratori Emilio Romagnoli e Cesare Trebeschi al volume da loro pubblicato per l'Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato (\*).*

*Si tratta di una raccolta il più possibile completa di testi*

(\*) Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato: *Comunioni familiari montane* - testi legislativi, sentenze, studi e bibliografia, a cura di Emilio Romagnoli e Cesare Trebeschi. Paideia Editrice, Brescia, pagine 719, L. 16.000 (i nostri lettori possono riceverlo contro assegno franco di porto, con uno sconto del 10% ordinandolo all'UNCHEM).

*legislativi accompagnati dai relativi lavori preparatori, di giurisprudenza, di studi difficilmente reperibili, con una ricchissima bibliografia, al cui completamento sarebbe auspicabile collaborassero con opportune integrazioni locali i nostri lettori.*

*Aggiungeremo che la nostra Delegazione Regionale per il Veneto e la stessa Segreteria Generale hanno attivamente partecipato — in apposite udienze conoscitive — alla redazione delle leggi venete facendo superare alcune iniziali perplessità in ordine al pluralismo di queste istituzioni tipiche dell'arco alpino ed alla conseguente diversificazione della loro disciplina.*

1. L'istituto delle comunioni familiari, per un millennio largamente diffuso nelle regioni alpine ed appenniniche, spesso all'origine di contrasti che portarono ad annose, talvolta secolari contese, venne formalmente recepito dalla « legge della montagna » 5 luglio 1952, n. 991, che all'art. 34 rinvia appunto in modo esplicito agli antichi statuti e consuetudini.

Purtroppo tuttavia — e forse proprio in ragione della multiforme varietà di queste comunioni — nella dottrina giuridica pur così ricca di studi anche molto approfonditi per singoli istituti, manca finora una trattazione sistematica tale da consentire una definizione esatta ed una classificazione rigorosa delle diverse forme che sopravvivono in qualche zona montana.

Ciò spiega anche il ritardo del legislatore regionale nell'esercitare le funzioni attribuitegli in questa materia dalla nuova legge della montagna 3 dicembre 1971 n. 1102 e — prima — da alcuni statuti regionali.

2. È doveroso riconoscere peraltro che tanto uno studio sistematico quanto un intervento legislativo non artificioso urtano contro una non trascurabile difficoltà pratica nella ricerca delle fonti, spesso disperse in pubblicazioni occasionali o di interesse puramente locale, o comunque collegate ad un particolare momento della storia giuridica, che ha visto provvedimenti normativi e giurisprudenziali volta a volta di radicale contestazione o di ampio riconoscimento. Ci è sembrato quindi non inutile raccogliere testi, documenti, indicazioni, per agevolare l'elaborazione dottrinale e legislativa. Dobbiamo subito avvertire noi stessi l'inevitabile incompletezza e parzialità di questa prima raccolta, an-

che perché ad evitarne una eccessiva ridondanza, abbiamo riprodotto, delle diverse leggi, soltanto gli articoli relativi alle comunioni o più generalmente al collettivismo agrario, rinunciando a riportare il testo completo.

Ciò vale a maggior ragione per la disciplina più antica: pur convinti che sarebbe di grande interesse consentire allo studioso la comparazione di statuti e laudi spesso ancora conservati in forma soltanto manoscritta (quando non addirittura nella sola tradizione orale), o comunque dispersi in pubblicazioni occasionali e di non facile reperimento, ci siamo per ora e qui limitati ad alcuni dei testi relativi alle zone prese in più immediata considerazione dal legislatore regionale veneto nella proposta che ha dato occasione a questa raccolta.

Non potrà, successivamente, essere ignorata la legislazione austriaca del secolo scorso, anche per l'esplicito richiamo dell'art. 34 L. 991 al « diritto anteriore ».

Proprio invece il riferimento al problema concreto delle comunioni venete, ha consigliato di riportare integralmente (anche cioè per la parte di aride elencazioni catastali) alcune sentenze che consentono di localizzare con precisione l'insediamento delle comunioni stesse.

Anche per quanto concerne la dottrina, si può rilevare che si tratta per ora di studi che investono prevalentemente la zona cadorina: lo stesso dizionario del Ducange d'altra parte per le voci che qui interessano (e che vengono qui ripubblicate), cita testi quasi esclusivamente cadorini, e solo in un secondo tempo si potrà dar corso ad una più vasta comparazione.

A questo proposito non suoni retorico l'auspicio di veder confluire all'Istituto che ha promosso l'indagine contributi bibliografici, dottrinari – giuridici, filologici, economici, storici – e giurisprudenziali, che consentano una più ampia visione.

3. Non sembri stonata la presenza, in questa raccolta, di contributi non rigorosamente tecnico-giuridici.

Già Gian Gastone Bolla aveva rilevato, a proposito dello statuto agrario di S. Marino <sup>(1)</sup>, come tecnica agraria e definizione dei rapporti interprivati vadano spesso di pari passo.

(1) *La raccolta nazionale delle consuetudini agrarie*, in *Scritti di diritto agrario*, Milano, Giuffrè 1963, 201.

Certamente, non è facile cogliere il momento ed il modo di tradurre in consuetudine giuridicamente vincolante un comportamento legato a circostanze che si diversificano spesso da zona a zona. Come, del resto, non è facile – se non attraverso un'accurata comparazione – enucleare le norme originali e realmente vissute, da incrostazioni ed interpolazioni di scuola, dovute talora a testi tralatici, che i « padri laudatori » – i costituenti d'allora – utilizzavano.

Esempio classico di queste norme tralatiche, è la novella settima di Giustiniano, ricordata da Guido Astuti<sup>(2)</sup> come fonte del proemio all'Edictum longobardorum di Rotari (« *necessarium esse prospeximus praesentem corrigere legem quae priores omnes renovet et emendet, et quod deest adiciat, et quod superfluum est abscidat* »). Introduzioni analoghe sono preposte a molti laudi e statuti: si veda da ultimo quello del 1783 di Vione<sup>(3)</sup>.

4. La sezione dottrinarina di questa raccolta non presume di comprendere gli scritti più importanti ed autorevoli in argomento: vengono deliberatamente tralasciati quelli che fanno parte di opere istituzionali, o di carattere generale sul tema della comunione (Vitalevi<sup>(4)</sup>, Ramponi<sup>(5)</sup>, Brugi<sup>(6)</sup>) o sulle associazioni (Ferrara<sup>(7)</sup>, Arangio Ruiz<sup>(8)</sup>), qui indicati solo a titolo esemplificativo.

5. Gran parte delle decisioni qui pubblicate possono sembrare in contrasto con i principi della legge 1102, che perciò a prima vista potrebbe apparire una rivoluzionaria innovazione, quando non addirittura una restaurazione antipubblicistica.

Ma proprio una delle decisioni più diffuse, quella resa dal Commissario Raffaglio nella causa tra il Comune di Cortina e le

(2) *Lezioni di storia del diritto italiano - Le fonti - età romano barbarica*, Padova, CEDAM 1968, 87.

(3) In *Commenti Ateneo Brescia*, 1968, con mia nota introduttiva.

(4) *Della comunione dei beni*, Torino, UTET 1884-1901.

(5) *Della comunione di proprietà o comproprietà*, Torino, UTET 1922.

(6) Trani 1911, e Torino, UTET 1918; v. anche L. Barassi, *Proprietà e comproprietà*, Milano, Giuffré 1951.

(7) *Le persone giuridiche*, Torino, UTET 1938.

(8) *Le genti e la città*, Messina 1914; v. anche D. Rubino, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, Giuffré 1952.

Regole Ampezzane, si preoccupa di giustificare i propri criteri interpretativi, laddove precisa che dovendo decidere alla stregua solo delle leggi esistenti, le istanze delle Regole non possono avere « se non in parte e *per ora* » giudiziale riconoscimento.

Non a caso, d'altra parte, la giurisprudenza contraria alla natura privatistica riconosce di non poter giustificare certi fenomeni, come, p. es., non sa spiegare perché taluno (nell'Ampezzano) possa far parte contemporaneamente di più Regole.

6. Rivoluzione o restaurazione? Qualcuno potrebbe osservare che le armate napoleoniche hanno sì attraversato le Alpi, e ne hanno percorso e ripercorso le vallate, ma senza lasciare traccia dei principi del 1789, se ora tornano a riemergere quelle forme di proprietà originarie che già combattute dagli ultimi dogi veneziani dovrebbero essere state definitivamente sepolte dalla Rivoluzione francese.

Ciò presuppone tuttavia una semplicistica classificazione dei beni in privati e pubblici – quasi non fosse ipotizzabile una forma collettiva, e quasi tale forma non potesse vantare concrete esemplificazioni storiche, ed un non meno semplicistico appiattimento delle situazioni storiche, quasi non fosse radicalmente trasformata la condizione socio-economica nella quale erano fermentati i « sacri principi ».

7. Se nella proprietà forestale la soluzione collettiva rappresenta in certo qual senso un valido modello di sviluppo, non per questo, anzi proprio per questo è difficile una rigorosa *reductio ad unitatem*, e si possono verificare nello stesso genere molte varietà di soluzioni, così come si possono riscontrare contaminazioni con le formule privatistiche e rispettivamente pubblicistiche.

Anche sotto questo profilo la raccolta è sicuramente incompleta, non solo per tutte le esperienze appenniniche (illustrate al convegno di Macerata nel 1970) ma per quelle stesse alpine, e sarebbe auspicabile la rinascita dell'*Archivio Scialoja*, che G. G. Bolla fondò nel 1935 proprio per agevolare la comparazione delle consuetudini agrarie, e che iniziò proprio con la riedizione di antichi laudi delle proprietà collettive venete.

9. Nel varare la nuova disciplina delle comunioni familiari montane, il parlamento ha ritenuto « doveroso ricordare l'opera appassionata svolta per decenni in difesa delle istituzioni particolari dell'arco alpino da un insigne studioso testé defunto, Gian Gastone Bolla, che seppe restituire alle popolazioni piena consapevolezza e fiducia in questa partecipazione collettiva all'economia silvo-pastorale » (9).

In effetti, gli *scritti di diritto agrario* testimoniano solo parzialmente la tenace battaglia da lui condotta per la rinascita ed il riconoscimento delle Regole del Comelico, di quelle Ampezzane e Cadorine, ed in genere delle comunioni familiari (10): forse non è inutile ripercorrere qui brevemente la strada da lui tracciata, con l'auspicio che qualche studioso provveda a ricostruirla più analiticamente.

10. Fin dai suoi primi studi – come si può rilevare dalla scheda bibliografica (11) – Bolla invero rinviene nel bosco il punto di incontro tra il fenomeno associativo e quello produttivo, economico, imprenditoriale. Già nello *schema del corso tenuto all'Istituto Superiore Forestale di Vallombrosa nell'anno accademico 1910-1911* (12), troviamo il primo accenno al problema: fin da allora infatti Bolla dedica una lezione ai diritti d'uso ed alle ragioni private di collettività.

Nel 1935, al primo congresso nazionale di diritto agrario, Bolla porta una relazione che resterà fondamentale: *il fondo nei suoi aspetti giuridici* (13). In essa, dopo aver distinto dal punto di vista dell'appartenenza, col prevalere dell'interesse pubblico o privato, le aziende in pubbliche, *collettive* o private, tra le aziende collettive che la legge per il riordinamento degli usi civici ha facoltà di conservare e trasformare in associazioni agrarie di carattere pubblico, egli annovera le comunanze, le vicinie, le società di antichi originari, le università agrarie delle province

(9) Cfr. relazione Mazzoli in atti Senato, Commissione Agricoltura 20 ottobre 1971 e in *Montanaro d'Italia*, 1971, 837.

(10) Cfr. la mia nota *sull'ordinamento agro-silvo-pastorale dei Comuni montani negli antichi statuti rurali*, in *Archivio Storico Lombardo*, 1969, n. 140.

(11) *Infra*, pp. 623 s.

(12) *Corso ciclostilato*. I titoli delle lezioni sono riportati in *Scritti di diritto agrario*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 2.

(13) In atti del primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario, Firenze, Ricci 1936, 266-290, e in *Scritti*, 281.

ex pontificie, aventi, queste, propria personalità giuridica (Legge 4 agosto 1894 n. 39): che costituiscono motivi di proprietà limitata in quanto soggetta a condizioni nei riguardi dell'esercizio, del trasferimento (cfr. artt. 19, 20, 21, 23 legge 16 giugno 1927 n. 1766) (14).

Sono accenni che trovano una prima, sommaria sistemazione in un'indagine successiva (15) che rifacendosi, salvo errore per la prima volta, alle suggestive indicazioni del Post (16) pone l'*Allmends* germanica, e l'*universitas agraria* al centro dell'evoluzione dei criteri agronomici di conduzione del suolo e giuridici di subbiettivazione dell'*universitas*, « corpora plura quae uno nomine continentur ».

Ma forse l'impulso più fecondo all'interesse di Bolla per queste istituzioni, nasce quando, poco dopo aver dato vita alla sua rivista, egli bandì quella *Raccolta nazionale delle consuetudini agrarie* (17) che dieci anni più tardi sarebbe sfociata nella pubblicazione dell'*Archivio Vittorio Scialoja*.

In quell'occasione, il suo approccio al problema è ancora di carattere generale: ma conviene citarlo per esteso, anche perché ci consente di individuare le prime fonti alle quali egli attinge.

11. Dopo un richiamo istituzionale a De Ruggero (18) sul valore della consuetudine, vario per ogni singolo ordinamento, Bolla rileva che nel diritto agrario la consuetudine integra più che in altri ordinamenti la legge, e vive accanto ad essa quale fonte autonoma e non meno importante di diritto oggettivo.

Questo fenomeno – egli prosegue – non è naturalmente senza motivi; anzi lo determinano molteplici ragioni d'ordine tecnico e d'ordine storico: costituiscono altrettante ragioni tecniche la varietà delle condizioni geografiche del territorio italiano: diversità di condizioni agrarie, demografiche, economiche, politiche, culturali, onde all'uso si affida la pratica agraria, il tecnicismo, il necessario adattamento della norma e del contratto alle condizioni produttive di fatto varianti da una regione agraria all'altra.

(14) *Ibidem*, 301.

(15) *La disciplina giuridica del « fondo » come unità agraria*, Firenze 1949, e in *Scritti*, 449.

(16) *Giurisprudenza etnologica*, Milano 1906/1, 286.

(17) In *Atti georgofli*, 1924, *Scritti*, 199 ss.

(18) *Istituzioni di diritto civile*, *ib.*, 13.

Ed il legislatore italiano, allorché compiutasi l'unità politica elaborò l'unificazione legislativa, dovè necessariamente preoccuparsi di coteste necessità, dell'adattamento cioè delle norme ai vari bisogni del suolo agrario italiano, dove arido, dove irriguo, pianeggiante, collinoso, montano; ora folto di boschi, ora nudo, ricco qua e là di pascoli e di acqua, dove fresco e dove caldo per il clima, talora denso di culture, di borghi, capace d'ogni progresso agrario, e dovè il legislatore necessariamente rispettare gli usi, le consuetudini, che tra quella varietà d'ambiente e di interessi si affermarono, si tramandarono giungendo sino a noi. Alle ragioni tecniche si aggiungono ragioni storiche del più alto interesse nazionale. Già nelle fonti romane la consuetudine è un *jus* che trae efficacia obbligatoria dal generale consenso del popolo <sup>(19)</sup>.

Nel periodo feudale, nonostante il grande sogno di una legge unica valevole per tutti coloro che vivevano nello stesso paese, si emanano leggi personali e locali, statuti di Municipi, mentre nelle campagne sorgono paralleli gli statuti rurali <sup>(20)</sup>.

Sono essi gli antichi statuti di Vertova <sup>(21)</sup>; gli statuti rurali veronesi <sup>(22)</sup>; gli statuti delle Giudicarie <sup>(23)</sup>; gli ordinamenti per i fedeli di Vallombrosa negli anni 1235 e 1236 <sup>(24)</sup>; gli statuti dell'agricoltura di Roma <sup>(25)</sup>; la polizia campestre del Comune di Treviso <sup>(26)</sup>.

(19) Ferrini C., voce *consuetudine*, par. 1° in *Enciclopedia Giuridica Italiana*. Vedasi anche Scialoja C., sulla Costituzione, 2 Cod. « *Quae sit longa consuetudo* » etc., in *Archivio Giuridico* XXIV, 220 ss.: Landucci L., *Una celebre costituzione dell'Imperatore Costantino*.

(20) Vedasi Solmi A., *Storia del Diritto Italiano*, 2° ed. 291, e Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano*, *Le Fonti*, 1°, 92.

(21) G. Rosa, *Archivio storico italiano*, N.S., XII, 2.

(22) *Archivio Veneto*, 1886-1891, pp. 62, 65, 67, 69, 70, 73, 74, 78.

(23) Papaleoni, *Archivio Trentino*, VII, 2, 1888, vol. VIII/I, 1889.

(24) Bonaini, *Annali delle Università Italiane*, II-III, 1851.

(25) Gaetani, *Gli studi in Italia*, II, Roma, 1883.

(26) Biscaro G., *Riv. It. per le Scienze Giuridiche* XXXIII, 1902; vedansi anche le seguenti opere: Trifone, *il Diritto consuetudinario di Napoli e le sue origini*, S.E.L., Volpe, *Studi sulle istituzioni comunali di Pisa, città e contado*; Nistri, *Studi Storici*, XXII, 1903; Solmi, *Alberto de Gandino e il diritto statutario nella 2° metà del secolo XIII*, *Riv. It. Scienze Giur.* XXXVI, 1902; Simoncelli, *Della prestazione detta calcaria nei contratti agricoli medioevali*, *Arch. stor. province napoletane*, vol. II, 1887; Siciliano Villanueva, *Raccolta delle consuetudini siciliane*, Palermo, Soc. Storia Patria 1905; Sella, *Legislazione statutaria Biellese*, Milano, Hoepli, 1908; Schupfer, *Studi sugli usi civici*, *Memorie Lincei*, Serie IV, vol. III, 45; Pivano, *I contratti agrari nell'alto medioevo*, N.T.S. 1904; Lattes, *Diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, Hoepli, 1899; Besta, *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi*, Torino, Bocca, 1903; Arias G., *Il sistema delle costituzioni economiche sociali italiane nell'età dei Comuni*, Torino, Roux e Vincenti, 1905.

Cotesti statuti conservano usi e buone pratiche agrarie; accordano privilegi e regolano i rapporti tra Signore e Contado; oppure costituiscono veri ordinamenti di governo federale validi per diversi territori; del che appunto ci serva esempio il *libro delle antiche usanze et consuetudini della spettabile et magnifica Comunità di Fiemme*, nel quale, accanto all'ordinamento amministrativo, giudiziario, civile e criminale (valevole per quattro *contrade*) si dettano norme per il godimento e la tutela dei boschi e dei pascoli, per l'alpeggio degli animali (*montegar*), per il commercio del latte e dei fieni, per la disciplina della caccia, della manutenzione delle strade, la pulizia dei mercati, la stima dei fondi (27).

Anzi interessa rilevare che le *carte di regola* delle Valli Trentine, i *laudi* del Cadore (28), riuniscono così organicamente le deliberazioni della *vicinia* (tale è il nome dell'assemblea degli interessati), hanno così precisa esecutorietà, quando siano state approvate dall'autorità feudale, da assurgere all'importanza di veri *codici rurali* (29). Ma ancor più — prosegue Bolla — le consuetudini e gli usi agrari acquistano contenuto e valore legislativo quando di fronte al diritto comune si afferma il diritto delle singole classi. Quando cioè il diritto tende a plasmarsi alla natura dei diversi beni, all'atteggiamento della vita economica delle singole classi, degli artigiani, dei militi e dei commercianti, allora anche i contadini raccolgono i loro usi in particolari *statuti dell'agricoltura* (30), nei quali attraverso norme tecniche ed anche procedurali si vedono reagire gli interessi peculiari della terra, si manifestano le condizioni e i bisogni delle classi rurali, si assicurano garanzie nell'esecuzione delle sentenze, nei contratti di locazione, nella società dei beni, etc.

Ed il periodo è così interessante che qualche giure-consulto si dà ad illustrare coteste consuetudini tentandone anche la raccolta.

(27) Lo statuto di Fiemme che ho sott'occhio in copia manoscritta avuta dalla cortesia del dr. P. Pedrotti di Rovereto, e che credo sia tuttora inedito, trova riscontro in altri statuti famosi tra cui si è reso celebre quello della Comunità Cadorina per le ormai secolari liti giudiziarie tra i Comuni di Vodo e di Borca.

(28) F. Schupfer, *Il Cadore, suoi monti e suoi boschi*, Roma, Tip. Senato, 1912.

(29) F. Schupfer, *Storia del diritto italiano*, 292.

(30) Vedasi l'originalissimo statuto agrario della repubblica di S. Marino, in parte vero manuale d'agraria e in parte codice di diritto privato rurale (*Raccolta leggi e decreti della Repubblica di S. Marino*, vol. I, Città di Castello, Lapi, 1900); lo Statuto di Bassano « *Supra custodiam vignalium* » (1056); lo Statuto dell'agricoltura di Roma, che ha pregi particolari; gli Statuti della città di Urbino « *Da osservarsi da lavoratori di terre e vigne di detta città e territorio* »; i *Libri Traditionum*, etc. Vedasi per più ampie notizie lo Schupfer, *op. cit.*; Solmi, *Storia del diritto italiano*, « *Guida bibliografica* », 1922.

Si tratta, è evidente, ancora di un primo approccio: risente ancor più dell'entusiasmo per l'incontro del mondo vivo della consuetudine, che di una visione organica del problema quale troveremo in studi successivi.

L'iniziativa di Bolla infatti non diede, in questo campo ed allora, i frutti sperati: le consuetudini raccolte investirono solo in minima parte questo settore, forse anche per la preoccupazione – nelle comunioni interessate – che la raccolta venisse strumentalizzata da parte dei Commissari liquidatori degli usi civici, che proprio allora davano inizio alla nuova attività liquidatoria.

Ma tale timore era ben lungi dall'essere fondato: anzi, entusiasta delle istituzioni che veniva scoprendo, Bolla accettò di difenderle anche in sede giudiziaria, e in questa stessa raccolta troviamo larga traccia delle sue battaglie per le Regole Comelicesi di Campolongo, Casada, e Costalissoio, e per quelle Ampezzane.

12. Il problema viene affrontato ex professo nel 1943 sull'ultimo numero dell'Archivio Scialoja <sup>(31)</sup>, ma soprattutto in un'ampia nota redatta nell'estate 1945 <sup>(32)</sup>, in esecuzione del mandato – conferitogli dai rappresentanti delle Regole-frazioni del Comelico con l'adesione della magnifica Comunità Cadorina – di predisporre gli elementi necessari onde prospettare al Governo il problema della proprietà comune regoliera del Cadore e le riforme legislative necessarie alla sua tutela <sup>(33)</sup>.

Non è questa peraltro la sede per analizzare i dati e le tesi esposti nel saggio: da allora per un venticinquennio, come si può desumere dalla scheda bibliografica, Bolla continuò la sua battaglia in ogni sede, scientifica, giudiziaria, amministrativa, politico-legislativa, non disdegnando interventi a carattere divulgativo.

Dopo il Convegno veneto del 1946 per il miglioramento dell'economia montana – nel corso del quale i consensi locali e statali (espressi questi ultimi dall'allora Ministro dell'Agricoltura Antonio Segni) alla sua relazione <sup>(34)</sup> sembravano preludere ad

(31) *Per la tutela e l'organizzazione della proprietà collettiva dei territori alpini ed in ispecie del Cadore*, in Archivio Scialoja, 1943, 25 s.

(32) *Per la tutela della proprietà comune « regoliera » del Cadore*, Firenze, Copini, 6 ottobre 1945.

(33) Santo Stefano di Cadore, 17 agosto 1945.

(34) *La proprietà regoliera del Cadore e la legge sugli usi civici*, in Atti del Convegno nazionale veneto per il miglioramento dell'economia montana, Belluno 1946, pp. 168 ss.

una soluzione globale – si verificò un'inattesa frattura tra la tesi che voleva conservare alle Regole la forma pubblicistica introdotta dalla legge sugli usi civici, e quella che cercava di ripristinare l'originaria natura privatistica.

I sostenitori della prima tesi demandarono al Prof. Enrico Guicciardi la formulazione di una proposta che sfociò poi nel decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 1104 per le Regole Cadorine: ancora una volta non è questa la sede per esaminare le cause che – malgrado la legge – ostacolarono la ricostituzione delle Regole di Auronzo e del Centro Cadore, e che determinarono un grave turbamento nei rapporti tra Comuni e Regole del Comelico.

13. Gli ampezzani dissociarono apertamente la loro posizione da quella cadorina, e la nuova battaglia di Bolla fu coronata da un primo successo nella nuova « legge per la montagna ». In effetti, come è confermato dalla relazione ministeriale che ricalca testualmente alcuni suoi motivi, l'art. 34 L. 25 luglio 1952 n. 991 corrisponde fedelmente alla formulazione proposta da Bolla <sup>(35)</sup>.

Malgrado tuttavia la chiarezza del testo legislativo, l'atteggiamento della pubblica amministrazione nei confronti delle comunioni familiari montane rimase pressoché inalterato, quasi si trattasse di una interpolazione da espungere.

Ripresero quindi le battaglie anche giudiziarie, non solo da parte di Bolla, il quale ritenne di proporre una circolare interpretativa in analogia a quanto il Ministero aveva fatto nel 1928 <sup>(36)</sup>, ma anche questa soluzione non ebbe seguito.

È di quel periodo la partecipazione di Bolla ad una sottocommissione (formata da lui stesso, dal sen. Oliva e dal Direttore Generale Camaiti) per l'applicazione della legge della montagna, ed anche in questa sede egli non manca di portare avanti soluzioni e proposte.

Questa tenace azione doveva pur finire per dar frutto; praticamente tutte le proposte di legge in materia di usi civici prevedono una più esplicita e aperta disciplina per le comunioni familiari.

Non vogliamo in questa introduzione ricostruire compiuta-

(35) *Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal laudo*, in Arch. Alto Adige 1951 e in *Scritti*, 633.

(36) Ministero Economia nazionale 10 maggio 1928 n. 936 sulle Associazioni agrarie, vedi *infra*, p. 33.

mente le teorie di G. G. Bolla in argomento o ricercarne la genesi o lo sviluppo. Certo è che per oltre un trentennio, di queste battaglie per il ripristino delle istituzioni regoliere egli è stato in certo qual modo il simbolo, oltre che il più impegnato protagonista: e ciò giustifica, ci pare, il rilievo che alla sua opera viene qui dato.

14. Ma questa raccolta si propone di mettere in luce una serie di altri contributi, in parte originali, in parte già editi.

E ancora una volta potrebbe restare in ombra un'opera professionale che sarebbe ingeneroso e forse errato qualificare come di parte (e perciò di dubbia attendibilità o di minor valore scientifico). Non solo perché in questo campo, se si eccettuano lo studio di Antonio Pertile ed Umberto Pototschnig, e quelli filologici di Carlo Battisti ed Emilio De Felice, vediamo sempre presente un impegno professionalmente qualificato (valgano per tutti gli studi di Schupfer e di Andrich), ma perché proprio dalla puntigliosa difesa dei diritti delle comunioni familiari scaturivano di volta in volta rilievi anche scientificamente validi.

Per questo ci pare debbano essere qui ricordati alcuni contributi professionali: ricordiamo in particolare quelli di Arrigo Solmi e Melchiorre Roberti; più tardi quelli di Giuseppe Morandini; più tardi ancora quelli di Guido Cervati e Guido Astuti: siamo convinti che la pubblicazione di questi studi a carattere defensionale gioverebbe ad una più ampia comprensione del problema.

D'altra parte, molte sentenze risultano particolarmente elaborate proprio sotto lo stimolo di un'azione professionale particolarmente ricca e vivace.

15. Come osserva Manlio Rossi Doria, in uno degli studi originali qui raccolti, gli artt. 10 e 11 della legge 2 dicembre 1971 n. 1102 potrebbero a prima vista far pensare ad una sorta di raffinatezza culturale: in effetti, il legislatore ha voluto disciplinare istituti ormai poco diffusi e scarsamente conosciuti, ritenendoli ciò malgrado degni di attenzione, non solo ai fini della loro conservazione laddove esistano, ma in vista di una loro valorizzazione su un piano generale come strumento di tutela ambientale e di sviluppo economico sociale della montagna.

In questo senso, si è parlato di valore ecologico delle istituzioni tradizionali montanare e della necessità e possibilità di individuare un parametro in alcune di quelle esistenti.

16. Esattamente, ci pare, il legislatore del 1971 si è preoccupato soprattutto della pubblicità degli atti e sorprende che certa giurisprudenza abbia potuto a suo tempo fondare la qualificazione pubblicistica nell'obbligo di comunicare all'Autorità il nome del rappresentante legale, quasi ciò non fosse e non sia stabilito per qualunque impresa privata.

Certo, questo aspetto del problema per la sua natura squisitamente tecnico-giuridica non trova approfondimento nei testi qui raccolti, così come mancano qui contributi specifici sul problema della omologazione pubblica della disciplina adottata dai singoli gruppi.

Ma la raccolta non pretende di essere un trattato organico: come si è detto vuole soltanto offrire un primo sussidio allo studioso ed al legislatore regionale (\*).

Ringraziamo Istituti, studiosi, familiari di Autori scomparsi che hanno consentito e agevolato questa pubblicazione: vogliamo ricordare particolarmente le Famiglie Bolla, Schupfer e Solmi, l'Istituto per l'Alto Adige, la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo, le Regole Ampezzane, oltre, naturalmente, quanti hanno collaborato con scritti originali.

## LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. 48 NORME PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLE REGOLE AMPEZZANE

### Art. 1.

A' sensi del Titolo III della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sono soggette alle disposizioni della presente legge le Regole Ampezzane e la loro Comunità, costituite per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo.

(\*) Alcune parti del presente volume erano già distribuite pro manuscripto per consentire appunto ai Consiglieri della Regione Veneto di conoscere per deliberare: licenziamo ora le bozze pubblicando in appendice gli atti del Consiglio Regionale relativi alla nuova disciplina per le Regole Ampezzane e del Comelico, perché unitamente ai provvedimenti del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta possano servire alle altre Regioni che ancora non hanno affrontato il problema.

Ci ripromettiamo tuttavia di far seguire altra pubblicazione riservata soprattutto alla documentazione più antica.

#### Art. 2.

Le Regole Ampezzane associate nella Comunanza sono:

- a) la Regola alta di Lareto;
- b) la Regola alta di Ambrizzola;
- c) la Regola di Zuel;
- d) la Regola di Campo;
- e) la Regola di Pocol;
- f) la Regola di Rumerlo;
- g) la Regola di Cadin;
- h) la Regola di Chiave;
- i) la Regola Bassa di Lareto;
- l) la Regola di Mandres;
- m) la Regola di Fraina.

#### Art. 3.

I rapporti tra le singole Regole e la Comunanza sono disciplinati dal laudo.

In caso di estinzione per qualsiasi causa di una Regola, i beni costituenti il suo patrimonio antico ai sensi del successivo art. 8 sono devoluti alla Comunanza e rimangono soggetti alle norme contenute nello stesso art. 8.

#### Art. 4.

La Comunità Montana può concedere alla Regola e alla Comunanza la realizzazione degli interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni. In tal caso viene attribuito alla Regola o alla Comunanza, limitatamente alla realizzazione degli stessi interventi, il medesimo trattamento previsto per gli enti pubblici a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11.

Tutti gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi si intendono estesi alle Regole e alla Comunanza di cui alla presente legge.

#### Art. 5.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Regole e la Comunanza deliberano, con la maggioranza prevista dal proprio laudo o comunque da quello della Comunanza, la ricognizione del laudo stesso, la sua redazione o rielaborazione, anche ai fini di armonizzarlo con le disposizioni di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e di cui alla presente legge.

#### Art. 6.

Ai fini della prescritta pubblicità il laudo deve contenere norme atte a disciplinare:

- a) le finalità della Regola o Comunanza e gli interventi possibili in armonia con gli obiettivi della Comunità Montana ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- b) l'acquisto, la perdita e la sospensione dello stato di regoliere;

c) l'ordinamento interno e la rappresentanza delle Regole e della Comunanza;

d) l'acquisto, il godimento, l'amministrazione e gli atti di disposizione del patrimonio;

e) la raccolta, la conservazione e la pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni regoliere;

f) i rapporti della Regola o Comunanza con le altre Regole e con la Comunanza;

g) l'approvazione di programmi, piani economici e bilanci;

h) la risoluzione delle controversie interne alla Regola o Comunanza;

i) le attività della Regola e della Comunanza in settori diversi da quello agro-silvo-pastorale.

#### Art. 7.

Sino a quando le Regole non abbiano codificato in un proprio laudo le rispettive consuetudini si presume che la Regola sia retta dalle norme contenute nel laudo della Comunanza o in un laudo tipo che quest'ultima potrà deliberare.

#### Art. 8.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, costituiscono il patrimonio antico delle Regole e della Comunanza i beni agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario al nome delle Regole o della Comunanza, salvo quelli acquistati in data successiva al 31 dicembre 1952.

Rientrano comunque nel patrimonio antico i beni agro-silvo-pastorali riconosciuti di spettanza delle Regole o della Comunanza con decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960 del Pretore di Cortina d'Ampezzo, emanato su domanda del Comune e delle undici Regole di Cortina d'Ampezzo.

#### Art. 9.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni trent'anni, ciascuna Regola e la Comunanza provvedono alla ricognizione generale del proprio patrimonio, indicandone la consistenza e, ove possibile, l'origine e la destinazione.

L'atto relativo è soggetto alle medesime forme di pubblicità previste per i bilanci.

Ove alle scadenze previste la Regola non abbia provveduto, può sostituirsi la Comunanza.

#### Art. 10.

I beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico delle Regole e della Comunanza sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Il vincolo è annotato nel libro fondiario, mediante apposizione nella partita tavolare relativa ai singoli beni della seguente dizione:

« Bene inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».

Alla prima annotazione si provvede a seguito della deliberazione di cui al precedente art. 9. Ferma la natura privata delle Regole e l'autonomia della loro disciplina, il vincolo di destinazione di cui ai precedenti commi è riconosciuto di interesse generale.

Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione gli immobili iscritti al catasto edilizio urbano e aventi già alla data di entrata in vigore della presente legge una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale.

#### Art. 11.

Fermi i vincoli di inalienabilità ed indivisibilità la Regola o Comunanza può deliberare la modifica della destinazione stabilita per i beni costituenti il suo patrimonio antico per consentirne l'utilizzazione a fini turistici, escluso qualunque insediamento di tipo residenziale.

La delibera, da adottarsi con la maggioranza prevista dal laudo, può riguardare soltanto beni di modesta entità e deve indicare la diversa utilizzazione prevista, nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, in sostituzione dei primi e in misura tale da conservare comunque al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Ove la diversa utilizzazione prevista non sia realizzata direttamente dalla Regola o dalla Comunanza, nella delibera deve essere previsto altresì l'obbligo per i regolieri, o per i terzi ai quali essa venga eccezionalmente consentita, di mantenere per almeno un trentennio, sul bene o sui beni sottratti al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione turistica pattuita.

#### Art. 12.

Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la Regola o Comunanza deve sentire il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in ordine alla consistenza forestale e al vincolo idrogeologico e della Comunità Montana in ordine agli obiettivi della programmazione economica sociale della zona.

La deliberazione della Regola o Comunanza ha effetto solo dopo che la Giunta regionale ha concesso apposita autorizzazione.

Gli estremi della deliberazione della Regola o Comunanza e dell'autorizzazione regionale sono annotati nel libro fondiario, unitamente al vincolo imposto sui nuovi beni destinati ad attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'art. 11, secondo comma. Prima di tale annotazione è vietato sottrarre i beni vincolati anche solo in parte alla loro destinazione.

#### Art. 13.

Ove la utilizzazione dei beni ai fini turistici, consentita a norma dei precedenti articoli, venga a cessare, i regolieri o i terzi che l'hanno realizzata hanno l'obbligo di ripristinare la primitiva destinazione dei beni a fini agro-silvo-pastorali, senza alcun onere per la Regola.

#### Art. 14.

Sui beni costituenti il patrimonio antico delle Regole o della Comu-

nanza possono essere consentiti temporaneamente usi diversi da quelli forestali, alle condizioni seguenti:

a) che la relativa deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo;

b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ai vent'anni;

c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione forestale;

d) che la scelta delle aree da utilizzare diversamente rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli;

e) che l'uso diverso temporaneamente consentito sia compatibile col piano generale di sviluppo della Comunità Montana.

#### Art. 15.

Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo, la Regola o Comunanza deve sentire il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in ordine al rispetto della buona conduzione dei terreni e della Comunità Montana circa la compatibilità dell'iniziativa col piano generale di sviluppo economico e sociale della zona.

La deliberazione ha effetto solo dopo che la Giunta regionale abbia concesso apposito nulla-osta.

#### Art. 16.

La costruzione di impianti di risalita, di piste di discesa e di ogni altra attrezzatura sportiva sui beni agro-silvo-pastorali della Regola o della Comunanza possono essere consentiti solo eccezionalmente e nei limiti e alle condizioni previste dal rispettivo laudo, in modo da non compromettere il ripristino della destinazione forestale.

#### Art. 17.

Le Regole e la Comunanza curano la gestione dei boschi e dei pascoli attraverso una idonea conduzione tecnica secondo un piano economico redatto nel rispetto del laudo, della buona tecnica forestale e degli interessi territoriali espressi in altri piani.

#### Art. 18.

Sino a quando non si sia provveduto alla annotazione nel libro fondiario prevista dal precedente art. 10, restano fermi gli effetti delle iscrizioni effettuate anteriormente.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. 49  
NORME PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO  
DELLE REGOLE DEL COMELICO

Art. 1.

A' sensi del titolo III della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono soggette alle disposizioni della presente legge le Regole del Comelico costituite per il godimento, l'amministrazione e la organizzazione dei beni agrosilvo-pastorali appresi per laudo.

Sono riconosciute quali Regole del Comelico:

- a) la Regola di Padola;
- b) la Regola di Dosoledo;
- c) la Regola di Casamazzagno;
- d) la Regola di Candide;
- e) la Regola di San Nicolò;
- f) la Regola di Costa;
- g) la Regola di Tutta Danta;
- h) la Regola di Mezza Danta;
- i) la Regola di Santo Stefano;
- l) la Regola di Costalissoio;
- m) la Regola di Casada;
- n) la Regola di Campolongo;
- o) la Regola di San Pietro;
- p) la Regola di Valle;
- q) la Regola di Costalta;
- r) la Regola di Presenaio.

Art. 2.

A' sensi ed agli effetti dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, costituiscono il patrimonio antico delle Regole del Comelico i beni agrosilvo-pastorali iscritti nel registro immobiliare a nome della Regola, o che risultino di sua pertinenza anche se essa non è ancora intestataria nei registri, salvo quelli acquistati in data posteriore al 31 dicembre 1952.

Art. 3.

Il patrimonio antico delle Regole è inalienabile, indivisibile e vincolato in perpetuo alle attività agrosilvo-pastorali e connesse.

Il vincolo è annotato nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio relativo ai singoli beni della seguente dizione:

« Bene inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agrosilvo-pastorali e connesse, a norma dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ». Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.

Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previsti negli strumenti urbanistici. Alla prima annotazione si provvede a seguito della deliberazione di cui al successivo art. 4.

#### Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Regola provvede alla ricognizione dei beni costituenti il proprio patrimonio antico, indicandone la consistenza e, ove possibile, l'origine e la destinazione.

L'atto relativo è soggetto alle medesime forme e modi di pubblicità previsti per i bilanci.

Ove alla scadenza prevista dal primo comma la Regola non abbia provveduto, alla ricognizione dei beni provvede la Giunta regionale tramite l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

#### Art. 5.

Le Regole possono modificare la destinazione stabilita per i beni costituenti il loro patrimonio antico solo per consentirne l'utilizzazione a fini turistici, escluso qualunque insediamento di tipo residenziale.

La relativa delibera, da adottarsi con la maggioranza prevista dal laudo o statuto, può riguardare soltanto beni di modesta entità e deve indicare la diversa utilizzazione prevista, nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, in sostituzione dei primi e in misura tale da conservare comunque al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Ove la diversa utilizzazione prevista sia realizzata da terzi, nella delibera deve essere previsto altresì l'obbligo per costoro di mantenere per almeno un trentennio, sul bene o sui beni sottratti al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione turistica pattuita.

#### Art. 6.

Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la Regola deve sentire il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste in ordine alla consistenza forestale ed al vincolo idrogeologico e della Comunità montana territorialmente competente in ordine agli obiettivi della programmazione economico-sociale della zona.

La deliberazione della Regola ha effetto solo dopo che la Giunta regionale abbia concesso apposita autorizzazione.

La deliberazione della Giunta regionale dovrà essere assunta entro 60 giorni dal ricevimento degli atti della Regola.

Gli estremi della deliberazione della Regola e della autorizzazione regionale sono iscritti nel registro immobiliare, unitamente al vincolo imposto sui nuovi beni destinati ad attività agro-silvo-pastorale a norma del secondo comma del precedente art. 5.

Prima di tale annotazione è vietato sottrarre i beni vincolati anche solo parzialmente alla loro destinazione.

#### Art. 7.

Ove l'utilizzazione dei beni a fini turistici, consentita a norma dei precedenti articoli, venga a cessare, chi l'ha realizzata ha l'obbligo di ripristinare la primitiva destinazione dei beni a fini agro-silvo-pastorali, senza alcun onere per la Regola.

#### Art. 8.

Sui beni costituenti il patrimonio antico delle Regole possono essere consentiti temporaneamente usi diversi da quelli forestali alle condizioni seguenti:

a) che la relativa deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo o statuto;

b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ai vent'anni;

c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione forestale;

d) che la scelta delle aree da utilizzare diversamente rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli;

e) che l'uso diverso temporaneamente consentito sia compatibile con il piano generale di sviluppo della Comunità montana territorialmente interessata.

#### Art. 9.

Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la Regola deve sentire il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste in ordine al rispetto della buona conduzione dei terreni e della Comunità Montana territorialmente competente circa la compatibilità della iniziativa col piano generale di sviluppo della zona.

La deliberazione della Regola ha effetto solo dopo che la Giunta regionale abbia concesso apposito nulla-osta; tale deliberazione dovrà essere assunta dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti della Regola.

#### Art. 10.

Le Regole curano la gestione dei boschi e dei pascoli attraverso una idonea conduzione tecnica secondo un piano economico, beneficiando delle provvidenze regionali previste per tali scopi.

Il piano economico è approvato dalla Giunta regionale, che potrà disporre anche tutti i controlli tecnici ritenuti necessari.

#### Art. 11.

La Comunità Montana può concedere alle Regole la realizzazione degli interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni.

In tal caso viene attribuito alla Regola, limitatamente alla realizzazione degli stessi interventi, il medesimo trattamento previsto per gli Enti pubblici a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11.

Tutti gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi sono estesi alle Regole di cui alla presente legge.

#### Art. 12.

Sino a quando non si sia provveduto all'annotazione nei registri immobiliari prevista dal precedente articolo 4 restano fermi gli effetti delle iscrizioni effettuate anteriormente.

## LA DIFESA DELL'AMBIENTE MONTANO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL QUADRO DI UNA NUOVA POLITICA DEL TERRITORIO

---

*Piercarlo Longo*

Dopo il rinnovo delle amministrazioni degli Enti locali e nel momento in cui stanno per iniziare concretamente il proprio lavoro, ritengo quanto mai utile l'occasione che ci viene data da questo Convegno per rimeditare il problema Montagna, nodo che da troppi anni attende di essere sciolto e che oggi ancora una volta, ed in modo sempre più imperativo, ci è di fronte, tanto drammatico che si pone in termini non più di bonifica o di provvedimenti ma di difesa, e parlando ad esperti credo di essere nel vero quando affermo che si tratta oggi di far sopravvivere la montagna. Da molti anni, troppi anni, essa agonizza.

Concetti ricorrenti in questo Convegno, direte: la ragione più vera è che forse poco e male si è parlato dell'uomo, questa ricchezza insostituibile che, ancora oggi, è disposta ad assumere impegni per difendere e mantenere viva la montagna, a patto che gli si dia la possibilità di capire e di valorizzare la propria funzione. Sono restati nelle condizioni più disperate, resteranno certamente ancora purché chi deve sappia riconoscere e quindi valorizzare la loro insostituibile presenza. Diceva un montanaro in una riunione di Comunità: « Non si va via solo perché si fa della miseria, si va via perché non si conta più niente ». « È ridicolo vedere che quando in montagna viene costruita la villa arriva la luce e quando ci siamo noi non può arrivare ».

La verità è che forse da troppo tempo una politica sbagliata ha fatto di tutto per strappare dal proprio habitat proprio coloro che meglio avrebbero potuto salvaguardarlo. Forse, come dice giustamente l'amico Baridon, se questa gente, come molte altre

forze sociali, fosse scesa in piazza organizzata e con cartelli e bandiere, qualche cosa avrebbe ottenuto. Ma certamente la colpa maggiore ce l'abbiamo noi tutti, politici ed intellettuali, che non ci siamo mai accorti, o sufficientemente resi conto, che non ci sono forestazioni, provvedimenti, leggi e contributi che tengano, se prima non si valorizza chi poi dovrebbe a norma di buon senso gestirli, e ancora che, se questa risorsa è importante, tanto più lo è quanto più è responsabile e libera di programmare il proprio futuro.

L'occasione di questo incontro per me è dunque quella di tentare insieme, con molta umiltà, di riscoprire i valori autentici della nostra montagna, in essi ritrovare la nostra identità, riflettere su che cosa si è fatto, e su questo esplicitare e denunciare certe scelte sbagliate, e infine, dato per scontato che esistono problemi di fondo insoluti da sempre, cercare, con ancor maggiore umiltà, di rispondere ad essi nel rispetto delle vocazioni delle nostre comunità.

La realtà sulla quale siamo chiamati a meditare è quella purtroppo che si diceva all'inizio, cioè drammatica.

Volete dei dati? Ecco l'analisi del servizio sociale sui comuni dell'alta Val Pellice prima dell'avvio di servizi a favore degli anziani nell'anno 1973.

- La natalità è scarsa data l'intensa emigrazione delle coppie giovani ...

- La popolazione, per lo più dedita all'agricoltura, è diminuita enormemente, dato lo scarso reddito.

- ... Restano anziani e uomini celibi.

- Se è la donna anziana a restare sola, non vi rimane a lungo; se resta solo l'uomo, prova a rimanere; la coppia padre-figlio maschio non resta a lungo.

- Pochi sono i nuclei familiari di cui non faccia parte un anziano:

- gli anziani, per lo più provenienti da famiglie patriarcali, sono più emarginati degli anziani urbani in quanto meno preparati a una *vecchiaia sola*;

- gli anziani, in questa generazione di transizione, sono svalorizzati non solo perché vecchi ma perché vecchi agricoltori di montagna;

- per gli anziani l'inverno è durissimo a causa del maggior isolamento che esso comporta;

- gli anziani, usciti dal momento produttivo, sono per lo più:
  - titolari di pensioni minime
  - male assistiti, male alloggiati
  - poveri in quanto valori dimenticati ...

Questo per quanto attiene gli anziani, ma se l'analisi si sposta sui giovani e i meno giovani le conclusioni sono le stesse ...

E allora possiamo già chiederci e, mi sembra, decidere, se è meglio costruire una strada che serva una borgata disabitata per un fantomatico quanto assurdo sviluppo turistico, o programmare un servizio sanitario preventivo a favore dei nostri bambini, che in un domani non troppo lontano, valorizzati nel proprio ambiente e diventati adulti potrebbero ritenere utile ridar vita a quella borgata in funzione della loro presenza sul territorio?

Questo è un esempio, ma l'elenco delle conseguenze distruttive dei « falsi valori » può continuare:

- È il caso di continuare a tentare il riassetto del nostro patrimonio montano con la tradizionale politica del contributo, dell'intervento settoriale o piuttosto studiare insieme al montanaro, di quali mezzi, di quali strumenti, di quali servizi ha bisogno in un approccio globale, per adeguare il suo intervento sul territorio, il suo lavoro, alle esigenze che i nuovi tempi impongono?

- È bene continuare ad adottare strumenti urbanistici imposti, calati dall'alto, che nulla hanno a che vedere con un territorio montano, e i suoi valori culturali - che con pochi vincoli e regole realizzano di fatto le condizioni migliori per una ulteriore speculazione -, o non è forse il caso di studiare nuovi modelli che si adattino al territorio che devono servire, che sappiano valorizzarlo e difenderlo come bene comune, per chi lo abita e per chi semplicemente ne vuol trarre giovamento fisico e spirituale?

- Tentiamo ancora il riassetto economico favorendo insediamenti, seguendo la vecchia politica del « purché vengano » o non è il caso prima di affrontare, almeno a livello di programmazione, l'assetto delle infrastrutture e dei servizi?

Se vogliamo dare risposte a questi interrogativi, non possiamo prescindere dal concetto che occorre dare credito e quindi coinvolgere direttamente le comunità locali, uscire, « toglierci » da quella palude di equivoci, di sottogoverno, di egoismi, di diseducazione politica, che ci hanno caratterizzato fino ad ora.

A mio avviso la montagna si può, non solo difendere, ma salvare, a patto che si ponga termine alle devastazioni prodotte, negli scorsi decenni, dal cancro del qualunquismo, da una ineffi-

cace guida politica, da una gestione della finanza pubblica anarchica, da una politica sociale diretta a premiare sistematicamente l'elettore più che il cittadino.

Non possiamo più, per esempio, beneficiare di attività assistenziali pessimamente gestite, patronati Onmi, Enaoli, Eca, ecc.

Esiste un comune denominatore, l'abbiamo già detto, che deve legare i servizi sociali, sanitari, il tempo libero e la scuola: la Comunità.

Pertanto, si deve rifiutare la logica degli interventi frammentari, isolati, scoordinati e programmati lontano dal territorio.

Se questi servizi costituiscono le risorse comunitarie di ogni singolo cittadino, ogni famiglia, ogni gruppo, deve potersene avvalere per soddisfare le sue esigenze primarie in fatto di benessere individuale e sociale e, in quanto strumenti, devono potersi modificare, rinnovare a seconda delle esigenze della Comunità; pertanto è la Comunità stessa che deve essere messa in grado di crearli e gestirli.

Vi invito a riflettere su quanto detto perché non siamo fuori dal tema proposto come può sembrare.

Dice il sociologo Trevisan:

« ... I servizi, e il sistema dei servizi, non debbono essere dell'ente X, Y, dell'amministrazione A o B di filantropi, o mammasantissime influenti che ottengono un nuovo servizio per i loro protetti: *sono uno strumento per realizzare quello sviluppo, quell'abitabilità delle proprie zone cui i cittadini devono pensare in prima persona* ».

Di qui l'esigenza, per un territorio omogeneo, di piani locali che tengano conto delle esigenze locali e delle relative risorse. In tal modo le decisioni non possono essere delegate e lo stesso dicasi per la « partecipazione » di cui si fa un gran parlare in questi tempi ma che va seriamente concretizzata ridando potere ai cittadini.

Il passato che tutti diciamo di voler superare perché verticistico e settoriale considera la scuola un mondo a sé, l'ospedale un'impresa da potenziare, l'assistenza e i servizi elemosina dei potenti. Ma è questo che vogliamo, che soprattutto serve?

O piuttosto di tutti questi servizi « comunitari », anziché dividerli, non creiamo *un contenitore territoriale e politico* e li facciamo nascere dal basso?

Le possibilità, senza ombra di dubbio, le abbiamo: le Comunità Montane non sono state partorite a caso, e in effetti, per esigenze tecniche, molti degli obiettivi su esposti sono stati delegati ad esse ma fino ad ora settorialmente.

Ora, secondo me, occorre seriamente verificare se riteniamo davvero essenziale il perseguimento dell'obiettivo di creare dal basso una dimensione che sia quel Contenitore territoriale e politico, e se sì, batterci affinché sia realizzato.

In questi tempi molto si sente parlare di decentramento, di Unità locali sociali e sanitarie, di distretti scolastici, di aree ecologiche, di piani zonali agricoli e di comprensori urbanistici ed economici.

Ma di fronte al proliferare di queste ipotesi, o realtà di ritagli territoriali che maturano in sedi settoriali, *cosa ne scaturirà sul piano di una gestione che vorremmo « unitaria » ma che non è?*

È fin troppo noto che lo sviluppo di una data zona si fonda sulla considerazione che questa va vista come territorio abitato, e che i vari aspetti e settori presenti in una politica di intervento sono tra loro connessi e si condizionano a vicenda ed, infine, che il controllo e la partecipazione veramente incisivi non possono ridursi in gabbie, pena lo strapotere delle burocrazie.

Ma, se questo è l'obiettivo politico, dobbiamo cogliere tutte le occasioni e tutti gli spazi per ridare potere alle Comunità locali e soprattutto senza fare passi falsi che siano in contrasto con l'obiettivo che si vuol perseguire.

Ma allora, mi chiedo, che rapporto ci sarà tra i piani di sviluppo delle Comunità Montane, e la pianificazione territoriale regionale che prevede comprensori, unità locali, distretti, ecc., Province, Comuni e chi più ne ha più ne metta, *se non si cercherà*, se non di far coincidere, perlomeno coordinare le loro delimitazioni e competenze territoriali?

Io penso allora che, per prima cosa, se vogliamo difendere la montagna sapendo che il suo domani di vita sta nell'attuazione di strumenti di autonomia e di democrazia diretta, *occorrerà* batterci affinché siano riconosciute queste verità, cioè che le Comunità Montane esistono ed hanno tutte le caratteristiche di quel contenitore territoriale cui si accennava prima, anche se va riconosciuto che per un armonico sviluppo regionale dovranno essere inserite in contesti più vasti o ridimensionate, ma che per converso, le Comunità Montane hanno problemi vuoi sociali, vuoi economici, vuoi culturali propri che non legano con altre realtà, e che da sempre si è cercato di non risolvere con provvedimenti e politiche calati dall'alto.

In definitiva dovremo batterci affinché la creazione di altri contenitori territoriali, vedi per esempio il Comprensorio, ultimo

parto della Regione (per rimanere in Piemonte) non sia l'occasione per un ulteriore svuotamento di potere politico della montagna.

In base a quanto ho cercato di dimostrare, e cioè che difendere la montagna significa riqualificare la presenza dell'uomo, e dato per scontato che, se sono occorsi cinquant'anni per ridurla nelle condizioni attuali, occorrerà almeno una generazione per riqualificare questo potenziale, cosa onestamente possiamo proporre a difesa di questo patrimonio?

Utopisticamente si potrebbe dire: congeliamo l'attuale sviluppo e aspettiamo: ma che cosa? nuove leggi, nuove riforme?

Più realisticamente, dobbiamo impegnarci a riflettere, al di là delle formule, su che cosa vogliamo dalla montagna, su questa linea osservare che molte delle esperienze fatte possono essere utilizzate, ma che nello stesso tempo oggi dobbiamo evitare equivoci ritenendo che basti, come spesso è nel nostro costume, rispolverare nuove terminologie per lasciare le cose come stanno.

Quindi, non aspettiamo le riforme, non aspettiamo che qualcuno ci dica cosa fare e come farlo.

D'accordo sulla diagnosi, dobbiamo conseguentemente realizzare un sistema che sia l'opposto di quello precedente. E ciò è possibile, là dove il problema globale viene considerato in un approccio diretto con le singole comunità, cioè con realtà concrete.

Si tratta di rifondare la situazione locale in un'altra direzione e con una logica diversa.

In questa logica diversa mi sembra intanto che le Comunità Montane, purché venga loro delegato potere politico, e finanziario, si pongano veramente come una reale alternativa.

È quanto afferma la legge 1102 ed è senz'altro il discorso che le Comunità stesse hanno cercato di portare avanti fra mille difficoltà, senza fondi e senza strutture, sin dalla loro costituzione, con scontri anche vivaci con chi tentava discorsi diversi e, in questo contesto, proporre un modello di sviluppo nel quale sia possibile legare le esigenze individuali e collettive, in un disegno in cui sia predominante la valorizzazione dell'uomo rispetto ai fenomeni meramente economici.

Ciò comporta necessariamente due tipi di opzioni:

- 1) *la scelta degli strumenti*: programmazione, piani urbanistici, ecc.
- 2) *scelta degli investimenti*: servizi globali intesi come beni di consumo sociale.

Si tratta allora di definire nel tempo e nel territorio degli obiettivi concreti (quello che la gente vuole, quello di cui prioritariamente ha bisogno).

Il più delle volte sono bisogni comuni, che hanno il pregio di costare il prezzo della buona volontà e del buon senso: un regolamento di polizia rurale, ad esempio; ma sono necessità che si caratterizzano nel loro significato, nel loro impegno, nella loro urgenza.

Oppure bisogni decisamente importanti come i piani urbanistici, che, se da un lato possono frenare il caos che caratterizza l'attuale intervento edilizio, dovrebbero nel contempo prefigurare lo sviluppo socio-economico che una certa Comunità intende scegliersi, individuandola e caratterizzandola sul territorio, e che comunque non escludano, anzi, precisino scelte in ordine a:

- difesa e valorizzazione del suolo;
- difesa della natura e dell'ambiente;
- valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni;
- ubicazione delle infrastrutture e dei servizi.

In realtà, una pianificazione che comprenda la efficace protezione del territorio, è, non solo importante, ma addirittura premessa per il riassetto economico dello stesso. Tutti sappiamo come in montagna siano scarsi i terreni coltivabili e come questi pochi siano stati tolti alla natura con il lavoro centenario delle generazioni passate, e come purtroppo siano stati distrutti in una sola generazione con una attività sregolata.

E ancora - che il turismo può, se non esiste una pianificazione, rovinare l'agricoltura, se non addirittura strappare dal proprio habitat il montanaro stesso.

Dunque, difesa dell'ambiente; ma questo solo non basta; sappiamo benissimo che non sono soltanto le sovrastrutture a cambiare l'aspetto del paesaggio, ma anche il suo sfruttamento rurale.

Prati e pascoli che non vengono più curati inselvaticiscono, facendo aumentare il cosiddetto terreno incolto. Allora si deve prendere coscienza del significato dell'agricoltura in montagna in particolare come attività dell'uomo che più di ogni altra informa di sé il territorio, lo disegna e lo condiziona e quindi dove non ha significato e ruolo solo economico ma anche funzione di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Sotto l'aspetto economico, una politica di piano deve tener conto che l'aumento di reddito è condizione di stabilizzazione della popolazione attiva e quindi di riequilibrio della stessa. Deve

saper riconoscere che il turismo è una attività relativamente prioritaria e che se, per altro verso, il territorio in esame è una delle zone più idonee per la fruizione del tempo libero, occorre una politica di interventi che sappia privilegiare innanzi tutto le popolazioni locali.

Sapendo che gli interessi economici che spingono allo sfruttamento dei territori montani provengono spesso dall'esterno, *l'obiettivo* deve essere quello di mettere la popolazione indigena in condizione di gestire ed amministrare questa ricchezza nel rispetto dell'equilibrio naturale e culturale di cui sono garanti.

Stabilendo, per esempio, una corretta proporzione tra il numero dei turisti e quello degli abitanti autoctoni, evitando necessariamente il gigantismo delle attrezzature turistiche che pongono gravi problemi di infrastrutture; una pianificazione che tenga conto della conservazione delle risorse dell'ambiente e dei fattori culturali; che scoraggi la costruzione di residenze secondarie, utilizzate per lo più qualche giorno all'anno, e in alternativa favorire il restauro delle vecchie costruzioni e delle borgate, ricordando che il patrimonio edilizio che copre un territorio montano, anche se degradato, soddisfaceva in generale, una popolazione di almeno 2/3 superiore a quella attuale; ed, a questo fine, favorire l'impiego delle popolazioni residenti, creando strutture e attività produttive capaci di rafforzare la coscienza professionale e creare posti di lavoro.

Oggi, concludendo, se vogliamo non ipocritamente difendere la montagna, occorre una politica nuova, volta anche a frenare l'esodo da certe nostre zone che il più delle volte non è determinato solamente da carenza di posti di lavoro, ma dalla percezione di essere cittadini di serie B.

È necessaria soprattutto una politica atta a creare nuove risorse comunitarie, beni messi a capitalizzare per il futuro della montagna e per i nostri figli che la abiteranno; e ciò si realizzerà se sapremo riscoprire e valorizzare l'uomo che ne è il protagonista: il montanaro.

## LA ISTITUZIONE DEI COMPENSORI IN PIEMONTE

Testo della legge regionale e della circolare UNCEM  
ai Comuni montani

### LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. 41 INDIVIDUAZIONE ED ISTITUZIONE DEI COMPENSORI

#### Art. 1.

La Regione Piemonte, a' sensi degli artt. 71 e 75 dello Statuto, ripartisce il territorio regionale in Compensori ed istituisce i Comitati comprensoriali.

#### Art. 2.

I Compensori sono individuati come segue:

- 1) Compensorio di Torino
- 2) Compensorio di Ivrea
- 3) Compensorio di Pinerolo
- 4) Compensorio di Vercelli
- 5) Compensorio del Biellese
- 6) Compensorio di Borgosesia
- 7) Compensorio di Novara
- 8) Compensorio del Verbano - Cusio - Ossola
- 9) Compensorio di Cuneo
- 10) Compensorio di Saluzzo - Savigliano - Fossano
- 11) Compensorio di Alba - Bra
- 12) Compensorio di Mondovì
- 13) Compensorio di Asti
- 14) Compensorio di Alessandria
- 15) Compensorio di Casale.

### Art. 3.

La ripartizione del territorio regionale in comprensori dopo la prima costituzione, realizzata in attuazione delle norme transitorie, viene verificata ed eventualmente modificata con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, in occasione dell'adozione di ogni Piano di sviluppo, in rapporto alla sua articolazione ed in considerazione di motivate richieste degli Enti locali interessati.

### Art. 4.

Il Comitato Comprensoriale è organismo decentrato della Regione ed ha il compito di promuovere lo sviluppo economico e sociale del Comprensorio e il coordinamento delle attività degli Enti locali e degli altri Enti operanti nel territorio, in conformità agli obiettivi e secondo le procedure del Piano di sviluppo Regionale.

### Art. 5.

Al Comitato comprensoriale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) partecipare alla formazione ed all'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo;

b) provvedere, in aderenza agli obiettivi ed ai criteri fissati dalla Regione e coerentemente alle linee di programmazione economica e di pianificazione territoriale stabilite dalla stessa, alla redazione ed all'aggiornamento del Piano di sviluppo e del Piano territoriale di coordinamento del Comprensorio, che sono approvati dalla Regione;

c) individuare, secondo i criteri fissati dalla Regione, le aree sub-comprensoriali;

d) esprimere alla Giunta Regionale il parere sui Piani zionali in agricoltura;

e) concorrere all'attuazione del Piano regionale per quanto ha attinenza al territorio del Comprensorio, secondo le norme della legge di attuazione del Piano di sviluppo regionale;

f) provvedere all'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, del Piano di sviluppo e del Piano territoriale di coordinamento del Comprensorio;

g) redigere annualmente, a' sensi dell'art. 75, 3° comma dello Statuto, il bilancio consolidato degli Enti locali che fanno parte del Comprensorio, accompagnato dalla previsione di spesa per l'attuazione annuale del Piano comprensoriale.

### Art. 6.

Il Comitato comprensoriale promuove inoltre iniziative:

— per realizzare il coordinamento delle attività di competenza degli Enti operanti sul territorio del Comprensorio e per assicurare la conformità dei Piani delle Comunità Montane alla programmazione comprensoriale;

— per stimolare la costituzione di Consorzi, di altre forme di cooperazione e di associazione tra i Comuni del Comprensorio o tra i Comuni e le Province competenti, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli Enti locali.

#### Art. 7.

Il Comitato Comprensoriale promuove ed assicura la partecipazione degli Enti locali e l'autonomo apporto dei Sindacati dei lavoratori, delle Organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali alla formazione ed all'aggiornamento del Piano di sviluppo economico e sociale del Comprensorio ed alla predisposizione del Piano territoriale di coordinamento.

Il Comitato assicura la più ampia informazione sulla propria attività.

#### Art. 8.

La Regione assicura al Comitato Comprensoriale:

— la disponibilità del personale e degli uffici necessari all'esercizio delle funzioni attribuite, avvalendosi, in via principale ed ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, degli uffici degli Enti locali;

— l'attività di studio e di ricerca per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5, avvalendosi dei propri uffici dell'IRES ed anche degli Uffici studi degli Enti locali e di altri Istituti di ricerca;

— la consulenza ed il coordinamento in ordine alla metodologia di ricerca, alla raccolta ed alla trasmissione dei dati.

#### Art. 9.

Gli organi del Comitato comprensoriale sono: il Consiglio, la Giunta esecutiva ed il Presidente.

#### Art. 10.

Il Consiglio è composto di, in base ai dati dell'ultimo censimento:

— 40 membri per i Comprensori con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti;

— 60 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 100 mila, ma inferiore ai 250 mila abitanti;

— 80 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 250 mila, ma inferiore ai 500 mila abitanti;

— 120 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 500 mila abitanti.

Nel caso in cui un Comprensorio comprenda uno o più Comuni appartenenti a Province diverse da quella del suo capoluogo, i relativi Consigli Provinciali designano un Consigliere Provinciale, che viene nominato a far parte del Consiglio comprensoriale, con decreto del Presidente della Regione.

Nel caso in cui un Comprensorio comprenda una o più Comunità Montane, fanno parte di diritto del Consiglio, con voto consultivo, anche i Presidenti delle Comunità stesse o i loro delegati.

#### Art. 11.

I Componenti del Consiglio, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono designati per elezione, con le modalità seguenti.

1) Nei Comprensori di cui fa parte il Comune capoluogo di Provincia:

— per il 20% dai Consiglieri del Comune capoluogo di Provincia;

— per il 35% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

— per il 35% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

— per il 10% dai Consiglieri della Provincia.

2) Negli altri Comprensori:

— per il 50% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

— per il 40% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

— per il 10% dai Consiglieri della Provincia di appartenenza del Comune capoluogo di Comprensorio.

Qualora i Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti rappresentino meno del 10% della popolazione del Comprensorio, i Consiglieri Comunali degli stessi designano il 10% dei componenti il Consiglio.

In tal caso i Consiglieri del Comune capoluogo e quelli dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti designano rispettivamente il 40% dei componenti il Consiglio.

#### Art. 12.

La designazione per elezione, può avvenire, per ciascun Consigliere comunale, soltanto nell'ambito della categoria di comuni cui appartiene, secondo la ripartizione prevista dall'art. 11.

I Consiglieri Provinciali sono designati per il Consiglio di Comprensorio, con elezione da parte dei Consigli Provinciali, indipendentemente dal Collegio elettorale di appartenenza.

La designazione dei Consiglieri Comprensoriali in rappresentanza dei comuni capoluogo di Provincia e delle Province, avviene nel corso di una seduta dei rispettivi Consigli, in modo da garantire la rappresentanza proporzionale dei Gruppi Consiliari.

In ogni caso, per assicurare la rappresentanza della minoranza, la votazione si svolge con voto limitato ai due terzi.

I Consiglieri Regionali non sono designabili.

#### Art. 13.

I Consiglieri dei Comuni superiori ai 5.000 abitanti procedono alla designazione per elezione sulla base di liste presentate e sottoscritte da almeno 10 aventi diritto al voto.

Le liste presentate da Gruppi rappresentati in Consiglio Regionale possono essere sottoscritte da un solo presentatore avente diritto al voto.

Le liste devono essere presentate presso gli Uffici del Comitato, entro 90 giorni dal rinnovo del Consiglio Regionale.

Per la prima attuazione della presente legge gli uffici vengono designati dalla Giunta Regionale.

Gli uffici provvedono entro 20 giorni ad inviare copia delle liste ai Consigli Comunali interessati e alla Giunta regionale, la quale provvede ad indicare la data per lo svolgimento delle operazioni di voto, da effettuarsi comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle liste.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere può votare una sola lista ed esprimere non più di tre preferenze all'interno della lista votata.

Ciascun Consiglio Comunale provvede a comunicare alla Giunta Regionale, per i successivi adempimenti, i risultati delle votazioni.

L'attribuzione a ciascuna lista dei candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali, secondo il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale.

All'interno di ciascuna lista il Presidente della Giunta nomina membri del Consiglio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità viene nominato il candidato più anziano.

#### Art. 14.

Per la designazione dei Consiglieri in rappresentanza dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, si seguono integralmente le norme previste dal precedente art. 13.

#### Art. 15.

I componenti del Consiglio rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato negli Enti locali cui appartengono. La decadenza dal Consiglio comunale o provinciale di appartenenza comporta la decadenza dal Consiglio comprensoriale.

In questo caso, come in ogni altro caso di decadenza, se il Consigliere dichiarato decaduto era stato designato dai Consiglieri dei Comuni superiori a 5.000 abitanti o dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti dovrà essere designato il candidato primo escluso della lista cui apparteneva il Consigliere decaduto.

Se invece la designazione del Consigliere dichiarato decaduto era stata proposta dal Consiglio provinciale e dal Consiglio del Comune capoluogo di Provincia, il Consiglio competente dovrà, nel corso della prima seduta successiva alla comunicazione della decadenza, provvedere a designare un nuovo Consigliere, nel rispetto delle norme previste dall'art. 12.

La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto.

Nel caso di scioglimento del Consiglio del Comune Capoluogo di Provincia o del Consiglio provinciale, i rispetti consiglieri comprensoriali rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

In caso di scioglimento di altro Consiglio comunale, i Consiglieri comprensoriali appartenenti a detto consiglio, se rieletti rimangono in carica; qualora non rieletti vengono dichiarati decaduti e surrogati con il primo escluso della lista di appartenenza.

Il Consiglio comprensoriale decade dalla sua funzione in seguito allo scioglimento del Consiglio Regionale.

#### Art. 16.

Il Consiglio, nel corso della prima seduta, designa a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente, scegliendolo fra i propri membri.

Il Presidente della Regione nomina, sulla base della designazione del Consiglio comprensoriale, il Presidente del Comitato.

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da una Giunta esecutiva nominata dal Presidente della Regione in base alla designazione del Consiglio.

Le modalità di designazione da parte del Consiglio sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 20.

Il Consiglio e la Giunta esecutiva deliberano con la presenza della metà più uno dei loro componenti e a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento.

Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di ottobre, di febbraio, di aprile e di giugno.

Può essere convocato su iniziativa del suo Presidente, del Presidente della Regione e di un quinto dei suoi componenti.

Negli ultimi due casi il Consiglio deve essere convocato nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

#### Art. 17.

Tutte le attribuzioni conferite al Comitato comprensoriale spettano al Consiglio ad eccezione di quelle espressamente conferite dalla legge ad altri organi del Comitato.

#### Art. 18.

Il Presidente del Comitato:

- presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva;
- rappresenta ad ogni effetto il Comitato;
- firma la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e compie tutti gli atti esecutivi inerenti all'attività del Comitato;
- convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva;
- fissa, sentita la Giunta esecutiva, l'ordine del giorno del Consiglio;
- designa un componente della Giunta esecutiva a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
- propone al Presidente della Regione di dichiarare la decadenza dei membri del Consiglio nei casi previsti dall'art. 15 della presente legge.

#### Art. 19.

La Giunta esecutiva:

- provvede alla ripartizione degli incarichi fra i propri componenti;
- cura i rapporti con gli Enti e gli altri organismi operanti nel territorio;
- dirige gli uffici e i servizi regionali assegnati al Comitato;
- predispone annualmente il bilancio consolidato degli enti locali che fanno parte del comprensorio;
- propone all'approvazione del Consiglio la previsione di spesa per l'attuazione annuale del piano comprensoriale che, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, accompagna il bilancio consolidato annuale degli Enti locali che fanno parte del comprensorio;

— delibera in materia di spese e adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione stabiliti dal regolamento di cui all'articolo seguente;

— promuove, quando lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno, pubbliche conferenze per discutere sull'attività e i programmi del Comitato.

#### Art. 20.

Entro sessanta giorni dalla sua costituzione e a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il Consiglio provvede ad approvare un proprio regolamento.

Il regolamento è approvato nei successivi sessanta giorni dal Consiglio regionale.

#### Art. 21.

Le spese per l'istituzione e il funzionamento del Comitato, per il personale e per gli uffici relativi sono a carico della Regione che iscrive annualmente a bilancio i fondi necessari.

#### Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, 6° comma dello Statuto regionale.

### NORME TRANSITORIE

1) La prima costituzione degli organi del Comitato di comprensorio è subordinata al parere favorevole espresso dai Comuni di ciascun comprensorio che rappresentino almeno la metà della popolazione residente ed almeno un terzo dei Comuni.

A tal fine spetta al Presidente della Giunta invitare le Amministrazioni comunali interessate ad esprimere il proprio parere attraverso delibere dei Consigli comunali entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2) Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e sentiti gli Enti locali, delibera entro lo stesso termine ed ai fini della prima costituzione dei comprensori e delle eventuali modifiche, la ripartizione del territorio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

*Sull'applicazione della predetta legge regionale, il Presidente della Delegazione reg. UNCEM Geom. Bignami ha indirizzato a tutti i Sindaci dei comuni montani della regione e ai Presidenti delle Comunità la seguente circolare, datata 3 ottobre 1975.*

Il problema dei comprensori rispetto alle Comunità Montane ha costituito già in sede di consultazione preliminare sulla legge regionale e anche successivamente motivo di serio ed attento esame da parte della nostra Delegazione.

La stessa ha espresso il proprio pensiero dopo aver convocato una riunione dei 44 Presidenti delle Comunità Montane e a mezzo di incontri del Consiglio e della Giunta della Delegazione.

Nelle predette sedi sono emerse alcune linee orientative che a nome della Delegazione e delle Comunità ho personalmente espresso a suo tempo in sede di consultazione ufficiale dinanzi alla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare regionale, a mezzo di un documento preventivamente approvato all'unanimità dagli organi della Delegazione.

Le nostre osservazioni non sono state recepite dalle forze politiche democratiche presenti nel Consiglio Regionale se non in misura del tutto marginale.

Ad avvenuta approvazione della legge e avendo il Governo regionale dato inizio all'iter applicativo della stessa, si sono rinnovate da parte dei Comuni e di Comunità vive istanze alla Delegazione affinché i problemi già rappresentati fossero ulteriormente illustrati alle autorità regionali.

È però evidente che occorre pensare che allo stato attuale delle cose la legge va in applicazione e le nostre disattese istanze possono trovare la loro collocazione solo in una auspicata modifica della legge.

In tal senso la Giunta della Delegazione ha unanimemente rappresentato questo problema unitamente a molti altri della montagna piemontese al Presidente della Giunta Regionale durante un colloquio appositamente sollecitato.

La Delegazione ha inoltre riunito la Giunta, la quale, nella sua riunione di lunedì 29 settembre, ha all'unanimità dei presenti deciso di informare i Comuni nel seguente modo:

Si ritiene di suggerire che in linea di massima sia data adesione al comprensorio, con tutte le opportune e necessarie modifiche che si possono rendere necessarie nella situazione dei vari Comuni per la loro esatta collocazione nei comprensori previsti.

Tutto ciò in applicazione del disposto dell'art. 3 della legge regionale sui comprensori.

Inoltre la Giunta della Delegazione si permette di ricordare per quei Comuni che ritengono di porre nel dispositivo della deliberazione le istanze più volte evidenziate negli incontri sopra ricordati, che sarebbe utile, nel dare l'adesione di massima, *sollecitare alla Regione la revisione della legge sui comprensori affinché:*

*1) i comprensori rispettino, pur nel concetto di integrazione della montagna con il resto del territorio ed evitando assolutamente ogni chiusura anacronistica, l'autonomia delle Comunità Montane stesse, quale è*

*stata sancita dalla legge 1102 e da tutta la filosofia ispiratrice di tale legge, ottenuta attraverso una dura lotta unitaria;*

*2) non si dia luogo assolutamente a rotture di Comunità Montane in più comprensori, ma piuttosto ad una revisione organica della legge di delimitazione delle Comunità stesse;*

*3) nel Consiglio del comprensorio le Comunità Montane abbiano diretta rappresentanza, riducendo quella dei Comuni capoluogo di provincia o, se questi non sono presenti nel comprensorio, dei Comuni ed Enti maggiori. Questo al fine di evitare l'emarginazione delle zone montane, soprattutto in determinati comprensori in presenza di forti concentrazioni urbane — e sui quali si esprimono perplessità in merito all'ampiezza in certi casi eccessiva — perché deve essere sempre ben chiaro e presente un discorso di equilibrio geografico ed umano dell'intero territorio regionale.*

Si tratta, in fondo, di istanze che in altre Regioni sono state accolte e recepite nelle rispettive leggi sui comprensori.

Si ritiene in tal modo, pur nel massimo rispetto dell'autonomia dei Comuni, di avere comunicato in modo chiaro ed esplicito una volontà emersa dalle consultazioni e dalle decisioni degli organi democratici di questa Unione.

## IL PROGETTO SPECIALE PER LA « FORESTAZIONE » NEL MEZZOGIORNO

---

*Cesare Volpini*

### 1) GENESI DEI PROGETTI SPECIALI

La denominazione di « progetto speciale » deriva dal famoso « Progetto '80 » che, come è noto, consiste in una rassegna sistematica dei problemi nazionali, giudicati di massimo rilievo, nonché dei nuovi istituti che, meglio di quelli esistenti, si ritiene possano avviare a soluzione quei problemi. In breve, il « progetto speciale » si può considerare uno dei tanti modelli operativi del progetto '80.

L'anzidetta denominazione la troviamo per la prima volta, almeno nella nostra legislazione, nel provvedimento 6 ottobre 1971, n. 853: « Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-'75 e modifiche ed integrazioni al T. U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ». L'art. 2 di detta legge recita: « I progetti speciali di interventi organici nelle regioni meridionali sono di carattere intersettoriale o di natura interregionale ed hanno per oggetto la realizzazione di grandi infrastrutture generali o volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive e, in particolare, la localizzazione di quelle industriali; l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, anche con iniziative di alto interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane o di nuove zone di sviluppo; la realizzazione di iniziative organiche per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori o in settori produttivi ».

« I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del ter-

ritorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo ».

Dal 1971 al 1973, questa nuova forma di intervento nel territorio fu completamente dimenticata; cominciò a venire alla ribalta delle discussioni allorché fu redatto il piano programmatico 1973-'75, derivante dallo slittamento e conversione del piano 1971-'75 che prevede appunto, come programma di emergenza, l'attuazione di progetti speciali, svincolati dall'ambito della programmazione. Tali da risolvere, con la loro attuazione in sede regionale, i problemi che le stesse regioni avanzano per determinare una politica di piano.

Se ne occupò, in un primo tempo, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), procedendo alla elaborazione di alcuni progetti, ma per cause varie, soprattutto per l'impossibilità di finanziarli da parte delle Regioni sul fondo regionale, nato con una dotazione di 2.000 miliardi, disposto dalla legge che ha dato vita ai nuovi enti regionali e non erogato dallo Stato, tutto è rimasto lettera morta.

Oggi, l'unica possibilità reale esistente per finanziare i progetti speciali è da ricercarsi presso la Cassa per il Mezzogiorno, che fruisce di appositi finanziamenti dello Stato e del Fondo europeo messo a disposizione dalla CEE per lo sviluppo delle regioni meridionali. Infatti, il Ministero per gli interventi speciali per il Mezzogiorno, in quest'ultimo tempo, ha presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), due progetti speciali; l'uno riguarda l'irrigazione di alcuni territori nel Mezzogiorno e l'altro per la così detta, con brutta parola, forestazione, sempre nel Mezzogiorno, a scopi produttivi, cioè per fornire, in periodi di breve e medio termine, il legno al settore industriale delle paste per carta (meccaniche e semichimiche), considerato che la domanda della materia prima, il legno, si trova in forte espansione, mentre si palesano le crescenti difficoltà di approvvigionamento sui mercati internazionali e anche per il fatto di ridurre il deficit che questa voce grava sulla nostra bilancia commerciale.

È di quest'ultimo progetto che intendiamo dire in questo breve scritto.

## 2) IL PROGETTO SPECIALE N. 24

In seguito alla presentazione del progetto speciale n. 24, il CIPE, nel novembre del 1974, ha deliberato di approvare la pro-

posta dando mandato al Dicastero per gli I.S.M., d'impartire disposizioni alla Cassa per la elaborazione tecnica del progetto stesso in stretta collaborazione con le regioni interessate e sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nel maggio di quest'anno, il CIPE è tornato nuovamente ad occuparsi del progetto per avviarlo a realizzazione secondo particolari tecnici e speciali modalità dei quali diremo più avanti.

In breve, il progetto prevede interventi per imboschire, in regioni e gruppi di regioni, una superficie stimata in 75 mila ettari, con un onere, a carico dello Stato di 110 miliardi di lire, ai prezzi gennaio 1975, e il tempo di realizzazione degli interventi è previsto dal 1975 al 1980. Questo è il primo stralcio della proposta ministeriale, la quale è molto più ambiziosa, prevedendo interventi in una ben più vasta superficie, in un periodo di tempo di 25 anni. Ma lasciamo, a chi verrà, queste rosee previsioni e torniamo al progetto stralcio.

Il lettore, al quale sia pure in maniera estremamente sintetica, abbiamo illustrato la genesi e gli scopi del progetto speciale, si domanderà: ma quali saranno gli esecutori di questa importante opera progettata? La risposta potrebbe, ma non è come diremo più avanti, essere data dagli ultimi due commi dell'art. 3 della legge 853 che dicono: « L'esecuzione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati ». « La Cassa per il Mezzogiorno può affidare sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, a società a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli enti pubblici locali ».

Da quanto detto appare che l'affidamento corrisponde, con altro termine, alla « concessione » delle opere della passata legislazione sulla bonifica e della Cassa per il Mezzogiorno, che chiedeva, ai concessionari, come tuttora chiede, particolari garanzie e capacità di ben eseguire le opere a totale o parziale carico dello Stato. La concessione riguarda, come è noto, la categoria delle opere di pubblico interesse.

In considerazione della vasta estensione degli interventi (tutto il Mezzogiorno) che postulano l'apertura di numerosi cantieri di limitata estensione, per le reali difficoltà di reperire vaste superfici da imboschire, aventi caratteristiche edafiche e climatiche idonee per le specie a rapido accrescimento da impiegare, come richiede il progetto speciale, si è fatto ricorso al piano di programmazione nazionale, per trovare adeguamenti legislativi che consentano di realizzare presto e bene le opere progettate.

### 3) COLLOCAZIONE PROGRAMMATICA DEI PROGETTI SPECIALI

La dottrina e il Piano di programmazione nazionale, sulla base delle indicazioni del Progetto '80, esigono un *quadro di riferimento*, iscritto nel tempo e, per quanto possibile quantificato costituente l'ipotesi programmatica dello sviluppo del sistema economico; indi le *azioni programmatiche*, le quali individuano in concreto il comportamento voluto dall'operatore pubblico, sia nella sfera di sua esclusiva competenza, sia nei suoi interventi rispetto agli altri operatori.

Da questo punto di vista è stato convenuto di distinguere le azioni programmatiche in *progetti sociali*, in *progetti di promozione*, in *programmi di settori* ed infine in *progetti-obiettivo*. Senza dilungarci a dire di tutti questi progetti, ci limiteremo ad esaminare i progetti di promozione, nella cui categoria rientra evidentemente il progetto Cassa, n. 24, in quanto, come diremo in seguito, prevede una serie di incentivazioni e di accordi tra i pubblici poteri e l'attività e responsabilità diretta di imprese pubbliche e private, cioè di organi dotati di autonomia operativa. In altre parole i progetti di tipo promozionale, che rivestano carattere settoriale, debbono essere inquadrati nella finalità dello sviluppo territoriale, ma aventi ambito pluriterritoriale. In definitiva, è il *territorio*, come prescrive l'art. 2 della legge 853, la base del progetto speciale, anche per quelli di tipo promozionale.

Per tali motivi, sappiamo che la Cassa del Mezzogiorno, d'accordo con le Regioni interessate, sta delimitando i territori sui quali dovranno attuarsi gli interventi.

### 4) LA NUOVA LEGISLAZIONE

La passata legislazione, in materia forestale, ha dimostrato però l'inadeguatezza degli incentivi predisposti per indurre le imprese pubbliche e private ad operare nel settore produttivo delle foreste. Il Parlamento, conscio di tale situazione, più volte conclamata in convegni, in studi, sulla stampa, ecc., in sede di esame del D. L. 24 febbraio 1975, n. 26: « Disposizioni urgenti per il credito in agricoltura », convertito in legge il 23 aprile c. a. n. 125, ha introdotto l'art. 13 bis il quale, facendo riferimento ai progetti speciali dell'art. 2 della L. 853, dispone che la Cassa del Mezzogiorno può concedere, per la realizzazione di opere a *carattere privato* per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostru-

zione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, contributi in conto capitale nella misura del 75% della spesa ammessa tecnicamente. Si osservi che la misura è fissa nel 75%, e non come nella legislazione passata dove il contributo poteva variare con un massimo fino al 75%.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo, cioè il rimanente 25%, sono concessi mutui a tasso agevolato presso alcuni istituti di credito.

Infine, per far fronte alle prime spese delle piantagioni, ai titolari dei contributi, possono essere concesse delle anticipazioni di danaro.

Gli interessi sui mutui e sulle anticipazioni, dovranno essere determinati dal Ministero del Tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. La durata dei mutui sarà, probabilmente, commisurata al ciclo produttivo delle specie impiegate nelle piantagioni.

Resta sempre aperto il problema delle garanzie che gli Istituti di credito chiedono per la concessione dei mutui. La legge fondamentale sul credito agrario del 1928, tuttora vigente, dispone che le garanzie siano reali, cioè su immobili, ma si ha ragione di ritenere che le Autorità competenti in materia di progetti speciali, si interessino vivamente perché le garanzie reali, almeno in certi casi, possano essere sostituite da fidejussioni o da cambiali da scontarsi su apposito fondo nazionale del credito per il rimboschimento. È problema per ora non risolto.

## 5) IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento del progetto speciale trova copertura, in parte, per sette miliardi, su disponibilità già assegnate alla Cassa per effetto della menzionata legge n. 853 del 1971 e della n. 371 del 1974 e per il resto dello stanziamento disposto dal D. L. 13 agosto 1975, n. 377 già convertito in legge, il quale dispone, all'articolo 50, un'assegnazione alla Cassa di 50 miliardi per interventi straordinari finalizzati alla protezione del suolo con particolare riguardo alla forestazione. Almeno il 50% dell'assegnazione è destinata alla realizzazione dei progetti speciali.

Da quanto sopra si è detto, è evidente, come ora sussistano, almeno per il Mezzogiorno, condizioni effettivamente favorevoli, sotto il profilo economico finanziario, per intraprendere da parte degli enti pubblici e privati, società, privati singoli o associati,

piantagioni con specie a rapido accrescimento il cui prodotto legnoso trova facile e remunerativo collocamento sul mercato interno.

## 6) SELVICOLTURA AGRONOMICA. I TERRENI

Il progetto 24 avendo per fine un'accelerata produzione legnosa, i selvicoltori dovranno necessariamente operare nel settore della *selvicoltura agronomica*, che insegna a coltivare alberi, di specie forestali e non forestali, a rapido accrescimento. Questa selvicoltura non si deve considerare una contrapposizione di quella classica, o meglio dire naturalistica; essa ne costituisce semplicemente una branca nella quale gli elementi economici hanno una priorità nella scelta delle specie legnose da impiegare e nei modi di coltivazione delle stesse. Questa nuova selvicoltura si attua su terreni agrari di media produttività, per giacitura, fertilità e posizione di mercato, impiegando, per gli impianti, materiali di particolare sviluppo eseguendo cure colturali della normale agricoltura (s. a. intensiva); di fronte a terreni agrari di più alta produzione, per caratteristiche fisiche ed economiche migliori, si impiegano materiali vigorosi e forti di dimensioni, adottando le cure colturali dell'agricoltura più intensiva (s. a. intensiva).

Si troveranno, nel Meridione e nelle Isole, terreni disponibili aventi almeno le caratteristiche suindicate? È un grosso problema al quale non sappiamo dare una adeguata risposta. La Cassa per il Mezzogiorno, fa indagini per la delimitazione dei territori, ma dovranno essere gli operatori a reperire, nell'ambito degli stessi, i terreni adatti per le colture a rapido accrescimento.

A questo punto si dovrebbe entrare nel merito dei contratti di affitto pluriennali, che alcuni industriali del legno e della carta, potrebbero stipulare con gli enti e i privati per potere impiantare colture accelerate sui terreni affittati. E anche qui sorge un altro grosso problema, quello della legge vigente sull'affitto dei fondi rustici che pone forti interrogativi ai proprietari-affittuari. L'abbondanza, spesso conclamata, di vaste estensioni di terre abbandonate, in particolar modo nel Mezzogiorno, non ha alcun valore per le colture a rapido accrescimento, perché le terre abbandonate sono, in parte, costituite da fazzoletti di terra discontinui, oppure da suoli scarsamente fertili che hanno sospinto, gli antichi agricoltori, ad abbandonarle e pertanto non sono adatte nemmeno per la selvicoltura agronomica.

Ci vorrà gran buona volontà da parte degli operatori e probabilmente saranno necessari adeguamenti alla legislazione vigente sull'esproprio e sull'affitto, perché l'opera, ora progettata, sia portata a buon fine.

Sappiamo che l'UNCEM, che ci ospita nel suo « Montanaro », sta interessando i Comuni montani – che poi non tutti appartengono alla vera e propria montagna fisica, e pertanto hanno terreni anche nella bassa collina e perfino in pianura – perché si adoperino, con buona volontà, a mettere a disposizione, in varie forme contrattuali, i terreni destinabili a queste nuove colture.

## 7) LANCIARE UN PROGETTO SPECIALE PER IL CENTRO-NORD

Nel 1950, quando con legge 646 fu istituita la Cassa per il Mezzogiorno, contemporaneamente, fu costituita la così detta « cassetta », cioè una serie di provvedimenti legislativi e finanziari a favore delle *aree depresse* dell'Italia centrale e settentrionale. Ebbene, perché non fare oggi altrettanto lanciando un analogo progetto speciale per il centro-nord?

Non si può obiettare che i progetti speciali, per la legge 853/1971, sono riservati al Mezzogiorno. Il progetto numero 24, come abbiamo cercato di dimostrare, nella sua configurazione, rientra nei *progetti di promozione* della programmazione e pertanto estensibili a tutto il territorio del Paese.

È proprio necessario interessare anche il nord? Sì, perché l'albero, per il suo sviluppo, ha più bisogno di acqua che di sole e quindi, specialmente nella zona prealpina e nella fascia climatica forestale del Castanetum appenninico, trova il suo optimum, e può dare, con le specie a rapido accrescimento elevate produzioni legnose. Questo è il motivo per cui proponiamo il lancio di un secondo progetto analogo a quello dell'Italia meridionale.

Nel convegno dell'ottobre dello scorso anno, indetto dall'Associazione per lo sviluppo della silvicoltura con sede in Roma, i relatori e gli intervenuti nei dibattiti, hanno ben dimostrata la possibilità di una selvicoltura agronomica, non limitata al Mezzogiorno ma anche, e soprattutto, nell'Italia centrale e settentrionale. Si dovranno impiegare specie forestali diverse da quelle adatte per il sud, si dovranno usare differenti tecniche negli impianti, ma si ridurranno le fallanze perché non si verificheranno le forti insolazioni e le prolungate siccità del Mezzogiorno. L'infe-

dele clima mediterraneo non è stato mai amico dei boschi a produzione legnosa!

Se così sarà, tutto il territorio nazionale verrà chiamato a contribuire, nei limiti e nelle possibilità edafiche e climatiche di ciascuna zona, alla produzione del legno per gli usi industriali del Paese, riconosciuti essenziali dal Parlamento che, in sede di conversione in legge del D. L. 13-8-1975 n. 377, sul rilancio dell'economia, ha predisposto stanziamenti di fondi, sia pure in misura modesta in rapporto alle necessità, per gli imboschimenti e per la conservazione del suolo.

## GLI INCENDI BOSCHIVI IN TOSCANA

---

*Giulio Vinciguerra*

Presentiamo un primo consuntivo di ciò che, quest'anno, è successo in Toscana, in fatto d'incendi boschivi.

Argomento che, purtroppo, balza in primo piano, in casa nostra, durante la bella stagione e che costringe la gente di campagna a un genere di lavoro che solo chi, per mestiere o come volontario, ha partecipato all'opera di spegnimento, sa bene quanto sia duro, estenuante e pericoloso.

L'ormai cronico e puntualissimo appuntamento con i roghi estivi, ha provocato la distruzione di un'altra fetta di quel patrimonio boschivo che era stato possibile salvare negli anni passati. Però, se da un lato non abbiamo motivo di rallegrarci di ciò che è avvenuto in passato, non dobbiamo neppure nutrire un eccessivo pessimismo sulla sopravvivenza delle nostre foreste. Vi sono, a ben guardare, i segni che qualcosa sta cambiando e, fortunatamente, nel senso favorevole da tutti desiderato da molto tempo.

Da cosa deriva questo accenno alla speranza? Deriva da un esame comparativo dei dati statistici rilevati in questi ultimi anni sul fenomeno in argomento. Le cifre che appresso riportiamo ci sono state gentilmente fornite dagli uffici forestali della Regione Toscana.

Questi dati, nella loro aridità, ci evidenziano, comunque, che in Toscana la superficie media annuale di ogni incendio è oscillata tra gli 8-9 ettari negli anni tra il 1960 e il 1969, con punte di ha. 14,4 nel 1961, di ha. 19,4 nel 1962 e di ha. 10,6 nel 1968.

Dal 1970 al 1974 (fatta eccezione per il 1972) la superficie media annuale devastata da ciascun incendio è più che raddoppiata con un crescendo vertiginoso nello scorso anno, tanto da triplicare la media compresa tra il 1960 e il 1969.

Questo pauroso incremento di distruzione va ricercato in molteplici cause, più o meno concomitanti, quali ad esempio l'aridore del suolo, lo stato di abbandono in cui versano i boschi, la sempre più estesa e incontrollata fruizione del bosco quale luogo di evasione dalla « routine » cittadina, ecc. Non va esclusa, tra le cause degli incendi, quella dolosa di cui spesso si hanno le prove « ragionate », ma che assai più difficilmente si

conclude con l'individuazione e la successiva incriminazione del responsabile di fronte al magistrato.

### INCENDI BOSCHIVI AVVENUTI IN TOSCANA NEL PERIODO DAL 1960 AL 31 AGOSTO 1974

<i>Anni</i>	<i>N. degli incendi</i>	<i>Superficie Ha.</i>	<i>Danno economico lire</i>	<i>Superficie percorsa in media da ciascun incendio Ha.</i>
1960	146	806	23.696.000	5,5
1961	684	9.859	323.859.000	14,4
1962	863	16.743	424.866.000	19,4
1963	276	2.448	53.174.000	8,8
1964	342	2.251	85.375.000	6,5
1965	412	4.011	103.211.960	9,6
1966	404	3.696	78.865.730	9,1
1967	554	5.458	188.635.394	9,8
1968	341	3.623	124.546.000	10,6
1969	475	4.607	241.758.445	9,4
1970	954	16.431	1.708.755.000	17,2
1971	1.219	28.394	2.673.121.000	23,2
1972	350	2.524	261.514.110	7,2
1973	1.025	20.295	2.099.168.903	19,8
1974 (fino al 31/8)	549	16.426	4.940.007.000	29,9

Accennavamo, innanzi, a un cauto ottimismo, e a suffragio di questa nostra sensazione riportiamo qui di seguito la situazione degli incendi in Toscana in uno stesso arco di tempo, e cioè dal gennaio all'agosto sia del 1974 sia del 1975.

Il raffronto non ha bisogno di eccessivi commenti. Va però sottolineato che la migliorata situazione di quest'anno va attribuita, in forma dubitativa a una più matura coscienza civica, e in forma sicura ai più efficienti servizi antincendi dei Comuni, della Regione e dello Stato. La piovosità dell'ultima decade di agosto ha solo in parte contribuito a ridurre il fenomeno di siffatti sinistri forestali. Determinanti, soprattutto, sono state la celerità e la tempestività di intervento dei migliorati e più attrezzati servizi antincendio. A parte talune immancabili polemiche verificatesi anche quest'anno in merito alla conflittualità delle competenze tra Stato e Regione (conflittualità conseguente alle equivocate disposizioni che male regolano il trasferimento della materia) nel complesso ogni amministrazione ha operato al massimo delle sue possibilità.

La recente legge statale n. 47 del 1° marzo 1975 recante « norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi » ha portato indubbiamente un contributo alla soluzione di questo specifico problema: contributo che possiamo definire originale e molto interessante per i buoni propositi enunciati, ma che non si può considerare determinante allorquando esaminia-

mo le cosiddette « disposizioni finali »; e così ci accorgiamo, con sgomento, della estrema penuria dei mezzi finanziari disponibili. Coloro che — nella giungla di competenze italianamente mai definite — hanno la responsabilità dell'attuazione di siffatta legge, come possono far fronte alle incombenze ad essi demandate?

Tornando a esaminare il raffronto dei dati statistici dei primi otto mesi degli anni 1974 e 1975, si può precisare che per le province di Lucca e di Massa Carrara, a differenza di tutte le altre della Toscana, gli incendi sono assai più numerosi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo a causa dell'aridore (presente nel suolo e nello strame delle foglie morte) conseguente alla maggiore frequenza e intensità, in quella parte di territorio, dei secchi venti invernali. Aggiungiamo, inoltre, che gli incendi di vaste proporzioni (che cioè superano i 200-500 ettari) rappresentano episodi fortunatamente assai più rari di quel che sembri.

In una visione più generale e a livello nazionale, dobbiamo comunque ammettere che l'Italia è, fra i paesi civili, uno dei più arretrati in fatto di attrezzature specializzate per la difesa e per la lotta antincendi. Ad esempio abbiamo visto sull'Argentario, finalmente, l'impiego di aerei cisterna « bombardieri d'acqua » e abbiamo molto apprezzato la grandissima utilità di siffatti mezzi, che sono in grado di risolvere la situazione in breve tempo. Trattavasi, però, di aerei dei servizi antincendio francesi; di aerei negativi in un primo tempo e poi prestatici eccezionalmente in quel frangente, dopo reiterati e accorati appelli del sindaco, di un ministro, e nuovamente del sindaco.

Quando potremo disporre anche in Italia di tali moderne attrezzature come già avviene in vari paesi mediterranei?

Si obietta che trattasi di apparecchi che costano qualche miliardo ciascuno. Se tale assunto può avere un significato in senso assoluto, altrettanto non lo ha in senso relativo, allorquando — profani di economia pubblica, quali siamo — vediamo con quanta disinvoltura viene speso il pubblico denaro per cose che pensiamo dovrebbero trovarsi ancor più in fondo nella lunga lista delle « priorità ».

È forse un'utopia sperare che aerei del genere vengano costruiti anche in Italia dando lavoro (anziché cassa integrazione) a nostri lavoratori, col beneficio di evitare di sborsare nostra valuta all'industria estera? È forse utopia pensare di dare in dotazione questi aerei alle esistenti squadre antincendio della nostra aeronautica, che potrebbe usarli, oltre che per esigenze di sicurezza aeroportuali, anche per altri scopi civili?

Quegli aerei (tra l'altro citati nella legge 47 prima ricordata, ma praticamente inaccessibili per la scarsità di finanziamenti della stessa legge) verrebbero in definitiva a costare assai meno del danno economico prodotto dagli incendi boschivi, senza contare il danno economico rappresentato dagli anni occorrenti per ricreare la massa legnosa quale era prima del sinistro, e senza pensare che questa, nel frattempo, potrebbe nuovamente venire distrutta dal fuoco.

Forse tutti questi ragionamenti sono sbagliati: però nessuno ancora ci ha saputo spiegare sinceramente perché siamo in errore.

INCENDI VERIFICATISI IN TOSCANA DAL 1° GENNAIO 1974 AL 31 AGOSTO 1974

Provincia	N. degli incendi	Superficie percorsa dal fuoco			Danno economico (in migliaia di lire)	Superficie percorsa in media da ciascun incendio	
		Boscata Ha.	Non boscata Ha.	Totale Ha.		Boscata Ha.	Non boscata Ha.
AR	105	3.399,50	282,58	3.682,08	276,857	32,38	2,69
FI	114	5.610,65	25,00	5.635,65	2.631,545	49,22	0,22
GR	52	1.155,10	1.219,50	2.374,60	358,764	22,21	23,45
LI	20	606,65	4,00	610,65	928,546	30,33	0,20
LU	67	686,27	266,30	952,57	43,995	10,24	3,97
MS	62	401,50	162,55	564,05	54,079	6,48	2,62
PI	56	384,60	2,00	386,60	311,048	6,87	0,04
PT	23	187,24	37,00	224,24	29,634	8,14	1,61
SI	50	1.825,85	169,92	1.995,77	305,539	36,52	3,40
<b>Totali</b>	<b>549</b>	<b>14.257,36</b>	<b>2.168,85</b>	<b>16.426,21</b>	<b>4.940.007</b>	<b>25,97</b>	<b>3,95</b>

INCENDI VERIFICATISI IN TOSCANA DAL 1° GENNAIO 1975 AL 31 AGOSTO 1975

Provincia	N. degli incendi	Superficie percorsa dal fuoco			Danno economico (in migliaia di lire)	Superficie percorsa in media da ciascun incendio	
		Boscata Ha.	Non boscata Ha.	Totale Ha.		Boscata Ha.	Non boscata Ha.
AR	84	269,75	236,10	505,85	61.411	3,21	2,81
FI	93	722,20	286,98	1.009,18	203.896	7,76	3,08
GR	30	341,62	85,22	426,84	70.547	11,39	2,84
LI	21	46,67	112,80	159,47	10.702	2,22	5,37
LU	116	1.148,55	450,31	1.598,86	175.977	9,90	3,88
MS	129	1.144,60	344,00	1.488,60	104.515	8,87	2,66
PI	71	180,70	122,36	303,06	82.064	2,54	1,72
PT	19	90,89	26,50	117,39	19.066	4,78	1,39
SI	37	46,59	52,90	99,49	23.460	1,26	1,43
<b>Totali</b>	<b>600</b>	<b>3.991,57</b>	<b>1.717,17</b>	<b>5.708,74</b>	<b>751.638</b>	<b>6,65</b>	<b>2,86</b>

## AGRITURISMO IN ALTO ADIGE

---

*Hermann Thaler*

L'Alto Adige, con i suoi alti monti e ghiacciai, i verdi boschi e le vallate, i suoi paesetti isolati e le sue borgate, offre, anche grazie al suo clima nonché alle sue zone boschive e poco popolate, i presupposti ideali per un soggiorno salubre e piacevole.

Mentre un tempo il turismo in Alto Adige si limitava solo ai luoghi di cura ed ai centri turistici con soggiorno in alberghi e pensioni, esso si estende oggi anche e sempre di più ai vari masi contadini.

L'ospite cittadino si è reso probabilmente conto che proprio il « Maso » gli può offrire il quasi dimenticato contatto con la natura, la tranquillità ed il riposo ai quali anela da mesi.

Si è constatato con soddisfazione che in Alto Adige molte piccole e medie aziende hanno cercato e trovato un reddito supplementare senza per questo dover abbandonare il loro domicilio. Le superfici limitate e la lavorazione spesso costosa – per la particolare struttura delle stesse – non sempre garantiscono al contadino un reddito tale da poter soddisfare le esigenze della propria famiglia. Per tale motivo siamo lieti che molti piccoli contadini abbiano cercato e trovato nuove fonti di guadagno. Molti di essi trovano lavoro extra quali giornalieri agricoli, boscaioli ecc.; altri presso cantieri edili, altri ancora nell'industria o nell'artigianato; molti infine nel turismo.

Il continuo aumento dei pernottamenti nei masi comprova che in molte zone l'affitto di camere ed appartamenti per ferie è il modo migliore per arrotondare le proprie entrate.

Per tale motivo l'Assessorato per l'Agricoltura in Alto Adige

ha preso l'iniziativa di incrementare il turismo nei masi contadini attraverso opportuni ed indovinati provvedimenti. A tale scopo è stata emanata una legge provinciale che prevede una spesa annua di 300.000.000 di lire per l'incremento dell'agriturismo. Si tratta della legge del 10-9-1973 n. 42 che prevede i seguenti contributi;

a) per l'acquisto dell'arredamento di stanze, destinate all'utilizzo turistico, un contributo una tantum fino al 70 % del costo e per un importo massimo di lire 130.000 per ogni stanza ad un solo letto, di lire 200.000 per ogni stanza a due posti-letto e di lire 250.000 per ogni stanza a tre posti-letto, nonché, per l'acquisto dell'arredamento di cucine per alloggi, un contributo fino all'importo massimo di lire 250.000;

b) un contributo fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un importo massimo di lire 500.000 per posto-letto per la costruzione, sistemazione ed ammodernamento di stanze e di alloggi destinati all'utilizzo turistico.

Negli anni 1973 e 1974 vennero inoltrate 898 domande di contributo, delle quali finora 438 sono state accolte.

L'Assessorato per l'Agricoltura ha inoltre istituito un apposito Centro di consulenza il quale fornisce gratuitamente informazioni e consigli a quei contadini che intendono costruire, riattare, ammodernare, oppure ammobiliare camere per turisti. Su iniziativa dell'Assessorato è stato anche pubblicato l'opuscolo « Vacanze nei masi contadini dell'Alto Adige », la cui prima edizione ebbe luogo nel 1970 con 10.000 copie. Tale opuscolo venne integrato e ristampato nel 1971 con un'edizione di 30.000 copie.

Dato che tale fascicolo suscitò vivo interesse e venne accolto favorevolmente, esso venne rielaborato e ristampato nel 1973 in collaborazione con il Südtiroler Bauernbund (Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti di Bolzano). Grazie alla collaborazione con l'ENIT detto opuscolo venne divulgato in molti paesi ed ebbe un'eco favorevole perfino a New York e Chicago.

Dato che per quanto concerne il settore dell'agriturismo l'Assessorato all'Agricoltura si limita a svolgere solamente un'attività di consulenza, l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti ha deciso di continuare questa iniziativa. Per questa ragione la scorsa primavera è stato creato un apposito Ufficio che si occupa di pubblicità, mediazione e consulenza.

*Pubblicità.* – L'opuscolo « Vacanze nei masi contadini dell'Alto Adige » verrà pubblicato fra circa un mese per la prima volta anche in lingua italiana, al fine di poter meglio soddisfare la grande richiesta da parte dell'ospite di lingua italiana, nel quale si riscontra un notevole interesse.

Considerato che la stampa si è spesso occupata del tema « agriturismo in Alto Adige » risvegliando così un interesse sempre più vivo per questa nostra oasi turistica, riteniamo veramente opportuno pubblicare questo depliant in lingua italiana.

Nel 1976 50.000 copie dell'opuscolo in parola verranno pubblicate in tedesco per soddisfare le esigenze dell'area di lingua tedesca dalla quale, finora, abbiamo avuto la maggior affluenza di ospiti. Intendiamo anche intensificare la nostra pubblicità attraverso inserzioni in diversi quotidiani e periodici.

È altresì degna di nota la produzione di un film pubblicitario che sarà ultimato entro il 1976 e che verrà proiettato in Italia e all'estero in occasione di diverse manifestazioni.

*Mediazione.* – Visto che i masi contadini che affittano camere a turisti vengono appoggiati solo in parte dalle aziende autonome di soggiorno e turismo, e molti di essi hanno iniziato di recente questa nuova attività e non hanno quindi ancora i loro clienti fissi, abbiamo ritenuto opportuno andare incontro ai soci, svolgendo un'attività di mediazione diretta.

Siamo arrivati ad avere in brevissimo tempo 220 aziende con complessivi 3.135 posti letto. La scorsa estate abbiamo compiuto solamente un primo passo in quest'attività di mediazione che verrà ulteriormente potenziata nel 1976. Malgrado ciò, nei mesi di luglio e di agosto, siamo riusciti a sviluppare un'intensa attività di mediazione ed a colmare così numerose lacune presenti in singole aziende agricole. Per il futuro intendiamo inoltre incentivare il turismo fuori stagione e colgo questa occasione per rilevare che una vacanza in giugno o in settembre, in marzo o in aprile è tanto piacevole e ricreativa quanto la vacanza tradizionale in luglio e agosto, sempreché ciò sia conciliabile con l'attività professionale e aziendale.

Per quanto concerne l'affitto va precisato che lo distinguiamo in quattro tipi diversi:

- a) camera con prima colazione;
- b) mezza pensione;
- c) pensione completa;
- d) appartamento per ferie.

La camera con colazione e l'appartamento per ferie sono le forme di affitto più frequenti, in quanto comportano un esiguo lavoro che pregiudica al minimo l'attività rurale.

A titolo di informazione cito alcuni prezzi informativi:

camera con acqua corrente	
+ colazione	L. 2.000/2.500
camera con doccia o bagno	
+ colazione	L. 2.800/3.500
mezza pensione	L. 3.800/4.500
pensione completa	L. 4.500/6.500
appartamento al giorno e a persona	L. 1.300/1.500 2.000/2.500

*Consulenza.* - Noi, come Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti, poniamo il massimo accento sulla consulenza ai singoli soci, sia per quanto concerne le norme legislative (licenze - notifiche - registri, ecc.) che le norme di diritto tributario. In questo contesto vengono organizzati convegni e seminari per discutere tutti i problemi e le questioni attinenti l'agriturismo, come per esempio:

« Che cosa dovrebbe offrire all'ospite la famiglia rurale? »

oppure

« Tipi di affitto e loro redditività »

oppure

« Norme legislative riguardanti l'affittacamere privato ».

Negli ultimi 6 anni sono state organizzate 36 manifestazioni di questo tipo con una frequenza media di 40 persone.

Nella speranza di aver tracciato un quadro abbastanza chiaro dell'attività da noi svolta nel settore dell'agriturismo, concludo invitando i lettori del Montanaro, a nome della popolazione rurale dell'Alto Adige, a trascorrere le loro ferie nei nostri accoglienti masi contadini.

## L'ATTIVITA DEL DIFENSORE CIVICO IN TOSCANA

L'istituto del difensore civico, cui la Regione Toscana ha dato vita con un'apposita legge in ottemperanza di una precisa norma statutaria, svolge la sua attività in Toscana ormai da cinque mesi, più precisamente dal 29 aprile scorso. L'istituto del difensore civico è previsto nello statuto di tre Regioni: oltre alla Toscana, la Liguria e il Lazio, ma sinora soltanto la prima ha proceduto alla nomina e all'organizzazione del relativo ufficio (1).

Compito del difensore civico — come già abbiamo avuto occasione di illustrare — è quello di curare, a richiesta dei singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale e gli enti e aziende dipendenti, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi e irregolarità. In particolare, il cittadino che ha in corso una pratica presso un ufficio regionale e che ritiene vi siano ritardi o irregolarità nella trattazione, ha diritto di chiedere per iscritto all'ufficio stesso notizie sullo stato della pratica; trascorsi venti giorni senza avere ricevuto alcuna risposta o se ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico, il quale acquista così titolo per intervenire.

Ed ecco alcuni dati, quali emergono da un primo consuntivo dell'attività svolta dall'aprile scorso ad oggi. I dati sono stati forniti dal titolare dell'ufficio, dottor Italo De Vito, nel corso di una conferenza stampa.

I casi sui quali è stato chiesto l'interessamento dell'istituto possono essere riuniti in tre gruppi: 1) doglianze nei confronti degli uffici regionali; 2) doglianze nei confronti dello Stato, di Enti locali e di istituti previdenziali e assistenziali; 3) varie. In totale — a prescindere naturalmente da chiarimenti, consigli, indicazioni puramente verbali che sono stati anch'essi abbastanza numerosi — i casi trattati assommano a circa 430.

I casi del primo gruppo sono quelli che a pieno diritto rientrano nella previsione della legge regionale: sono cioè le richieste d'intervento presso i vari uffici regionali per accelerare il corso di una pratica o per denunciarne l'irregolarità. Tali richieste hanno avuto argomenti disparati: stato giuridico ed economico del personale, riconoscimento del grado di invalidità da parte delle apposite commissioni, disciplina dell'assistenza farmaceutica ai commercianti, concessione di derivazioni di acqua, eroga-

zione di contributi per miglioramenti alberghieri, precisazione in merito ai programmi di fabbricazione e alle zone agricole, finanziamento di opere pubbliche, ricorsi contro il diniego di rilascio di licenze di commercio ecc. Sul totale delle richieste d'intervento quelle del primo gruppo rappresentano il 35% circa. I rapporti con gli uffici regionali si sono svolti su un piano di assoluta collaborazione, tanto da non rendere di regola necessario il ricorso al rigore delle formalità previste dalla legge.

Molte — circa il 45% — sono invece le doglianze nei riguardi dello Stato, degli Enti locali, degli istituti previdenziali e assistenziali. Argomenti: contributi per danni alluvionali, assegnazione di alloggi dell'IACP, pensioni civili e di guerra, assegni previdenziali, indennità di buonuscita, concessione di protesi, costruzioni abusive, inquinamenti, riconoscimento di benemerienze, ricovero di minori ecc. Secondo un'interpretazione rigorosa della legge l'ufficio avrebbe potuto eccepire circa la sua competenza nelle materie e nei settori per i quali era stato sollecitato, ma ha ritenuto che avrebbe tradito l'aspettativa di tanti cittadini che all'istituto si erano rivolti con fiducia. Sono stati presi in considerazione però soltanto i casi limite, quelli che denotano gravi manchevolezze, eccessivi ritardi, situazioni delicate. In tutti i casi — sia al cittadino che all'ufficio interessato — è sempre stata sottolineata l'incompetenza del difensore civico, ma si è fatto anche appello alle precipue finalità delle istituzioni, cioè alla tutela dell'individuo e nello stesso tempo alla collaborazione con la pubblica amministrazione.

Al terzo gruppo — il 20% del totale — vanno ricondotti quegli altri casi di particolare rilievo in cui l'ufficio è stato sollecitato a intervenire specie in vista di un interesse pubblico: difesa del patrimonio artistico, donazione di beni, riscossione di rette da parte di enti pubblici, danni ai boschi da parte di animali, ecc.

L'ufficio ha inoltre — come già accennato — fornito verbalmente notizie e chiarimenti nelle più svariate materie, soprattutto per quanto si riferisce agli strumenti urbanistici, alle espropriazioni per pubblica utilità, all'assistenza ospedaliera, alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale quali risultano dalla recente disciplina legislativa, alle norme per la partecipazione ai pubblici concorsi, alla disciplina del commercio.

Il dott. De Vito ha aggiunto a questo proposito, nel corso della conferenza stampa, che l'aver operato con una certa elasticità, l'aver superato cioè talvolta i rigorosi, burocratici limiti posti non certo dallo spirito ma dalla forma letterale della legge, l'aver agito sempre previa meditata selezione dei problemi sottoposti alla considerazione dell'ufficio non soltanto è valso a diffondere la conoscenza dell'istituto ma ha altresì permesso di realizzare risultati soddisfacenti e lusinghieri. Ed ha suscitato infine un giudizio altamente positivo nei riguardi della Regione che ha posto in essere questo originale strumento a tutela dei cittadini. Di tutto questo una conferma è data dalle numerose lettere di ringraziamento e di apprezzamento pervenute all'ufficio.

(1) Cfr. *Il Montanaro d'Italia* n. 6/7, 1970, pag. 404 e n. 11/12, 1974, pag. 898.

(da «Toscana consiglio regionale»)

## Comunità Montane

### RIPARTITI 36 MILIARDI ALLE COMUNITÀ MONTANE PER IL 1975

*In attuazione della legge 72/1975 di rifinanziamento delle Comunità montane il CIPE ha provveduto il 10 ottobre, dopo aver sentito la Commissione interregionale, al riparto tra le regioni dei fondi stanziati per il 1975 nell'importo di 36 miliardi a favore delle Comunità montane.*

*Il ritardo nella ripartizione, lamentato giustamente dai rappresentanti regionali, sarà evitato nel prossimo anno essendosi impegnato il Ministro dell'Agricoltura a predisporre le proposte all'inizio del 1976.*

*Si tenga presente il fatto che per il 1976 lo stanziamento dei fondi sarà raddoppiato (72 miliardi anziché 36) mentre le percentuali di riparto probabilmente non subiranno variazioni poiché non saranno ancora disponibili i piani di sviluppo pluriennali di tutte le Comunità montane, per poter fare una analisi più dettagliata e modificare i criteri che finora hanno guidato il riparto del fondo globale tra le regioni.*

*Questo il riparto disposto dal CIPE sui fondi 1975:*

REGIONI	Coeff. medio %	Ripartizione con riserva del 60% al Sud
PIEMONTE	17,12	2.339.000.000
VALLE D'AOSTA	2,94	402.000.000
LIGURIA	6,89	941.000.000
LOMBARDIA	17,08	2.334.000.000
FRIULI - VENEZIA GIULIA	6,25	854.000.000
VENETO	8,98	1.227.000.000
EMILIA - ROMAGNA	11,96	1.634.000.000
MARCHE	7,75	1.159.000.000
TOSCANA	14,82	2.025.000.000
UMBRIA	6,22	850.000.000
TOTALE	100	13.765.000.000

TRENTINO ALTO ADIGE		
— TRENTO	2,40	346.000.000
— BOLZANO	2,70	389.000.000
		<hr/>
TOTALE CENTRO - NORD		14.500.000.000
LAZIO	10,60	2.190.000.000
CAMPANIA	11,78	2.544.000.000
ABRUZZO	11,38	2.458.000.000
MOLISE	5,40	1.166.000.000
PUGLIE	7,16	1.547.000.000
BASILICATA	10,31	2.227.000.000
CALABRIA	12,98	2.804.000.000
SICILIA	9,98	2.156.000.000
SARDEGNA	20,41	4.408.000.000
		<hr/>
TOTALE	100	21.500.000.000
		<hr/>
TOTALE GENERALE		36.000.000.000

## CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE COMUNITA LOMBARDE EX ART. 19 DELLA LEGGE 1102

---

*Il 31 ottobre si è svolta presso la Giunta regionale lombarda una riunione dei Presidenti delle Comunità Montane, convocata dal vice Presidente della Giunta regionale, Giorgio Gangi, Assessore al bilancio, programmazione e piano territoriale.*

*Presso tale assessorato — dopo l'abolizione dell'Assessorato all'economia montana — è stato costituito l'Ufficio Comunità montane. Per la competenza istituzionale (statuti, personale, ecc.) le Comunità montane fanno invece capo all'Assessorato Affari generali ed Enti locali, retto dall'avv. Gino Colombo.*

*Nel corso della riunione, cui hanno preso parte i Presidenti dei Consigli direttivi delle Comunità ed i Presidenti e vice-Presidenti delle Assemblee comunitarie, il Segretario generale e il Segretario della Delegazione regionale dell'UNCEM, sono stati illustrati i criteri cui la Regione intende subordinare il finanziamento del fondo 1975 assegnato alle Comunità montane per l'attuazione dei programmi immediati di intervento previsti dall'art. 19 della legge 1102, in attesa che le Comunità stesse redigano il piano pluriennale di sviluppo.*

*La Regione Lombardia ha assegnato alle Comunità, oltre al fondo di 2.334.000.000 erogato dal CIPE sui fondi della legge 72/1975, un proprio fondo di circa 3.000.000.000.*

*I criteri cui le Comunità montane debbono adeguare i propri programmi, che saranno approvati dalla Giunta regionale, possono essere così riassunti:*

1. Le leggi nazionali e regionali nulla dicono esplicitamente circa il contenuto che debbono avere i programmi ex art. 19 legge

1102 che le Comunità Montane presentano alla Regione, ai fini del loro finanziamento.

Risulta da detto art. 19 solo che deve trattarsi di programmi di « opere ed interventi ».

2. Tuttavia, tenendo conto della configurazione delle Comunità Montane come enti di programmazione (cioè che formulano e realizzano *programmi* di interventi, non singoli interventi decisi caso per caso) si possono ricavare alcune indicazioni circa la formulazione dei programmi provvisori delle Comunità Montane medesime:

a) i programmi in questione non devono essere un elenco di opere e di interventi, con la relativa quantificazione di spese, senza che appaiano in alcun modo *i criteri* ai quali la Comunità ispira le proprie scelte di distribuzione delle risorse fra settori e nel territorio, e *le priorità* da cui risulta il programma. In altri termini il piano di distribuzione dei fondi deve essere preceduto da una esplicitazione dei criteri programmatici adottati dalla Comunità tramite la presentazione di una esauriente relazione, che prefigurando la linea d'attività e le scelte prioritarie in fase di maturazione o già contenute in documenti o studi della C. M., inquadri il programma annuale in un ambito complessivo. Ciò non per incidere naturalmente sulla ripartizione del fondo fra le Comunità – che avviene per ora esclusivamente con indici parametrici – ma per far in modo che la Comunità medesima inizi ad agire secondo la logica programmatoria che è insita nella sua stessa configurazione legislativa, e per consentire d'altra parte alla Regione di disporre di elementi in qualche modo significativi per valutare i programmi ai fini dell'approvazione del loro finanziamento;

b) appare preferibile che i programmi non indichino singole opere e interventi che si intendono eseguire, ma indichino solo i tipi di intervento distinti per settore e per qualità degli interventi medesimi (categorie di soggetti beneficiari, modalità finanziarie dell'intervento, ad es. contributi in capitale, contributi per agevolare l'accesso al credito, ecc.). La precisazione delle singole opere o interventi che si intendono eseguire può anche intervenire in un momento successivo, dopo l'approvazione del programma da parte della Regione;

c) deve evitarsi la formulazione di programmi che si concretino in una semplice *meccanica suddivisione dei fondi dispo-*

nibili fra i Comuni della Comunità, ciò che contraddirebbe la stessa logica programmatica e le finalità delle Comunità; responsabili dello sviluppo programmato dell'intero territorio della zona, considerato come un tutto unitario, anche se poi beneficiari degli interventi e realizzatori delle opere ed interventi medesimi saranno in molti casi i singoli Comuni;

d) onde consentire alla Regione una valutazione corretta dei programmi delle Comunità, questi ultimi, nell'indicare, come si è detto sopra, sub b), i settori e i tipi di interventi previsti, dovrebbero indicare altresì gli altri finanziamenti ottenuti o richiesti alla Regione – per lo stesso esercizio e almeno per quello immediatamente precedente – dalla stessa Comunità per ciascuno dei settori e tipi di interventi, in base ad altre leggi regionali, nonché gli interventi analoghi finanziati da altri enti pubblici, e nel caso di opere ed interventi destinati ad essere realizzati dai Comuni, i programmi di questi ultimi, finanziati o per i quali si è richiesto il finanziamento della Regione in base ad altre leggi regionali, ed anche possibilmente quelli che gli stessi Comuni intendono realizzare con risorse finanziarie proprie. Ciò non dovrebbe in alcun modo comportare una esclusione o limitazione del finanziamento dei programmi delle Comunità Montane in tutti i casi nei quali vi siano altre domande di finanziamento, basate su altre leggi, delle stesse Comunità Montane o dei Comuni (anche perché, come è evidente, diverso può essere lo stadio cui è giunto l'iter istruttorio di tali domande e incerta la probabilità del loro accoglimento nell'ambito dei vari piani regionali di settore). Le indicazioni di cui sopra servirebbero alla Regione, in primo luogo, ai fini di una visione più globale (conformemente al carattere globale dei programmi delle Comunità Montane) di tutti gli interventi dello stesso tipo in corso o prevedibili nei vari settori e nelle varie zone del territorio (visione che gli organi regionali non possono sempre avere, o più difficilmente possono avere, in sede di esame dei vari programmi specifici o di settore); in secondo luogo servirebbero a consentire di evitare, in sede di approvazione dei programmi regionali di settore, possibili duplicazioni di interventi rispetto ai finanziamenti concessi ai programmi delle Comunità;

e) pur fermo restando il criterio generale di cui sopra, sub b), i programmi delle Comunità Montane dovrebbero indicare più specificamente le singole opere che si intendono realizzare nel caso in cui si tratti di *opere di particolare rilievo* attinenti all'intera area comunitaria o comunque ad una larga parte

di essa. In questo caso dovrebbero esser fornite, con riguardo a ciascuna opera, tutte le indicazioni (altri finanziamenti ottenuti o richiesti ecc.) che si sono specificate sopra, *sub d*).

3. I programmi delle Comunità potranno ancora prevedere (come era esplicitamente previsto dall'art. 1, 2° comma, lettera a, della legge regionale n. 42 del 1973) spese di funzionamento delle Comunità medesime e spese per la formazione dei loro piani e programmi. Tuttavia per quanto riguarda le spese per il personale e di ufficio bisogna attenersi a quanto stabilito dalla legge di rifinanziamento della 1102 (11-3-1975, n. 72), che le limita al 5% dello stanziamento.

Per quanto riguarda le spese per formazione di piani e programmi della Comunità, dovrebbero indicarsi i finanziamenti ottenuti dalla Comunità allo stesso titolo negli esercizi precedenti (a partire dal 1972), nonché i finanziamenti ottenuti o richiesti, a norma della legge regionale n. 39 del 1973, per la formazione del piano urbanistico della Comunità.

Comunque, considerati gli stanziamenti degli anni precedenti e la legge regionale n. 39/73, ogni ulteriore previsione di spesa dovrà essere motivata in ordine a specifiche e documentate esigenze.

4. Gli stanziamenti previsti nei programmi dovranno di regola riguardare opere ed interventi in quei settori ritenuti prioritari dalla Regione e che, per la loro qualità e per l'esistenza di eventuali progetti diano garanzie di una pronta attuazione, così da evitare il formarsi di residui passivi, già esistenti e da eliminare.

A tal fine, il nuovo programma potrà opportunamente riprendere in considerazione le previsioni di spesa dei programmi precedenti, apportando quelle variazioni che permettano una rapida spesa dei fondi giacenti.

È richiesto ad ogni Comunità Montana di predisporre una relazione sullo stato di attuazione dei programmi 1973-'74, dove si dovrà giustificare, tra l'altro la eventuale mancata realizzazione delle opere ed interventi previsti, e i modi in cui si intende accelerarne l'attuazione.

Si chiede infine di allegare alla relazione di accompagnamento i bilanci preventivi finora approvati.

## PROGRAMMI DI PRIMO INTERVENTO DELLE COMUNITÀ IN BASILICATA

Abbiamo pubblicato nei precedenti numeri della rivista il riassunto dei programmi di intervento deliberati dalle Comunità montane della Toscana e del Piemonte, ai sensi dell'art. 19 della legge 3-12-1971 n. 1102 in attesa della redazione dei piani pluriennali di sviluppo stabilita dalla stessa legge.

Programmi di intervento, ai sensi del predetto art. 19, sono stati elaborati in altre regioni, anche su sollecitazione dell'UNCEM, allo scopo di investire immediatamente i fondi disponibili per le Comunità montane, assegnati dal CIPE alle Regioni per il triennio 1972-'74, ammontanti a 86 miliardi.

Ora che le Regioni hanno avuto assegnati i fondi del 1975 (36 miliardi) alcune di esse, come la Lombardia, hanno dato direttive alle Comunità per programmare anche la spesa di tale fondo, con programma immediato e straordinario, sollecitando nel contempo la redazione del piano pluriennale di sviluppo. Analoga iniziativa ha assunto la regione Lazio.

Riassumiamo i programmi di intervento proposti da otto Comunità montane della regione Basilicata (su 13 costituite) per l'importo totale di lire 2.767.336.000.

La percentuale più alta di interventi (36,2%) è indicata per le opere infrastrutturali. Seguono le opere produttivistiche (19,5%), gli interventi promozionali (18,4%), gli acquisti per macchine e attrezzature (13,9%) e, molto distanziati, gli interventi per la formazione professionale (0,1%) ed altri interventi (1,2%). Per la preparazione dei piani è destinata l'aliquota del 10,7% dell'importo complessivo.

Le opere infrastrutturali, programmate da sei comunità su otto, sono identificate in opere pubbliche (viabilità, acquedotti rurali ed elettrodotti) nella realizzazione di aree turistiche, di inceneritori e di rifugi per pastori.

Opere produttivistiche sono indicate, da tre Comunità, nella creazione di strutture per il piano carne (miglioramento pascoli e costituzione di cooperative zootecniche) e nella costruzione di una cantina sociale.

Interventi promozionali, proposti da quattro Comunità, riguardano

contributi per lo sviluppo di vigneti e oliveti, acquisto di attrezzi agricoli e per aziende artigiane, costruzione di un impianto allevamento trote, di riserve di caccia e zone di ripopolamento e, in genere, contributi ad organizzazioni cooperative.

Gli acquisti di macchine e attrezzature, proposti da quattro Comunità, riguardano sia macchine spazzatrici per rifiuti, che campagnole dotate di lame spartineve, destinate a ciascun Comune e, per una Comunità, il contributo per l'acquisto di ambulanze attrezzate. Trattasi di interventi di carattere straordinario tesi a supplire evidenti carenze di altri enti e finanziamenti che dovrebbero gravare su altri fondi del bilancio regionale.

Una Comunità prevede lo stanziamento di due milioni per un corso di formazione professionale per pronto intervento di assistenza medica, mentre un'altra Comunità prevede la spesa di 24 milioni per profilassi e prevenzioni in campo sanitario.

(g. p.)

## INIZIATIVE DELLE COMUNITÀ MONTANE IN TOSCANA E NEL LAZIO PER VALORIZZARE LA PRODUZIONE DELLE CASTAGNE

---

*La produzione delle castagne ha caratterizzato per lungo tempo l'economia di molte zone montane. Nel 1937 le statistiche davano una estensione territoriale di 800.000 ettari destinati a castagneti. Oggi si calcola che la superficie a castagneto, che era la più alta in Europa e nel mondo, sia valutabile a circa mezzo milione di ettari. La produzione di castagne, che nel 1937 raggiunse 3.370.000 quintali, è valutabile oggi sui 600.000 quintali.*

*La riduzione così drastica della produzione è dovuta sia al flagello del cancro corticale (approdato a Genova e proveniente dall'Asia attraverso l'America) sia al progressivo abbandono dei territori montani e allo scarso ricavato economico, rispetto al forte impiego di mano d'opera per la raccolta del prodotto.*

*Il fenomeno ha interessato tutta l'Italia, con particolare accentuazione nelle zone alpine e prealpine. Non sono mancate iniziative, collegate alla crescente richiesta dell'industria dolciaria, per la rivalorizzazione del prodotto, ma si può affermare che per gran parte i terreni destinati a castagneti siano abbandonati.*

*Tra le iniziative assunte da alcune Comunità montane, tese alla piena valorizzazione delle risorse locali, merita citazione quella della Comunità montana dell'Alto Mugello (Firenze) che ha incoraggiato e finanziato la costituzione di una cooperativa per la commercializzazione della castagna. Iniziativa simile è stata proposta alla Comunità montana del Velino (Rieti) dai Comuni di Borgovelino, Antrodoto, Castelsant'Angelo e Micigliano, nei quali si è costituita una cooperativa per la raccolta del prodotto, collegata alla Cooperativa costituita nell'Alto Mugello.*

*Durante la 2ª sagra della castagna, celebrata a Borgovelino il 4 novembre, si è svolto un interessante convegno de-*

*dicato alla produzione e commercializzazione della castagna. Hanno svolto relazioni il dr. Vecchi della Confederazione nazionale cooperative e il dr. Tavolai direttore della coop. COAM di Palazzuolo sul Senio e si è concretizzata l'intesa tra la cooperativa predetta e la « Velinia » costituita a Borgovelino per valorizzare e stimolare la produzione della castagna.*

*Riportiamo un riassunto della relazione del Presidente della Cooperativa Velinia geom. Mario De Santis, augurandoci che iniziative simili siano realizzate da altre cooperative con la collaborazione delle Comunità montane.*

(n. d. d.)

A seguito della decisione, opportunamente adottata dalla Cooperativa « Velinia », di impegnarsi fin dalla stagione 1975 nella raccolta e nella commercializzazione della castagna, sono stati presi vari contatti con tecnici e amministratori di organismi operanti nel settore, ritenuti in grado di fornire un punto di riferimento e di concreto aiuto nella duplice direzione di:

a) ricerca ed attuazione di un adatto sistema di « curatura » della castagna; e

b) ricerca di concreti sbocchi commerciali per la più vantaggiosa collocazione del prodotto.

Il primo dei due scopi suindicati è in relazione alla necessità, ormai stabilmente acquisita, di superare il tradizionale sistema di raccolta finora adottato: alla battitura, accumulo in ricciaia e scardatura (lavoro costoso e pericoloso: e per questo in progressivo abbandono) dovrà essere sostituito il sistema della raccolta a terra che però deve necessariamente integrarsi con opportuna trattazione del prodotto che ne assicuri la conservabilità, finora conseguita con il processo naturale di « curatura » in ricciaia. La radicale modificazione delle abitudini e la trasformazione anche delle strutture che tale innovazione comporta (tuttavia largamente compensate dall'incremento del prodotto commerciabile alle migliori condizioni) aveva suggerito alla Coop. Velinia di avviare uno specifico programma di studio che avrebbe avuto inizio di applicazione nella successiva stagione 1976, dopo opportuna preparazione e approntamento della necessaria organizzazione.

Il secondo scopo, inteso alla eliminazione di superflui stadi di intermediazione commerciale, risponde all'attualissima necessità di sottrarre il produttore a speculazioni parassitarie capaci di ridurre o abbattere il margine di guadagno del coltivatore. Tale scopo è apparso immediatamente perseguibile, non comportando una specifica innovazione, con particolare riferimento alla seconda raccolta, alle castagne di « arella » cioè, rispetto alla quale si sarebbe potuto disporre del tempo necessario, mentre per le castagne « di casca » la partenza ritardata della Cooperativa sembrava non consentire per quest'anno sufficienti spazi di operatività.

I primi contatti sono stati presi con il dirigente dell'Azienda autonoma studi e assistenza alla montagna di Cuneo, geom. Gianromolo Bignami (presso Camera di Commercio), già noto per specifici suoi precedenti studi e pubblicazioni nel settore e per recenti impegni nelle iniziative assunte dalle Comunità montane, nel campo della castagnicoltura, in Pie-

monte. Da lui è stata appresa la notizia di una imminente e definitiva messa a punto di un vasto piano di sviluppo nel quale determinante importanza assumerà l'intervento della Comunità montana nel settore della castagna. Lo stesso Bignami ha dato notizia di alcuni esperimenti che essi hanno in corso da cinque anni ormai con numerose varietà di castagno giapponesi e con differenti sistemi di coltivazione: ciò allo scopo di vincere il cancro della corteccia (un male che talora può sembrare debellato e invece può riemergere ancor più esiziale di prima) e di reperire più convenienti varietà caratterizzate da rapido accrescimento, sollecita entrata in produzione, notevole quantità di prodotto e facilità di raccolto. Per quanto riguarda il problema della cura, da quelle parti i sistemi sono molteplici: sarebbe opportuno prendere diretta visione nel corso di una visita nel periodo della raccolta. Non è stato invece possibile raccogliere utili elementi ai fini di ricercare canali commerciali diretti per la collocazione del prodotto: e ciò a causa di una particolare situazione dei rapporti tra i produttori e le aziende dolciarie operanti nella zona.

Molto più utili, sotto questo aspetto, sono risultati i contatti stabiliti con la Comunità montana dell'Alto Mugello in provincia di Firenze. Previ contatti telefonici, nel corso dei quali si apprese della possibilità di conferimento del nostro prodotto alla Cooperativa colà già operante, fu decisa l'effettuazione immediata di una visita a tale Cooperativa, allo scopo di inserire in quel conferimento di prodotto anche le castagne della prima raccolta che non fossero ancora convogliate presso i privati commercianti.

La visita è stata effettuata e ad essa hanno partecipato: il sindaco di Borgo Velino, dr. Ivano Pompei, i dirigenti della Cooperativa e un rappresentante della Unione provinciale delle Cooperative.

Il primo contatto è avvenuto con i dirigenti e i funzionari della Comunità montana dell'Alto Mugello, con sede a Palazzuolo sul Senio, costituita dai tre Comuni di Marradi, Palazzuolo e Fiorenzuola. Il funzionario della Comunità, perito agrario Mario Montuschi, ha illustrato le caratteristiche della coltivazione della castagna nell'Alto Mugello che presenta pressoché totale coincidenza con la situazione esistente nella Valle del Velino.

Innanzitutto il prodotto è della varietà « fiorentina », lo stesso marrone delle nostre zone: rispetto a questo presenta forse una pezzatura media inferiore. Le piante sono state attaccate dal cancro della corteccia ma attualmente il male sembra circoscritto o debellato: in molti casi la vitalità delle piante ha avuto il sopravvento. Unitamente al marrone (castagno innestato) è piuttosto diffusa la castagna selvatica che fruttifica più facilmente che non da noi: questo probabilmente è dovuto al fatto che il ceduo è meno folto (e consente fruttificazione anche al selvatico) e le piante innestate sono meno grandi delle nostre, con possibilità quindi che nel castagneto innestato allignino anche piante selvatiche. Anche il « marrone di Marradi » (questo è il nome corrente) presenta casi di geminazione, secondo una percentuale pari alla nostra: il fenomeno, secondo indagini condotte appositamente, dipenderebbe dall'altitudine, giacché si riscontra pressoché esclusivamente in zone sui 600 metri.

Anche nell'Alto Mugello (caratterizzato dagli stessi fenomeni di abbandono dell'agricoltura che è simile alla nostra poiché non è sufficientemente remunerativa) la raccolta delle castagne in passato era fatta con il sistema della ricciaia: il progressivo abbandono di tale sistema, unitamen-

te alla fuga dal paese e dai castagneti, aveva determinato negli ultimi anni una vasta diffusione dell'uso del raccogliere castagne anche in terreni non propri da parte di chiunque volesse, e ciò si è verificato soprattutto da parte degli abitanti della vicina Romagna.

Il primo problema, pertanto, che si è reso necessario risolvere è stato quello della generalizzazione del sistema di raccolta a terra che implica la risoluzione di due altri problemi: uno a monte, ed è quello della eliminazione dell'abusivismo, in pratica del furto, nella raccolta delle castagne; l'altro a valle, ed è quello della « curatura » delle castagne per la loro conservazione e commercializzazione.

La eliminazione e la repressione dell'abusivismo è stata conseguita con l'impegno di tutti i coltivatori, opportunamente assistiti dagli Enti pubblici, in particolare la Comunità montana ed i Comuni, i cui amministratori, al di là di ogni diversificazione politica (nella Comunità montana ci sono 5 D.C., tra cui il presidente Fabbri, 3 P.C.I. e 1 P.S.I.) si sono ritrovati tutti uniti per svolgere un'intensa azione di sostegno.

Sono state promosse dalla Comunità montana delle assemblee generali dei coltivatori della zona nel corso delle quali è stato, in particolare, deciso di annunciare nel modo più diffuso che i proprietari e i possessori di castagneti — riaffermando il proprio diritto — si opponevano categoricamente a che si potesse, da parte di estranei, accedere nei loro fondi e raccogliervi castagne: di conseguenza sarebbe stato considerato reato di furto ogni trasgressione di tale divieto.

Per la osservanza di tale principio innanzitutto è stato convenuto che i Sindaci dei tre Comuni avrebbero emesso — come in effetti avvenuto — un'ordinanza di identico contenuto così formulata:

COMUNE DI .....

#### RACCOLTA DELLE CASTAGNE

*In occasione della stagione ormai prossima della raccolta dei marroni;*  
— *vista la necessità di tutelare i diritti dei lavoratori e degli affittuari dei castagneti, situati in questo Comune, nei confronti dei raccoglitori abusivi che compiono ogni anno una inqualificabile azione di disturbo, arrecando danni economici considerevoli e provocando spesso pericolose liti;*  
— *dietro pressione unanime espressa dall'assemblea pubblica dei coltivatori interessati indetta da questa amministrazione il .....*

*Il Sindaco*

*ricorda che*

**È VIETATO**

*a chiunque non ne abbia l'autorizzazione*

**RACCOGLIERE MARRONI**

*nei territori di questo Comune*

*(art. 624 C. P.)*

*ed avverte che è stato organizzato un severo servizio di vigilanza e di controllo, con l'impiego di guardie giurate, affinché sia rispettato il suddetto divieto.*

*Il Sindaco*

Tale ordinanza ha avuto amplissima diffusione sulla stampa locale, in tutte le zone vicine, soprattutto in quelle di origine dei raccoglitori abusivi, lungo tutte le strade della valle, all'inizio e nel corso di tutti i sentieri di accesso ai castagneti; in questi, inoltre, sono stati affissi cartelli con la dicitura « Divieto di raccolta delle castagne » « Art. 624 Cod. Pen. ».

Per il rispetto dell'ordinanza, la Comunità montana ha provveduto all'assunzione di 4 guardie giurate che, ben coadiuvate dalle guardie di ciascun Comune, dai carabinieri e dalle guardie forestali, assicurano una continua vigilanza per tutta la stagione di raccolta: tutti coloro che vengono trovati a raccogliere castagne in fondo altrui e non sono muniti di permesso scritto del proprietario recante l'indicazione della quantità di raccolto e dei giorni consentiti, subiscono il sequestro delle castagne raccolte abusivamente (che vengono conferite alla Cooperativa con accredito a favore della Comunità montana, in parziale compensazione delle spese di guardiania sostenuta) e se rifiutano di effettuare tale consegna vengono denunciati.

È da segnalare che gli amministratori della valle si sono lodevolmente preoccupati che da quanto sopra non ne risultasse pregiudicato il flusso turistico dalle vicine zone della pianura e della costa romagnola, particolarmente richiamato dai prodotti tipici, tra cui appunto le castagne. Il problema è stato risolto brillantemente con la collaborazione di un'altra Cooperativa operante nella zona, l'Agricoop, impegnata con successo in altri settori agricoli e zootecnici, la quale ha ottenuto da soci proprietari il conferimento, tra l'altro, per 25 anni, di oltre mille ettari di castagneto (ed è in corso una vasta azione per avere, eventualmente in fitto, tutti quelli incolti o abbandonati dai proprietari): è consentito che nei terreni dell'Agricoop i turisti possano raccogliere castagne tenendo per sé 1/3 del quantitativo raccolto, mentre il resto deve essere consegnato all'Agricoop. Così facendo i turisti sono richiamati dalla prospettiva di poter tranquillamente effettuare un raccolto che può essere anche cospicuo giacché si effettua su terreni cui si accede solo su autorizzazione, e la cooperativa, pur cedendo una parte del raccolto, si alleggerisce dell'onere di manodopera (L. 12.000 giornaliera) per la raccolta del suo prodotto.

Ma se l'eliminazione dell'abusivismo è il presupposto per la generalizzazione del sistema di raccolta a terra, i problemi che caratterizzano la castagnicoltura (la trasformazione e la commercializzazione del prodotto, per indicare i più immediati) hanno bisogno di essere affrontati con adeguate e moderne strutture organizzative.

Nell'Alto Mugello l'esigenza è stata avvertita vivissima e fin dal 1974 — più o meno in coincidenza con le iniziative promosse nella nostra zona dalla Pro-loco di Borgo Velino — ha trovato una prima risposta con l'individuazione dello strumento cooperativistico: rispetto al nostro più o meno contemporaneo impegno di promozione della costituzione della Cooperativa « Velinia », gli amici toscani hanno potuto contare — oltre che su una più matura sensibilità per la cooperazione — su un determinante sostegno della Comunità Montana che, purtroppo, nelle nostre zone è in grave ritardo per le note ragioni che chiamano in causa, soprattutto, le responsabilità della Regione Lazio.

L'inizio della Cooperativa Ortofrutticola Alto Mugello (C.O.A.M.) risale al 1974, anno in cui, con la partecipazione di 60 soci di Marradi, fu attuata una fase, per così dire, sperimentale di un più vasto piano di lavoro. La Co-

munità montana ha messo a disposizione la somma di L. 12 milioni, con i quali è stata fronteggiata la spesa per i locali e sono state acquistate o costruite macchine per la lavorazione dei marroni per 10 milioni di spesa: un nastro di precernita di ml. 4, una spazzolatrice-lucidatrice, una calibratrice a tamburo rotante, una insacchitrice per confezioni, nastri e carrelli elevatori, gabbioni per la raccolta e trasporto e per la curatura dei marroni, ecc. Inoltre la Comunità montana ha assunto l'onere del pagamento degli interessi bancari sui fondi occorrenti alla Cooperativa per effettuare il pagamento di anticipazioni all'atto del conferimento del prodotto.

La fase sperimentale del 1974, durante la quale sono stati « lavorati » circa 1000 quintali di marroni, si è conclusa con risultati lusinghieri anche per la capacità dimostrata dai dirigenti della Cooperativa di stabilire diretti contatti con i principali ortomercati del Nord-Italia e quindi di spuntare prezzi di vendita remunerativi.

Nel 1975 l'attività della COAM si è notevolmente ampliata e, con l'estensione dell'attività ai tre Comuni della Comunità montana e trasferimento della sede nel più centrale Palazzuolo sul Senio (pres. Mario Mazzotti — che è anche direttore della coop. « Dal produttore al consumatore » operante in Faenza —, dir. dott. Mario Tavolai), ha avviato la realizzazione di un più ambizioso progetto: un progetto per l'investimento di 1.300 milioni elaborato dall'Ente Maremma per la Comunità montana ed inserito, a cura della Regione Toscana, nella XII tranche FEOGA in corso di approvazione a Bruxelles. Uno stralcio di tale progetto (le cui opere, una volta realizzate, secondo quanto ha già deliberato la Comunità montana, saranno poste a disposizione del Consorzio delle Cooperative operanti nella zona) per un ammontare di 180 milioni ha avuto già esecuzione, con capitali approntati da un gruppo di banche — Centro Leasing di Firenze — per i quali la Comunità montana si è accollato il pagamento degli interessi per tutto il periodo di ammortamento del capitale, fissato in cinque anni, mentre a carico del Consorzio di Cooperative è l'onere di tale ammortamento di capitale, oltre ad altri oneri conseguenti alla decisione di eventualmente dilazionare la scadenza dell'ammortamento.

Lo stralcio di investimento realizzato comprende la costruzione di uno stabilimento su un terreno acquistato dalla Cooperativa e l'installazione in esso di un imponente macchinario per la trattazione del marrone, con sistema brevettato, per l'essiccazione e per la stivatura in vista di prolungata conservazione. Il macchinario, ormai funzionante, ha una capacità lavorativa di 10 mila quintali di marroni, mentre il progetto generale prevede una potenzialità superiore ai 20 mila quintali.

Solo una parte, però, del raccolto conferito nel 1975 (ed ha superato di molto le previsioni fatte, aggirandosi sui 7/8 mila quintali) è trattato per la conservazione, mentre gran parte di esso è preparato per essere collocato « fresco » sui mercati.

A tal fine, dopo una cernita manuale per la separazione del bacato e del selvatico, il prodotto viene selezionato in base alla pezzatura con apposita calibratrice, dalla quale vengono suddivise tre diverse categorie di prodotto, mentre su partite particolarmente buone viene talora ulteriormente scelto un ridotto campione di marroni-super.

Mentre il bacato e il selvatico vengono destinati alla vendita per alimentazione animale (ma è in programma per il futuro una utilizzazione diretta in allevamenti gestiti dalla Cooperativa: si fa il conto che 3 quintali di fresco danno 1 quintale di sfarinato, e questo 30 Kg. di carne bovina

e 50 Kg. di carne suina) il restante prodotto è sottoposto a pulitura con macchina spazzolatrice e confezionato in sacchetti (di rete o di plastica) di varia grandezza, secondo accordi precedentemente stipulati con le ditte distributrici (Standa, Coop. ecc.): da 1, 3, 5, 10 e 12 Kg.

I rapporti con i soci conferenti sono così regolati: il conferimento avviene in luoghi di raccolta dislocati strategicamente, dove — con la pesatura e la taratura dei contenitori — si effettua una campionatura del prodotto conferito, con apposita macchinetta-tester, che indica la percentuale di selvatico, di bacato e delle varie pezzature: tale campionatura servirà di base per la liquidazione finale (ché contestualmente viene corrisposto un anticipo uniforme di L. 240 al Kg.) secondo il realizzo che la Cooperativa avrà conseguito con la vendita delle varie parti del prodotto; queste infatti vengono collocate a prezzi diversi che vanno dalle 70-80 lire per il bacato alle 800-900 lire della qualità migliore e si calcola che quest'anno il compenso medio generale si aggiri intorno alle 350 lire (il prezzo va opportunamente considerato come ben remunerativo in quanto comprensivo anche delle parti scadenti, rispetto alle quali è anche da tener presente la comodità per il raccoglitore di non doversi preoccupare di effettuare la scelta all'atto della raccolta o del conferimento).

Oltre che essere informati dell'attività svolta nell'Alto Mugello, con il direttore della Cooperativa è stato approfondito il discorso relativo alla possibilità di collegamento e di collaborazione della Cooperativa « Velinia » con la COAM e con il Consorzio di Cooperative colà operanti: ovviamente non sono stati assunti impegni vincolanti, spettando questi agli organi decidenti tanto della « COAM » che della « Velinia ».

Innanzitutto è stato molto favorevolmente giudicato il campione di nostre castagne loro esibito ed illustrato dicendo che si trattava di un campione un po' scelto e rappresentante il 40% del nostro prodotto: su tale valutazione è stato anche affermato che il nostro raccolto avrebbe potuto migliorare la qualità media di certe loro partite meno buone.

È stato quindi giustamente osservato che l'entità complessiva del nostro prodotto è tale da non risultare per sé sufficiente a giustificare una organizzazione autonoma ed una struttura produttiva di consistenza analoga a quella della COAM; al contrario, data la similarità del prodotto, è da ritenere reciprocamente conveniente una collaborazione ed un collegamento che, mentre consente loro un più proficuo sfruttamento degli impianti, garantisce a noi l'utilizzo di un complesso produttivo e di una organizzazione (si pensi alle ricerche ed ai rapporti di mercato) positivamente collaudati, difficilmente ripetibili e comunque di costosa realizzazione per noi. A ciò aggiungasi che non è nell'interesse reciproco muoversi separatamente sul mercato, con il rischio di una dannosa concorrenza che andrebbe a tutto vantaggio dei commercianti e degli speculatori.

La forma dell'inserimento potrebbe essere quella della nostra adesione alla COAM che assumerebbe così la figura di cooperativa di 2° grado e quindi al Consorzio di Cooperative per l'utilizzazione di tutti gli impianti e l'organizzazione associativa: l'adesione comporterebbe la nomina di qualche nostro rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della Cooperativa e del Consorzio, allo scopo di partecipare alla gestione, e garantire opportunamente la tutela dei nostri interessi.

Ovviamente tali prospettive riguardano il futuro più o meno immediato: ma già per quanto riguarda quest'anno noi abbiamo posta l'esigenza di un concreto avvio della collaborazione, non foss'altro per fornire

una positiva dimostrazione ai nostri castagnicoltori delle effettive possibilità dell'organizzazione cooperativa.

È stato quindi ritenuto subito attuabile il conferimento di un quantitativo di castagne « di casca », per le quali sarebbe stato corrisposto l'anticipo di L. 240 al chilogrammo con la prospettiva di conguaglio fino a L. 350 (e forse più, in considerazione che il nostro prodotto è già abbastanza selezionato, non contiene selvatico e presenta una bassa gradazione di bacatura).

Meno facile si è presentato il problema delle castagne « di arella ». Per esse abbiamo ritenuto che il prezzo dovesse essere superiore, e ciò, in relazione al più alto prezzo che anche i raccoglitori e i grossisti sono disposti a pagare rispetto a quelle « di casca ». Il maggior compenso da parte della COAM potrebbe giustificarsi con la assicurata perfetta conservabilità del prodotto che non abbisogna di « cura » (con conseguente risparmio dei costi relativi a tale trattamento) e può trovare diretta e vantaggiosa collocazione nel mercato invernale o addirittura primaverile.

Ci sono state opposte alcune perplessità connesse all'effettiva rispondenza, ai fini della conservabilità, del naturale processo di cura che si realizza in ricciaia, e sono stati esternati dei timori sulla opportunità di immettere sul mercato, con il marchio « COAM » (noto ed apprezzato), un prodotto non trattato da loro, di cui non sarebbero in grado di garantire la sicura conservabilità.

Pur riconoscendo giuste tali loro preoccupazioni, abbiamo replicato che la nostra esperienza non ammette dubbi sulla bontà del risultato della ricciaia, e quindi abbiamo proposto, in alternativa, che alla commercializzazione delle castagne « di arella » avremmo potuto provvedere direttamente, chiedendo alla COAM semplicemente di essere messi in contatto con i canali di distribuzione e con i centri di mercato con i quali la COAM stessa è in rapporti di fornitura o di vendita.

Anche per questo, la prima risposta ottenuta ha evidenziato delle perplessità sulla opportunità di immettere sul mercato un prodotto capace di determinare concorrenza (e quindi abbassamento di prezzo) per la COAM. Dopo aver noi sostenuto che tale effetto potrà essere accortamente evitato e può ben studiarsi una forma attraverso la quale gli eventuali maggiori profitti siano ricondotti nell'ambito della Cooperativa a compensazione di possibili flessioni, abbiamo stabilito che il problema sarebbe stato affrontato ed approfondito in successivi incontri.

La possibilità di organizzare la raccolta di un adeguato quantitativo di castagne « di casca » e del relativo conferimento alle condizioni offerte, si è dimostrata immediatamente ed agevolmente attuabile: è stato accertato che ancora buona parte del primo raccolto era disponibile e che volentieri i nostri produttori avrebbero concorso alla formazione di un carico ad iniziativa della Cooperativa.

È stata quindi predisposta la consegna nei punti di raccolta in precedenza reperiti ed organizzata la partenza del carico per Palazzuolo.

## L'ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA MUGELLO - VAL DI SIEVE

---

Un primo organismo programmatore a livello intercomunale della val di Sieve è stato il Consiglio della Val di Sieve; esso, costituito in base alla legge n. 1034 del 10-12-1970, ha sviluppato un'attività valida, della quale ricordiamo l'elaborazione dello Studio Preliminare al Piano di Sviluppo Economico e Sociale (approvato il 26-6-1973), la preparazione del Piano Intercomunale e la gestione in prima persona della Conferenza Agraria di Zona, nel contesto della Conferenza Agraria Regionale.

Queste attività e altre, di maggior dettaglio, hanno gettato basi solide per le scelte operative a livello di ogni settore di intervento.

La Comunità Montana, subentrata operativamente nella seconda metà del 1974 a detto Consiglio, ha fatto proprie le linee fondamentali di tale attività e, con la puntualizzazione degli obiettivi formulati, ha potuto procedere speditamente per esprimere in concreto la sua volontà di risolvere i problemi più urgenti delle popolazioni amministrate.

Seguendo il metodo della partecipazione ad ogni livello ove già non esistessero posizioni precisate in precedenza in base ad un ampio confronto democratico, la Comunità ha elaborato il Programma stralcio per il 1974, come da art. 5 della legge istitutiva, il quale costituisce la base programmatica della Comunità in attesa dell'elaborazione definitiva del Piano di Sviluppo Economico e Sociale. Ricordiamo al proposito le espressioni più salienti di tale strumento e alcuni provvedimenti operativi che possono essere scaturiti successivamente ad esso seguendone l'impostazione:

1) AGRICOLTURA E FORESTE. – Questo settore ha goduto del massimo interesse: infatti gli è stato assegnato l'importo relativo maggiore del bilancio 1974. Privilegiata in assoluto è stata la cooperazione, posta al ruolo di coprire organizzativamente i sottosettori e nella fattispecie la lavorazione e commercializzazione e l'allevamento in zootecnia (Cooperativa Agricola Industriale Mugellana, Zootecnica Mugello e Cooperativa Pastori Mugellani), sia per la castanicoltura (cost. Coop.va Castanicoltori), sia per la trasformazione dei prodotti vitivinicoli (Oleificio Sociale Chianti Fiorentino e Cantina Sociale CAMEV); i fondi stanziati per l'attività e il potenziamento della cooperazione superano i 115 milioni. Inoltre si sono svolte, su iniziativa della Comunità, riunioni per far svolgere alla cooperazione un ruolo di sempre maggior puntualizzazione e concretezza a livello della programmazione agricola, tenuto conto del contesto del Piano di Sviluppo.

Sempre nel campo dell'utilizzazione produttiva del territorio, è stata varata l'iniziativa della preparazione di un Piano di recupero delle terre abbandonate o scarsamente utilizzate, per il quale sono stati incaricati tecnici specifici a convenzione.

Per quanto riguarda la difesa dell'ambiente, è in preparazione un Piano di lotta contro gli incendi boschivi, visto anche, a livello preventivo specialmente, con un modo di porsi nuovo nei confronti dei beni demaniali, che rivaluta in essi il fine sociale e produttivo, oltre che paesaggistico; con tale impostazione si affronta anche la problematica dell'ampliamento e utilizzazione delle foreste demaniali.

2) URBANISTICA. – Come ricordato in precedenza, già il Consiglio di Valle aveva affrontato il problema di uno strumento urbanistico comprensoriale; la documentazione illustrativa è ormai patrimonio in possesso dei singoli comuni, alcuni dei quali hanno già cercato di adeguare alle risultanze di esso i propri strumenti urbanistici. Con la costituzione della Comunità Montana, il Piano Intercomunale è venuto a trovare una base naturale di coordinamento territoriale e quindi è stato possibile avviare una fase finale di operatività, volta all'approvazione del Piano medesimo e portata avanti da apposite Commissioni, consiliare e urbanistica.

3) ASSETTO DEL TERRITORIO. – Sono previsti interventi in zone considerate prioritarie e al proposito è prevista la pubblicizzazione di importanti territori; a tale scopo è stato richiesto un mutuo di L. 300 milioni alla Cassa Depositi e Prestiti, in base all'art. 9 della legge istitutiva delle Comunità montane.

4) **INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO.** – La Comunità punta sul potenziamento quantitativo e qualitativo delle attività esistenti e ritenute valide e alla promozione di interventi volti alla localizzazione di nuove iniziative che garantiscano i livelli occupazionali dal punto di vista quantitativo e qualificativo. Ciò si ottiene in particolare con interventi sull'assetto del territorio (strumento urbanistico ecc.), sulle strutture produttive e commerciali (Consorti Comprensoriali per acquisizione e gestione aree; elaborazione e gestione piani commercio; sviluppo cooperazione e associazionismo) e sull'elaborazione di piani particolareggiati per le aree di destinazione degli interventi.

Un problema specifico affrontato e da avviare a conclusione è la metanizzazione del comprensorio, tenendo conto della utilizzazione di questa fonte di energia sia a scopi domestici che industriali.

In questo settore si è tenuto conto della difesa delle strutture produttive anche in maniera indiretta, cioè attraverso le varie forme di valorizzazione di prodotti caratteristici e tipici (manifestazioni commerciali - propagandistiche, ecc.), collegandosi anche ad una possibilità di promozione del turismo locale.

5) **OPERE PUBBLICHE.** – Si è dato spazio per il momento ai problemi di bonifica idraulica e particolarmente a lavori di sistemazione o sgombri d'alveo e di consolidamento delle foci. È inoltre previsto e in fase di realizzazione un servizio di sorveglianza sui prelievi di inerti o di acque. La Comunità rivendica al proposito un potere decisionale sulla gestione idrogeologica del comprensorio da essa amministrato. Nel settore menzionato sono previsti interventi anche nei riguardi della viabilità e della dotazione idropotabile.

6) **SCUOLA E CULTURA.** – È stata espressa la necessità della Comunità di inserirsi nella problematica operativa dei decreti delegati, che attualmente non prevede rappresentanti delle Comunità nei Consigli di Distretto. Pur tuttavia la nostra Comunità è impegnata in una indagine conoscitiva dettagliata, che permetta l'elaborazione di un Piano scolastico capace di armonizzare le varie realtà dell'area di programma da esso interessata.

7) **TRASPORTI.** – In questo settore si sostiene la linea fon-

damentale già emersa nell'ambito della conferenza dei servizi, tenutasi nel marzo del 1972 e cioè:

- dipendenza delle scelte infrastrutturali dalle scelte economiche e urbanistiche generali;

- riqualificazione, per quanto possibile, dei tracciati esistenti.

Si sostiene la validità di collegamento di una strada a scorrimento veloce (Barberino, Pontassieve, Incisa), attrezzata secondo le esigenze del comprensorio e della Pontassieve-Firenze; inoltre si chiede che venga completato il tracciato della ferrovia Faentina nel tratto S. Piero a Sieve-Firenze, destinandovi fondi da anni già deliberati dall'Amm.ne FF.SS. e attuando un indirizzo già formulato positivamente in tal senso dalla Regione Toscana.

Si è richiesta anche la pubblicizzazione dei servizi, con la costituzione di Consorzi per sostituire gradualmente le linee private, riformando l'istituto della concessione.

In attesa di tale pubblicizzazione, sono stati presi provvedimenti d'urgenza per venire incontro alle necessità dei lavoratori pendolari, decidendo di fornire ad essi un contributo « una tantum » sui costi dell'abbonamento su gomma (il costo « su rotaia » in confronto è di scarso rilievo).

Inoltre, a breve scadenza, sono previsti:

- contributi una tantum ai Comuni per acquisto pullman, se tali Enti versano in particolari difficoltà;

- impegno finanziario per la preparazione di un Piano organico dei trasporti;

- iniziative specifiche con Enti locali, sindacati ecc. per affrontare il problema della ferrovia Faentina (a tale proposito si è svolto un incontro con i sindacati e le comunità limitrofe e precisamente: Alto Bisenzio, Alto Mugello, Pratomagno e Casentino).

8) **TURISMO E SPORT.** - Si richiede la trasformazione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome, per un uso effettivo delle deleghe, coinvolgendo questo settore in un più vasto arco di interessi. Si propone al proposito a breve scadenza una consulta del turismo alla quale partecipino tutte le forze (Enti locali, associazioni democratiche e del tempo libero, sindacati, piccoli e medi operatori economici, ecc.).

Per lo sport è intenzione portare a compimento un quadro aggiornato della situazione e si vogliono incentivare i centri di formazione sportiva, che operano a livello comunale, per dar loro la possibilità dell'indispensabile coordinamento.

- Come programma operativo di più immediata esecuzione si

ricordano la valorizzazione massima delle zone turistiche esistenti, l'incarico di studio per l'indagine conoscitiva sul patrimonio culturale esistente, l'intervento per la realizzazione di guide turistico-culturali di comprensorio e particolari e di una pubblicazione sulla toponomastica ed i toponimi del Mugello-Val di Sieve e contributi alle iniziative turistiche dei Comuni, se giustificate sul piano turistico e produttivo, oltre ad un'iniziativa per divulgare le possibilità offerte dalle LL.RR. nn. 9 e 10 del 29-1-1973 per il miglioramento delle strutture esistenti e per il completamento di opere progettate e iniziate.

9) SANITA. – Per questo settore la Comunità ha riconosciuto in sé compiti di promozione a tutela della salute a livello comprensoriale e perciò promuove un'indagine conoscitiva finalizzata ad appurare le condizioni igienico-sanitarie della zona, dei servizi sanitari esistenti e degli interventi finora praticati dai singoli comuni nel campo della medicina preventiva. A questa indagine si intende far seguire una bozza di proposta operativa, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di esperti. Ciò visto anche nella prospettiva di dare un contributo operativo ai Consorzi socio-sanitari.

L'approvazione del Programma stralcio da parte del Consiglio della Comunità, avvenuta in data di poco successiva al funzionamento operativo della stessa, l'ha vista impegnata nella realizzazione dello stesso e ormai quasi tutte le voci di spesa indicate sono state stanziare concretamente. Ma altre iniziative sono state portate avanti e in particolare il già menzionato incarico di una équipe tecnica per l'elaborazione del Piano di recupero delle terre abbandonate o scarsamente utilizzate, l'incarico di specialisti per lo Studio di utilizzazione e gestione delle risorse idriche, l'incarico di esperti per l'elaborazione del Piano di Sviluppo Economico e Sociale.

La Comunità è quindi impegnata a portare avanti in modo organico tutte le varie iniziative ricordate, affinché ciascuna sia il giusto e indispensabile complemento dell'altra e la migliore garanzia di questa esigenza sarà data da un modo di operare che vuol tenere conto non solo della consultazione, ma fondamentale della partecipazione di tutti gli interessati alle scelte decisionali e operative già nella fase di elaborazione.

# **Agenda per le autonomie locali 1976 (XVII ed.)**

Redazione e amministrazione:

Via C. Balbo, 43 - 00184 ROMA

Tel. 463360, 462333, 4754053 (06) - ccp 1/51677

due volumi

## **1) GUIDA PER LE AUTONOMIE LOCALI**

con copertina da gr. 300 plastificata (f.to 17,5 x 25)

≈ **IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE: POTERI E COMPETENZE**

Agricoltura; artigianato; asili nido; assistenza pubblica; attività ricreative; beni culturali; bilancio, finanza regionale e finanza locale; casa, urbanistica e assetto del territorio; commercio; comunità montane; cooperazione; istruzione professionale; lavori pubblici; municipalizzate; riforma sanitaria; scuola; trasporti; turismo; uffici e personale.

≈ **IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE: PROBLEMI ISTITUZIONALI**

Delega delle funzioni amministrative delle Regioni agli Enti locali; comprensori e programmazione; controlli sugli atti regionali; controlli sugli atti degli Enti locali; Decentramento e partecipazione.

≈ **ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE: LEGISLAZIONE**  
Organi elettivi comunali, provinciali e regionali; elezioni comunali, provinciali e regionali; ruolo e condizione degli eletti.

≈ **STATUTO E ORGANI DELLA LEGA PER LE AUTONOMIE**

## **2) AGENDA DA TAVOLO**

con copertina in balacron imbottita (f.to 17,5 x 25)

≈ **DIARIO GIORNALIERO**

suddiviso per settimane, impaginato in modo originale e funzionale.

≈ **RUBRICA TELEFONICA**

---

*Prezzo dei due volumi indivisibili L. 6.000*

### **L'ULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE**

---

*Il Consiglio nazionale dell'UNCEM si è riunito a Roma in Campidoglio giovedì 25 settembre sotto la Presidenza del sen. Segnana.*

*Il Consiglio nazionale ha espresso in un telegramma indirizzato all'Ambasciatore di Spagna a Roma la più viva protesta per le condanne a morte inflitte dai tribunali spagnoli sollecitando un atto di clemenza da parte del Capo di quello Stato.*

*Il Consiglio ha quindi approvato, su relazione del revisore dei conti dr. Trozzi, i conti consuntivi 1973-'74 e, su relazione del Segretario generale, il bilancio preventivo 1975. Il Consiglio ha rivolto un vivo appello a tutti i Comuni ed Enti associati per il tempestivo versamento delle quote associative, condizione essenziale per la funzionalità dell'UNCEM.*

*Il Consiglio ha quindi approvato all'unanimità il Regolamento e il programma del Congresso e a maggioranza (contrario il Gruppo PCI) ha incaricato la Giunta di presentare alla Commissione per la Riforma dello Statuto che sarà eletta dal Congresso, le proposte di modifiche statutarie già elaborate. Ovviamente, ulteriori proposte potranno essere formulate dai partecipanti al Congresso.*

*Le assemblee per il rinnovo degli organi delle Delegazioni Regionali saranno convocate nel periodo immediatamente successivo al Congresso in relazione alle modifiche statutarie che il Congresso avrà adottato. Ciò non esclude che assemblee di Comuni ed Enti associati si svolgano in precedenza per discutere gli argomenti all'ordine del giorno del Congresso.*

## SOLLECITATA AI MINISTRI MARCORA, COLOMBO E ANDREOTTI LA PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E ADEGUATI STANZIAMENTI

---

Il Presidente dell'UNCEM senatore Segnana ha sollecitato con lettere indirizzate ai Ministri interessati la presentazione alle Camere del disegno di legge già elaborato per il recepimento della direttiva comunitaria per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ed il relativo finanziamento.

La lettera del nostro Presidente ha messo in risalto il fatto che molte Comunità montane avendo già in corso la predisposizione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale possono preventivare esattamente le spese necessarie per le infrastrutture (a carico dello Stato) e predisporre i programmi di opere collettive e divulgare la conoscenza dell'intervento comunitario per l'assegnazione dell'indennità compensativa, già a partire da questo esercizio, essendo disponibili i fondi FEOGA.

L'attenzione del Ministro Colombo è stata richiamata sulla entità del finanziamento necessario sul bilancio statale, mentre il Ministro Andreotti, che già aveva dichiarato la sua disponibilità al riguardo, è stato sollecitato affinché nei programmi che la Cassa del Mezzogiorno va predisponendo, d'intesa con le regioni, per l'utilizzo del fondo europeo di sviluppo regionale, siano compresi interventi per la realizzazione delle infrastrutture agricole, atte a favorire la piena applicazione della direttiva comunitaria.

## RICHIESTA AL MINISTRO MARCORÀ L'APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA FORESTALE

A seguito dell'ulteriore approfondimento compiuto dall'UNCHEM in ordine all'intervento comunitario per la forestazione, il sen. Segnana ha sollecitato il Ministro dell'Agricoltura, nella sua qualità di Presidente di turno del consiglio dei ministri della CEE, a porre all'ordine del giorno delle prossime sedute la approvazione della direttiva comunitaria in materia forestale, da tempo all'esame degli organi della CEE.

## DELEGAZIONE UNCEM A BRUXELLES

Una delegazione dell'UNCHEM, guidata dal Segretario generale Piazzoni e composta dai rappresentanti delle Comunità montane del centro-nord ha fatto visita agli uffici della Comunità economica europea a Bruxelles per l'esame di alcuni problemi di particolare interesse per la montagna.

La Delegazione era composta dai Segretari delle Delegazioni regionali UNCEM del Veneto e dell'Umbria, sig. Longhi e dr. Montesi e dai sigg. geom. Parola (C. M. Valle Stura di Demonte), prof. Tuoni (Amiata), geom. Alberti (Valcamonica), Drusilli (Appennino bolognese), arch. Fadda (Oltrepò pavese), Terragnolo (Valsugana), Gamper-Krautsamer (Burgraviato) e cav. Cascinari (Presidente deleg. Molise). Una prossima visita sarà effettuata da rappresentanti delle altre regioni.

Durante la permanenza nella città belga, il 9 e 10 ottobre, si sono avute riunioni con alti funzionari della CEE e si è incontrato il vice-Presidente dell'UNCHEM on. Della Briotta, membro del Parlamento europeo.

L'esame della direttiva sull'agricoltura di montagna è stato compiuto dal direttore della divisione agricoltura dr. Craps e dai funzionari dr. Rencki e Guida. Sui problemi del FEOGA ha parlato il dr. Quattraro; sul fondo regionale di sviluppo il dr. Dotto, sulla direttiva per la forestazione il dr. Hummel e sui settori carne e latte il dr. Broders, tutti funzionari responsabili dei vari uffici della CEE.

La Delegazione si è incontrata anche con il consigliere dr. Stefani della Segreteria generale della Commissione CEE, col dr. Lenarduzzi della

direzione politica regionale, coi dottori Mioni e Ventura della divisione agricoltura.

Ha organizzato le riunioni e seguito costantemente i dibattiti il dottor Rosa della divisione Informazione.

L'esame dei vari argomenti è stato molto approfondito ed ha consentito di chiarire ai funzionari della CEE gli orientamenti dell'UNCEM e delle Comunità montane per il recepimento e l'applicazione sollecita della direttiva sull'agricoltura di montagna nonché la necessità dell'approvazione della Direttiva forestale.

I funzionari della CEE hanno illustrato gli interventi comunitari e si sono resi conto della reale situazione della montagna italiana, esprimendo il vivo apprezzamento per l'azione svolta dall'UNCEM per la realizzazione della nuova politica a favore della montagna in Italia.

A conclusione della visita il Segretario generale dell'UNCEM ha ringraziato i funzionari della CEE per il proficuo ed interessante incontro ed ha preannunciato l'azione che l'UNCEM intende svolgere per un costante collegamento con i Comuni ed Enti montani dei nove Paesi europei allo scopo di farli divenire interlocutori a livello comunitario per tutti i problemi connessi allo sviluppo economico dei territori montani e alla eliminazione degli squilibri territoriali e settoriali presenti in vaste regioni europee.

## DALLE DELEGAZIONI REGIONALI

### INCONTRI UNCEM - COMUNITÀ MONTANE - REGIONI.

Dopo l'insediamento dei nuovi Consigli regionali e la elezione delle Giunte le Delegazioni regionali dell'UNCEM hanno preso contatti con i nuovi Organi regionali per proporre le iniziative ritenute più idonee ad assicurare piena vitalità alle Comunità Montane.

In particolare, nel Lazio, la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane e la Delegazione regionale UNCEM hanno indirizzato alla Regione, ai Partiti e alle varie organizzazioni sociali e sindacali un lungo documento. Successivamente si sono avuti incontri con gli Assessori agli Enti locali, all'agricoltura e all'urbanistica e si è svolta a Rieti l'11 ottobre una assemblea regionale di amministratori dei comuni e delle Comunità Montane della regione, presenti i predetti assessori ed alcuni consiglieri regionali e il Sottosegretario all'Agricoltura On. Felici.

Relatori al Convegno il Presidente della Delegazione Prof. Antonini, il Presidente della Comunità dell'Aniene Prof. Pizzicaroli e il Segretario generale dell'UNCEM.

Successivamente l'Assessore agli Enti locali Dr. Bruni, accogliendo le nostre richieste, ha proposto alla Giunta e al Consiglio regionale l'adozione del regolamento per il riparto dei fondi alle Comunità montane ed i criteri per la redazione dei programmi di intervento per l'utilizzo dei fondi 1972-'74, che ammontano a L. 5.660.000.000.

In Piemonte si è avuto un incontro della Delegazione UNCEM col Presidente della Giunta regionale avv. Viglione per l'esame

dei problemi più urgenti. Hanno fatto seguito incontri con vari assessori.

Nelle Marche il nuovo Presidente della Giunta on. Ciaffi ha avuto alcuni incontri con i Presidenti delle Comunità montane con i quali è stato concordato lo svolgimento di un convegno per la discussione delle deleghe da assegnare alle Comunità montane.

In Emilia-Romagna si sono avuti incontri dell'Assessore all'agricoltura Dr. Severi con le Comunità Montane per dare applicazione alla nuova legge per l'agricoltura di montagna, le cui norme anticipano taluni provvedimenti contenuti nella direttiva comunitaria.

#### NUOVA SEDE IN SICILIA

Il Segretario generale dell'UNCCEM ha visitato la nuova sede della Delegazione regionale siciliana, aperta a Palermo nella centralissima via M. Stabile 143, incontrandosi col Segretario Dr. Giuseppe Teresi e con alcuni presidenti di Comunità Montane.

Presso la stessa sede funziona anche la segreteria della sezione regionale dell'AICCE.

#### CONFERENZA REGIONALE DELL'AGRICOLTURA IN UMBRIA

Le Comunità montane dell'Umbria hanno partecipato alla preparazione e allo svolgimento della conferenza regionale dell'agricoltura indetta per incarico della Regione all'Ente regionale di sviluppo (ESU) e dal centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali (CRURES).

Dopo un incontro dei Presidenti delle Comunità Montane con i responsabili degli enti organizzatori della Conferenza, avvenuto il 22 settembre presso la sede della Delegazione, e la partecipazione dei rappresentanti delle Comunità alle conferenze comprensoriali, i rappresentanti di tutte le Comunità hanno partecipato alla Conferenza regionale svoltasi a Spoleto l'8 novembre. Vi ha presenziato anche il Segretario generale dell'UNCCEM.

#### RIUNIONI NELLE DELEGAZIONI

Le Giunte esecutive delle Delegazioni regionali allargate ai Presidenti delle Comunità montane hanno tenuto alcune riunioni preparatorie al Congresso nazionale. Riunioni si sono svolte an-

che con i Presidenti delle Comunità Montane per l'esame dello stato di attuazione dei programmi e dei piani di intervento finanziati dalle regioni e per l'approfondimento dei problemi connessi all'attuazione di alcune leggi regionali in materia di comprensori e di interventi per il settore agricolo-forestale.

In Sardegna, ove non è ancora stata emanata la legge per la suddivisione del territorio in zone omogenee nelle quali dar vita alle Comunità montane, la Giunta della Delegazione, riunita il 27 ottobre alla presenza del Segretario generale, ha esaminato le varie ipotesi di zonizzazione per formulare alcune proposte da sottoporre ai comuni e alla Regione allo scopo di affrettare il varo della legge e la costituzione delle Comunità Montane.

#### ASSEMBLEE REGIONALI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

Conformemente alle decisioni del Consiglio nazionale, le assemblee delle Delegazioni regionali per il rinnovo degli Organi avranno luogo nel periodo immediatamente successivo al Congresso nazionale, in relazione alle modifiche che saranno apportate allo statuto per la composizione dei Consigli e delle Giunte delle Delegazioni.

La Delegazione regionale del Piemonte, che in precedenza aveva fissato al 15 novembre la convocazione dell'Assemblea, eleggerà il Consiglio e provvederà alla successiva integrazione, rispettando la rappresentanza delle forze politiche, in base alle decisioni del Congresso in materia statutaria.



### VIAREGGIO: PUNTI CONCLUSIVI SULLA FINANZA LOCALE

---

*A conclusione dell'annuale incontro di Viareggio, promosso dall'Anci dal 25 al 28 settembre e al quale hanno partecipato oltre ai Comuni le Province e le Regioni, l'ampio e approfondito dibattito — cui hanno recato un contributo i Ministri delle Regioni e delle Finanze — è stato riassunto nei seguenti « Punti conclusivi »:*

La situazione economica e sociale che duramente e ormai da troppo tempo attanaglia il Paese è di tale gravità ed impone un efficace intervento di tutto il sistema istituzionale.

I Comuni e le Province sono sempre più condizionati da una insostenibile situazione economica e finanziaria che i drastici ed immotivati tagli ai bilanci rende ingovernabile; una situazione che se non affrontata costringerà alla paralisi le istituzioni locali.

I Comuni, le Province, le Regioni, il cui ruolo fondamentale di base del sistema democratico è stato riaffermato nelle recenti consultazioni elettorali, intendono essere componenti essenziali di un rinnovamento sociale e di risanamento economico, consapevoli che è dalla capacità delle istituzioni di dare una risposta positiva alla soluzione dell'attuale crisi economica che dipende anche il rafforzamento e lo sviluppo della democrazia.

I Comuni, le Province e le Regioni devono essere sedi di confronto organico e di intese costruttive fra le forze politiche costituzionali capaci di superare la contrapposizione e tali da costituire un quadro di riferimento per le forze sociali ed economiche.

Una nuova linea di sviluppo e nuovi orientamenti economici dovranno anche privilegiare servizi e consumi pubblici, la cui sede naturale è innanzitutto il potere regionale e locale; le forze politiche democratiche devono pertanto impegnarsi, in Parlamento, in un confronto che abbia un organico sbocco, definendo un quadro complessivo di destinazione delle risorse pubbliche attraverso una piena attuazione del decentramento autonomistico e legando conseguentemente un nuovo ed ordinato assetto finanziario alla riforma istituzionale dei poteri locali così come indica la Costituzione.

La unitarietà della finanza pubblica, sia nel momento del prelievo che in quello della spesa deve essere affidata ad una programmazione democratica che consenta una piena utilizzazione delle risorse pubbliche a tutto l'articolato sistema istituzionale.

Ciò è più che mai necessario nel momento in cui l'area delle risorse è più ristretta e le scelte debbono quindi essere idonee e tempestive per contribuire al superamento della crisi, oggi aggravata da un eccessivo centralismo.

I Comuni non intendono disporre di una propria capacità impositiva autonoma bensì di una quota di entrate riservata agli Enti locali.

Rivendicano la partecipazione piena all'intero processo tributario, rinnovando e democratizzando l'accertamento attraverso l'utilizzazione di tutte le istanze del decentramento, programmando l'assegnazione delle quote del gettito tributario complessivo, attraverso l'istituzione di una autorità centrale della programmazione, espressa dal Parlamento, che si avvalga del contributo obbligatorio delle Regioni e dei Comuni.

La stessa inefficienza del sistema fiscale richiede un contributo ed una corresponsabilizzazione delle autonomie regionali e locali al fine di acquisire maggiori risorse ed assicurare una giustizia distributiva.

In tal senso Regioni ed Enti locali, quale parte essenziale dello Stato democratico, si sentono direttamente impegnati.

La spesa pubblica deve far parte di un preciso ed articolato piano di ripresa e di riequilibrio sociale, territoriale ed economico e deve essere orientata a rigore priorità.

Le spese di gestione devono essere rigorosamente contenute e qualificate per il potenziamento delle strutture relative ai servizi civili e sociali e conseguentemente non possono essere considerate improduttive.

Il Parlamento affrontando il più vasto tema delle autonomie, dovrà intervenire immediatamente sulla grave situazione economica e finanziaria, garantendo l'avvio di provvedimenti che si collochino nella linea strategica richiesta al Convegno di Viareggio, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

I tagli apportati ai bilanci degli Enti locali dalla CCFL, di cui appare ormai matura la soppressione, contrastano con l'accresciuta domanda di consumi sociali e di servizi che la società civile pone alle comunità locali, impegnate a contribuire ad una qualificata ripresa produttiva, aggravando sul piano finanziario gli squilibri economici degli Enti locali, risultano discutibili sotto il profilo della legittimità costituzionale. I Comuni e le Province non possono non respingerli quando si risolvono in un impedimento alla continuità dei servizi.

Pregiudiziali ed indispensabili provvedimenti per un graduale risanamento sono il consolidamento del debito degli Enti locali, la maggiorazione immediata delle entrate tributarie, il finanziamento del Fondo di risanamento e il funzionamento del Comitato di amministrazione come struttura compartecipata di coordinamento e di gestione delle misure di risanamento.

Gli orientamenti e le proposte che sulla base della relazione del Presi-

dente Golfari e dal dibattito che ne è seguito, sono emerse a Viareggio e che riprendono la piattaforma del Comitato d'Intesa fra Regioni, Province e Comuni, saranno presentati dall'ANCI al Governo e al Parlamento nazionali.

In particolare l'ANCI chiede al Presidente del Consiglio che si impegni ad un programma essenziale di revisione, di riorganizzazione e di risanamento della finanza pubblica da presentare in tempi accelerati al Parlamento.

Un programma « comune » di rinnovamento istituzionale è la sola strada che si intravede per uscire da una crisi che paralizza le comunità locali e si riflette paurosamente sull'economia nazionale.

In questo quadro, si colloca la necessità di un puntuale e completo adempimento del disposto della legge 382, con l'emanazione dei decreti delegati che contemplino il trasferimento delle funzioni degli Uffici e degli Enti alle Regioni.

## TORINO: CITTÀ-MONTAGNA: NECESSITÀ DI UN RAPPORTO DIVERSO

---

*Organizzata come sempre dall'Assessorato alla Montagna della Provincia di Torino, in collaborazione con la locale Camera di Commercio ed il Salone Internazionale della Montagna, si è svolta nei giorni 29 e 30 settembre la 12ª edizione del Convegno Nazionale sui problemi della montagna.*

*Il saluto dell'UNCCEM è stato recato dal vice Presidente avv. Facchiano.*

*Al termine dei lavori il Presidente del Convegno, Ins. Giovanni Baridon, Assessore alla Montagna Caccia e Pesca della Provincia di Torino, ha dato lettura di una proposta di ordine del giorno firmata unitariamente dai signori: Umberto Narizzano e Edmondo Bertussi (DC), Teobaldo Fenoglio (PCI), Plinio Pirazzi Maffiola (PSI), Giuseppe Libero Diaceri (PSDI), Egidio Francisco (PRI).*

*Ne è scaturita una discussione che ha portato ad alcune modifiche del testo, particolarmente per quanto concerne il rapporto Comunità Montane-Comprensori, che veniva infine approvato nella seguente stesura:*

Il 12° Convegno sui problemi della montagna, svoltosi a Torino il 29 e 30 settembre 1975 per l'esame del tema « Città-Montagna, necessità di un rapporto diverso »,

Udite le relazioni dell'Assessore dell'Amministrazione Provinciale di Torino Ins. Giovanni Baridon, dell'Arch. Piercarlo Longo, del Dr Giorgio Pallavicini e del Prof. Guido Sasso e dopo ampia discussione,

Riafferma la validità degli annuali incontri torinesi per l'approfondimento dei problemi interessanti lo sviluppo economico e sociale della montagna e propone all'attenzione delle Regioni, delle Comunità Montane e del prossimo Congresso Nazionale dell'UNCCEM:

1) La necessità di salvaguardare e difendere le prerogative della Comunità Montana per il nuovo assetto istituzionale della montagna, riconducendo alla dimensione della zona nella quale operano una o più Comunità di un'area omogenea tutta l'attività connessa al governo del territorio (distretti scolastici, Unità locali di servizi socio-sanitari, ecc.) e raccor-

dando la Comunità Montana all'azione del comprensorio (quando la stessa non vi coincida) senza che essa sia divisa tra due comprensori e quindi svuotata del potere politico e programmatico assegnatole dalla legge 3-12-1971 n. 1102. Tanto non esclude la possibilità di una integrazione delle zone montane in realtà territoriali più vaste nelle quali i piani di sviluppo delle Comunità devono compenetrarsi poiché intendono assicurare un globale assetto del territorio sotto l'aspetto fisico, sociale ed economico.

Infatti, tenuto conto che i comprensori previsti dalle leggi regionali sono organismi decentrati delle Regioni con compiti di programmazione, promozione e coordinamento degli enti locali, occorre che al loro interno le Comunità Montane trovino una corretta collocazione che non le privi di proprie funzioni e autonomia.

2) L'esigenza di assicurare alle Comunità Montane il finanziamento ordinario per la propria attività, superando la limitazione posta dall'art. 2 della legge 11-3-1975 n. 72, e la continuità del finanziamento dei piani pluriennali di sviluppo osservando inoltre il precetto sancito dall'art. 16 della legge 1102.

3) La opportunità che nella gestione degli interventi settoriali, in modo specifico per l'agricoltura e le foreste, si utilizzino le Comunità Montane quali enti delegati della Regione, così come è stato predisposto da alcune recenti leggi regionali, evitando l'accentramento in uffici regionali di funzioni prettamente esecutive.

4) L'urgenza che le Comunità Montane redigano ed attuino i piani di sviluppo economico e sociale ed i piani urbanistici con la più ampia partecipazione delle popolazioni, allo scopo di promuovere gli investimenti pubblici e privati necessari per dare un nuovo assetto territoriale alla montagna assicurando la difesa dell'ambiente, la riqualificazione delle risorse umane e una adeguata occupazione in loco.

Il Convegno afferma che l'ambiente montano e quindi anche la fauna che ne rappresenta una componente essenziale è un bene fruibile a disposizione di tutta la comunità, il cui godimento deve essere finalizzato allo sviluppo sociale ed economico delle genti di montagna e vincolato alla tutela dell'ambiente stesso e che l'esercizio venatorio non è incompatibile in assoluto con la tutela dell'ambiente e della selvaggina.

Peraltro, rilevato come l'agricoltura contribuisca al mantenimento della fauna, per cui si rende necessaria la compartecipazione dei produttori agricoli alla fruizione venatica, riafferma l'esigenza del potenziamento del patrimonio faunistico attraverso l'ampliamento delle zone di ripopolamento e la gestione della caccia mediante delega alle Comunità Montane, se del caso opportunamente raggruppate, nella prospettiva dell'abolizione di ogni privilegio fra i cacciatori.

Il Convegno, considerata la necessità di uno sviluppo coordinato in montagna tra agricoltura, turismo e artigianato specializzato e affermato che l'agriturismo costituisce una formula valida per realizzare oltre che un reddito integrativo un avvicinamento sociale del montanaro al cittadino,

Afferma il valore di tale formula, già positivamente sperimentata in vari Paesi europei e in alcune regioni italiane, ed auspica una legislazione regionale che, utilizzando anche la direttiva comunitaria per l'agricoltura di montagna, incentivi le popolazioni verso questa attività, che le Comunità Montane e le organizzazioni agrituristiche potranno opportunamente coordinare e sviluppare.

## ROMA: CONVEGNO AMMINISTRATORI COMUNISTI PER LA MONTAGNA

---

*Si è svolto a Roma al Palazzo Congressi dell'EUR, nei giorni 18 e 19 ottobre, promosso dalla Direzione del Partito Comunista Italiano, un Convegno di amministratori comunali, provinciali e regionali delle zone montane.*

*Dopo l'introduzione dell'On. Macaluso ha svolto la relazione generale l'On. Giorgio Bettiol, Capogruppo PCI al Consiglio Nazionale dell'UNCCEM, mentre, a conclusione del dibattito — cui hanno assistito anche il Presidente del Partito On. Longo ed il Segretario Politico On. Berlinguer — ha parlato l'On. Cossutta della Direzione del Partito.*

*Hanno assistito ai lavori rappresentanti dell'UNCCEM e di altri Partiti.*

*Al termine è stato approvato il seguente documento:*

Il convegno degli eletti comunisti nei Comuni montani sottolinea come urgente e improrogabile la necessità di bloccare il processo di dissesto della montagna italiana. Un ulteriore aggravamento di questo processo, che già tanto è costato non solo alle popolazioni locali, ma all'intera collettività, in particolare con le ricorrenti alluvioni, in termini di vite umane, sacrifici enormi, danni economici per centinaia di miliardi avrebbe incalcolabili ripercussioni su tutta la vita nazionale: segnerebbe una ulteriore acutizzazione della crisi che il paese attraversa e dalla quale sarebbe dunque illusorio pensare di uscire sacrificando ancora una volta le esigenze della montagna.

Al contrario, adeguati e rapidi interventi in questa direzione devono costituire parte integrante delle misure volte a fronteggiare la crisi, a preparare la ripresa, a correggere squilibri economici, sociali e territoriali, provocati dalla vecchiaia politica. Nel campo del rimboschimento e della difesa del suolo, in rapporto alla irrigazione, come in quello della zootecnia, di attività turistiche, artigianali e industriali, come in quello delle opere di civiltà, l'intervento verso la montagna può contribuire a difendere l'occupazione e a stimolare processi di ripresa e insieme ad avviare un diverso orientamento dell'economia nazionale.

Per questo il convegno rivendica che anche una adeguata quota degli investimenti previsti dalle misure urgenti per l'economia così come di quelli previsti per il Mezzogiorno sia destinata alla montagna. Il contributo che in questo modo può darsi alla ripresa economica generale può essere tanto più importante e significativo in quanto proprio nella montagna esistono oggi le condizioni, grazie alla legge del 1971 e alla presenza delle Regioni, per un nuovo tipo di intervento pubblico fondato sulla rete dei poteri locali, e sulle loro forme associative, le Comunità Montane, e capace non solo di corrispondere ad esigenze profonde di democrazia e di partecipazione ma di evitare finalmente i ritardi, le dispersioni, gli sprechi, l'inefficienza ormai universalmente riconosciuta della vecchia macchina burocratica.

Per questo il convegno sottolinea con forza la necessità che alla nuova legge sulla montagna sia data piena attuazione, superando ogni ostacolo e ogni remora. Le Comunità Montane devono essere rapidamente costituite e messe in grado di funzionare, usufruendo di tutta la necessaria assistenza da parte delle Regioni e i loro piani debbono essere parte integrante della programmazione regionale. Progetti immediati di intervento debbono essere rapidamente formulati e approvati, e ad essi deve essere assicurato il finanziamento sia attraverso la mobilitazione delle somme disponibili, sia attraverso l'attribuzione alla montagna di adeguate quote degli stanziamenti nazionali, come di quelli regionali.

Il convegno ribadisce che è più che mai indispensabile a questo fine una grande mobilitazione unitaria di tutte le popolazioni, le organizzazioni, le forze sociali e politiche interessate al riscatto della montagna. Occorre perciò che vada decisamente avanti, superando ogni resistenza ispirata a cieco spirito di potere, il processo già largamente in atto nelle Comunità Montane di costruzione di rapporti nuovi di intesa e di collaborazione fra tutte le forze democratiche.

A questo grande impegno di lotta e di unità i comunisti, che già alla causa delle popolazioni montane hanno dato un pluridecennale contributo (cui hanno legato personalmente il loro nome anche uomini come Palmiro Togliatti e Luigi Longo) concorreranno con tutta la loro passione e intelligenza politica, consapevoli dell'accresciuta responsabilità che loro deriva dai più larghi consensi ottenuti il 15 giugno anche nelle zone montane.

Per questo il nostro governo ha deciso di...

### ARTICOLO I

Il presente decreto ha lo scopo di...

### **RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA POLITICA REGIONALE APPLICATA ALLE REGIONI SITUATE DA UNA PARTE E DALL'ALTRA DELLE FRONTIERE INTERNE DELLA COMUNITA**

---

(adottata il 13 marzo 1975)

#### **IL PARLAMENTO EUROPEO**

Visto il rapporto della commissione della politica regionale e dei trasporti (doc. 476/74),

1) ritiene che, per motivi storici, le regioni situate da una parte e dall'altra delle frontiere interne alla Comunità hanno avuto uno sviluppo meno favorevole di quanto ne abbiano avuto in mancanza di frontiere, queste regioni — benché centrali per la maggior parte sul piano europeo — essendo periferiche nel quadro dell'economia del paese al quale appartengono;

2) prende atto dei problemi di queste regioni, principalmente per l'economia, i trasporti, la mano d'opera, la salute pubblica, l'insegnamento e la vita culturale, il turismo e la protezione dell'ambiente;

3) ritiene che la cooperazione transfrontaliera tra queste regioni condiziona la soluzione dei loro problemi;

4) constata che le forme attuali di cooperazione si sono sviluppate sul piano comunale, regionale o nazionale, in funzione sia del suo obiettivo che del grado di autonomia dei comuni e delle regioni dei diversi paesi; che inoltre alcune organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, hanno svolto lavori preparatori importanti per lo sviluppo futuro di questa cooperazione;

5) ritiene che la Comunità europea, per trovare una soluzione alle difficoltà che caratterizzano le regioni frontaliere e promuovere la cooperazione tra queste regioni, si trova in una situazione particolare nei confronti delle autorità comunali, regionali o nazionali come di altre organizzazioni internazionali;

6) ritiene che spetta alla Comunità, proprio per questa situazione particolare, contribuire alla soluzione dei problemi di queste regioni utilizzando i mezzi di cui dispone;

7) ritiene che, finché il Consiglio non avrà preso delle misure comunitarie di politica regionale, la Commissione dovrà prendere i seguenti provvedimenti:

a) essa dovrà incaricare l'Ufficio statistico di redigere statistiche sulle regioni frontaliere basandosi su dei criteri comuni;

b) essa dovrà contribuire alla elaborazione di analisi economiche della situazione delle regioni, suscettibili di essere utilizzate dai poteri regionali incaricati di elaborare i progetti di sviluppo; la realizzazione di tali misure potrà essere fatta in alcune regioni come l'EUREGIO, in cui la cooperazione ha già raggiunto uno stadio avanzato;

c) essa dovrà essere l'organo di coordinazione delle esperienze finora accumulate nella cooperazione tra le varie regioni frontaliere;

d) essa dovrà incoraggiare la cooperazione regionale in tutte le regioni di frontiera e specie nella regione frontaliere irlandese.

8) auspica che la Commissione intensifichi specialmente i suoi sforzi per trovare una soluzione ai problemi legati al reciproco riconoscimento dei documenti e ai controlli effettuati alle frontiere interne; la persistenza di queste difficoltà ostacola soprattutto gli abitanti delle regioni frontaliere nell'esercizio della loro attività; la decisione di unificare i passaporti, assunta dai capi di Stato o di governo alla conferenza di Parigi del 9 e 10 dicembre 1974, è salutata come merita e la sua importanza è sottolineata dalle popolazioni frontaliere;

9) ritiene che le istituzioni create nel quadro della politica regionale comune possono essere di una importanza capitale per l'eliminazione degli ostacoli che incontrano le regioni frontaliere; che sarà compito soprattutto del Comitato di politica regionale, che è previsto nella proposta della Commissione, di esaminare i progetti di sviluppo elaborati dalle regioni e che il Fondo europeo di sviluppo regionale deve essere in grado di promuovere anche i progetti di sviluppo comunitario che riguarda le regioni frontaliere se esse rispondono ai criteri d'intervento del Fondo;

10) incarica la sua commissione della politica regionale e dei trasporti di seguire l'esame della questione e di presentare in breve termine un rapporto riassuntivo sulla politica regionale applicata alle regioni situate da una parte e dall'altra delle frontiere interne della Comunità, relazione da prepararsi sulla base dei pareri che dovranno formulare la commissione politica, la commissione degli affari sociali e del lavoro e la commissione giuridica;

11) incarica, inoltre, la sua commissione della politica regionale e dei trasporti di presentare un rapporto separato sulle difficoltà delle regioni situate alle frontiere esterne della Comunità;

12) incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il rapporto della sua commissione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità Europee.

## RISOLUZIONE (75) 9

### SULLE ZONE SENSIBILI DELLE ALTE MONTAGNE IN EUROPA

adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa  
il 15-4-1975, alla 244ª riunione dei delegati dei Ministri

#### IL COMITATO DEI MINISTRI

*Riferendosi alla Risoluzione n. 1 della Conferenza ministeriale europea sull'ambiente di Vienna, che riconosce la necessità di « studiare i problemi ecologici specifici di certe zone montane e rurali legati all'abbandono delle attività agricole, pastorali e forestali e allo sviluppo del turismo »;*

*Considerando lo stato critico di una gran parte delle regioni montane dell'Europa e l'estrema gravità della distruzione e degradazione estetica e biologica dovuta specialmente all'impianto indiscriminato di costruzioni di immobili, di attrezzature turistiche e all'abbandono dell'agricoltura;*

*Constatando che il turismo ha incoraggiato in numerose stazioni l'impianto di immobili nelle regioni in cui il rischio di valanghe e di piene torrenziali è evidente e constatando anche che poche stazioni invernali dispongono di squadre di soccorso allenate;*

*Considerando che la protezione delle regioni montane implica un'azione a livello europeo, prendendo in considerazione il mantenimento estetico del paesaggio e delle risorse naturali, la salvaguardia del patrimonio biologico, uno sviluppo equilibrato turistico, agricolo, forestale e industriale;*

*Considerando che la diminuzione dell'attività agricola in montagna può turbare il regime delle acque sotterranee e provocare così l'erosione e lo slittamento dei terreni;*

*Constatando il ruolo importante del turismo per gli abitanti delle regioni montane come elemento economico;*

*Constatando che le Alpi ricevono ogni anno un numero crescente di visitatori e che la densità della popolazione autoctona turistica è, nelle zone ad intensa frequenza, più elevata che nei paesi industrializzati;*

*Ritenendo che i responsabili dello sviluppo del territorio devono tenere presenti non solo i bisogni immediati della società moderna, ma anche il ruolo dei paesaggi, della flora e della fauna che presentano un interesse scientifico, estetico e culturale per l'umanità;*

*Avendo preso nota dello studio compiuto dal Comitato europeo per la salvaguardia della natura e delle risorse naturali sulle zone sensibili delle alte montagne in Europa;*

*Raccomanda ai governi degli Stati membri interessati di ispirarsi, nella loro politica per tale materia, alle misure di seguito indicate:*

1) *adottare il principio generale di una pianificazione e uno sfruttamento delle regioni montane che si basi su dati scientifici, evitando ogni ripercussione negativa sull'ambiente umano e naturale;*

2) *promuovere le ricerche scientifiche nelle zone montane da parte di organismi adatti, a carattere consultivo, incaricati di rafforzare le azioni dei poteri pubblici;*

3) *promuovere una cooperazione stretta interfrontaliera relativa alla pianificazione e allo sviluppo delle zone montane;*

4) *stabilire un inventario cartografico nazionale delle regioni minacciate da valanghe, ai fini della pianificazione locale, cominciando con l'elaborazione dei criteri generali di classifica;*

5) *promuovere il catasto per le valanghe stabilendo un metodo generale;*

6) *promuovere l'approntamento delle carte delle zone con torrenti pericolosi basandosi su un sistema omogeneo di classifica;*

7) *rafforzare le misure permanenti di protezione delle regioni montane pericolanti con metodi di rimboschimento appropriati (écogram) e con mezzi meccanici;*

8) *vietare tutti gli interventi nelle foreste alte che costituiscono l'unico mezzo di protezione contro i sinistri causati dai torrenti;*

9) *migliorare la cooperazione tra i servizi di prevenzione e installare un servizio speciale di soccorso per via aerea;*

10) *organizzare corsi di formazione per i membri di commissioni e per il personale specializzato per le valanghe;*

11) *intraprendere una formazione adeguata dei turisti circa i pericoli nelle regioni alpine;*

12) *intraprendere una vasta azione di informazione dell'opinione pubblica sulla necessità di proteggere l'ambiente biologico delle montagne come parte essenziale per la ricreazione e per il patrimonio naturale;*

13) *informare specialmente le amministrazioni centrali e regionali, i poteri locali, i responsabili dello sviluppo del territorio, gli ecologi, gli agricoltori, le associazioni professionali, dei problemi delle regioni montane, messi in evidenza nello studio del Comitato europeo e nelle raccomandazioni qui sopra indicate.*

## EDIMBURGO: ASSEMBLEA DELLA C.E.A.

*Edoardo Martinengo*

La ventisettesima assemblea generale della Cea (Confederazione europea dell'agricoltura) si è svolta ad Edimburgo presenti i delegati di quattordici nazioni europee. Il principale argomento di dibattito è stato l'agricoltura delle regioni di montagna e di quelle sfavorite dall'ambiente naturale.

Dopo la relazione generale presentata sul tema « Un nuovo programma di sviluppo per le regioni europee sfavorite dalla natura » dal Commissario per la pianificazione regionale della Cee, George Thomson, tre rapporti sono stati illustrati sulla situazione attuale in tre grandi aree del vecchio continente. Lo scozzese Dunning, il tedesco Haushofer e l'italiano Segnana presidente dell'Unione dei Comuni Montani hanno parlato rispettivamente della condizione economico-sociale delle montagne dell'Europa del Nord, del centro Europa e dell'Europa mediterranea.

Alla conclusione del dibattito, che ha visto una larga e qualificata partecipazione, l'assemblea ha approvato all'unanimità una « dichiarazione » sui problemi economico-sociali della montagna europea che già va sotto il nome di « carta di Edimburgo » e che sarà sottoposta a tutti i governi ed i Parlamenti europei.

Il documento, prendendo l'avvio da alcune considerazioni sull'evoluzione della società europea, sui problemi derivanti dalla situazione economica, dai fenomeni recessivi e di inflazione, pone in rilievo le difficoltà dei governi nella scelta dei provvedimenti idonei ad affrontare la sfavorevole congiuntura. Rilevato come queste misure anticongiunturali finiscono con l'essere indirizzate in direzione delle forze economico-sociali determinanti sul piano nazionale, al fine ovvio di trarre da esse i massimi risultati, il documento sostiene, ancora una volta, che il disagio prevarrà in quelle regioni ad attività economiche che finiscono con l'essere considerate marginali.

La crescente sensibilità ai problemi dell'ambiente e la stessa consapevolezza che va facendosi strada della non inesauribilità delle produzioni agricole e dei beni naturali devono consigliare — continua il documento — un riesame degli obiettivi che la società si propone.

Esaminando la funzione delle regioni di montagna nel quadro della evoluzione generale dell'Europa e le possibilità che tali regioni hanno di svolgere tale loro funzione, la « carta di Edimburgo » sotto il profilo economico individua nell'agricoltura e nella selvicoltura le componenti di maggior rilevanza accanto al turismo, all'artigianato ed alla piccola industria. Passando ad una valutazione degli aspetti non agricoli dell'economia delle regioni di montagna il documento individua nel turismo e nell'edilizia i due cardini principali e sottolinea la particolare loro sensibilità alle conseguenze della recessione auspicando misure di sostegno.

La « dichiarazione » approvata ad Edimburgo si conclude con una serie di raccomandazioni che vengono portate all'attenzione dei governi e dei Parlamenti europei e che così si possono sintetizzare:

— facilitazione da parte dei governi nazionali e regionali degli investimenti produttivi privati anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie e la difesa e conservazione del suolo;

— misure appropriate per favorire, ove ambientalmente utile, l'inseadimento di aziende artigianali, della piccola e media industria al fine di creare posti di lavoro diversificati;

— favorire il pieno impiego delle forze di lavoro della montagna anche attraverso una politica di prezzi stabili in rapporto alla particolare qualificazione delle produzioni affinché anche se non sarà possibile una completa perequazione dei livelli economico-sociali con le regioni di pianura, quanto meno non si accentui il divario esistente;

— definire una precisa individuazione territoriale delle zone di montagna entro le quali operare gli interventi tenendo nel massimo conto l'importanza sempre crescente su scala mondiale delle produzioni alimentari e forestali ponendo in essere tutte le misure atte a favorirne lo sviluppo nelle zone di montagna.

# U. N. C. E. M.

**SEDE CENTRALE** 00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116  
tel. 06/465.122 - 464.683  
Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso  
(Segreteria telefonica permanente)

## DELEGAZIONI REGIONALI

**PIEMONTE** 10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale  
Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756 int. 480

**VALLE D'AOSTA** 11100 AOSTA - presso Consorzio BIM  
Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58

**LIGURIA** 16124 GENOVA - presso Camera di Commercio  
Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94

**LOMBARDIA** Segreteria: BERGAMO - presso BIM  
Via Taramelli, 46 - tel. 035/244.255

*Provincia autonoma*  
**TRENTO** 38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige  
Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732

*Provincia autonoma*  
**BOLZANO** 39100 BOLZANO - presso Consorzio Comuni  
Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101

**VENETO** 36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana  
Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872

**FRIULI V. GIULIA** 33100 UDINE  
presso Ente Friulano di Economia Montana  
Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804

**EMILIA ROMAGNA** 40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A.  
Via Marchesana, 12 - tel. 051/231999

**TOSCANA** 50100 FIRENZE - presso Assess. Prov. Agricoltura  
Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826

**MARCHE** 60044 FABRIANO (Ancona)  
presso Comune - tel. 0732/3577

**UMBRIA** 06100 PERUGIA  
presso Ente Autonomo per la Bonifica  
Via dei Filosofi, 28 - tel. 075/23694

**LAZIO** 00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116  
tel. 06/464.683 - 465.122

**ABRUZZO** 67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/28641

**MOLISE** 86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM  
Via Roma, 65 - tel. 0874/95703

**CAMPANIA** 82100 BENEVENTO  
presso Camera di Commercio  
Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834

**PUGLIA** 71100 FOGGIA  
presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano  
V.le C. Colombo, 243 - tel. 0881/33140

**BASILICATA** 85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051

**CALABRIA** 88100 CATANZARO - presso Camera Commercio  
Via Ippoliti Minniti - tel. 0961/28.002

**SICILIA** 90139 PALERMO - Via M. Stabile, 143

**SARDEGNA** 09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7  
tel. 070/652267

